

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 12 GIUGNO 2015

n. 82



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 961

D.Lgs n.42/2004, art.112 comma 4 - Ratifica Protocolli d'intesa per l'attuazione dell'Accordo di Valorizzazione Territoriale MiBACT/Regione Puglia/Comune di Bari sottoscritto il 23/02/2015.

Pag. 23515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 984

LIFE 09 NAT/IT/000150 “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata” - Azione A4. Approvazione del Piano del Pascolo come misura di conservazione per gli habitat del SIC/ZPS Zone umide di Capitanata.

Pag. 23524

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 986

Decreto Legislativo 22/1/2004,n.42,successive modifiche e integrazioni,”Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, co. 6°. ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXVII)

Pag. 23561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 987

Protocollo di intesa tra regione Puglia e provincia di Brindisi, comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Villa Castelli, Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Consorzio di bonifica Arneo, Autorità di bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese SpA, per la redazione di un progetto di rigenerazione territoriale “parco plurivalente naturalistico e paesistico del canale Reale”.

Pag. 23563

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 989

ARCA SUD SALENTO (già IACP di LECCE) - Riutilizzo economie di € 113.687,97 da destinare al Completamento di n. 8 alloggi di ERP nel Comune di SANTA CESAREA TERME - Frazione Vitigliano - L. 457/78 - 5° Biennio.

Pag. 23579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 990

Criteri applicativi dell’art. 20 comma 3 punto b) della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolarizzazioni di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Pag. 23580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 991

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR). Variante P.R.G. per la ritipizzazione delle aree già preordinate all’esproprio e reiterazione dei vincoli. D.C.C. n. 4 del 13-02-2013. Approvazione con modifiche e prescrizioni.

Pag. 23582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 993

Approvazione Accordo di Programma Triennale 2015/2017 in attuazione art. 45 del D.M. 1° luglio 2014 - Autorizzazione alla sottoscrizione.

Pag. 23593

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 994

PIANO AGRO METEOROLOGICO REGIONALE - QUINTA FASE. Piano triennale di attività 2015-2017 - Stralcio 2015. “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, ai sensi della L.R. n. 32/80. Approvazione schema di convenzione anno 2015.

Pag. 23644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 995

Variazione al bilancio di previsione 2015. Creazione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa ex art. 14, comma 2, L.R. 53/2014 “Bilancio di previsione per l’e.f. 2015 e bilancio pluriennale 2016-2018”.

Pag. 23661

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 996

Beni Riforma Fondiaria - Artt.2 (c.2), 4 e 11 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i. - vendita Ha 1.74.80 di terreno agricolo in agro di Brindisi in favore della Sig.ra PASSANTE Vita.

Pag. 23662

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 997

Beni Riforma Fondiaria - Art.13 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i. - vendita terreno in agro del comune di Brindisi della estensione complessiva di Ha 1.42.52 in favore della Soc. ENEL Distribuzione Spa - con sede legale in Roma.

Pag. 23666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 999

Linee guida sui criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento per le Aziende pubbliche del SSR a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 - OT IX, per gli investimenti di infrastrutturazione della rete dei servizi sanitari territoriali. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Aziende pubbliche del SSR.

Pag. 23671

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 961

D.Lgs n.42/2004, art.112 comma 4 - Ratifica Protocolli d'intesa per l'attuazione dell'Accordo di Valorizzazione Territoriale MiBACT/Regione Puglia/ Comune di Bari sottoscritto il 23/02/2015.

L'Assessore alla Qualità del territorio Assetto del Territorio, Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Beni culturali, avv. Silvia Pellegrini, e confermata dal Direttore dell'Area Politiche per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti, dott. Francesco Palumbo, riferisce quanto segue:

Premesso:

- **che** con Deliberazione n. 570 del 28.03.2013, la Giunta regionale ha preso atto dell' Accordo generale ex art. 112 del Codice dei Beni culturali, sottoscritto il 14 marzo 2013 tra Ministro dei beni culturali e Presidente della Regione, che nel rispetto delle competenze dello Stato e delle Regioni, sancite dalla Costituzione e dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, è finalizzato a concertare una strategia di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell'intera Regione;
- **che** il carattere innovativo dell'accordo risiede anche nella sperimentazione di forme di partecipazione effettiva, nella definizione delle strategie tra soggetti pubblici e privati rappresentativi delle più dinamiche spinte territoriali;
- **che** in coerenza con le premesse suesposte, con nota del 13 febbraio 2015, prot. 297, agli atti della Direzione d'Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, la Direzione generale dei Musei presso il Ministero, al fine di avviare in tempi brevi la sperimentazione in Puglia dei sistemi museali integrati, ha condiviso con la succitata Direzione d'Area l'interesse a procedere ad avviare le attività di concertazione tecnica per

la definizione degli accordi su base territoriale previsti dallo stesso Accordo 112 (vedi articolo 4);

- **che** la Giunta regionale con deliberazione n.217 del 20/02/2015 ha approvato lo schema dell'Accordo per la valorizzazione territoriale ex art. 4 dell' Accordo per la valorizzazione integrata dei beni culturali del territorio della Regione Puglia, da sottoscrivere tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Turismo, il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune di Bari;
- **che** le parti, successivamente all'approvazione di cui sopra, hanno ritenuto opportuno semplificare lo schema di protocollo, demandando agli organi gestionali dei soggetti sottoscrittori la regolamentazione degli obblighi e degli impegni tra le parti tramite successivi atti;
- **che** con la DGR n.461/2015, al fine di garantire l'attuazione di tutte le misure sperimentali indicate nell'originario accordo e per disciplinare i reciproci obblighi e impegni delle parti, è stato approvato lo schema del protocollo d'intesa da sottoscrivere a cura del Direttore generale dei Musei del MiBACT, del Segretario regionale della Puglia del MiBACT, del Direttore del Polo museale regionale della Puglia del MiBACT, del Direttore dell'Area promozione dei saperi e dei talenti della Regione Puglia e del Segretario generale del Comune di Bari;

Considerato:

- **che** le parti, al fine di facilitare l'attuazione delle misure previste nell'accordo originario e a parità di soggetti sottoscrittori, hanno ritenuto opportuno formulare due distinti protocolli come di seguito specificato:
 1. **Protocollo di intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione territoriale per la costituzione del polo delle arti contemporanee, la riqualificazione e valorizzazione del teatro margherita, del mercato del pesce e del teatro kursaal (art. 2 accordo di valorizzazione territoriale del 13.03.2014)** da sottoscrivere dal Segretariato regionale del MiBACT, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari;
 2. **Protocollo di intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione territoriale per la sperimentazione di modelli di integrazione operativa (art. 2 accordo di valorizzazione territoriale del 13.03.2014)**, da sottoscrivere dalla

Direzione generale Musei del MiBACT, Polo museale regionale della Puglia del MiBACT, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari;

- **che** il Protocollo di intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione territoriale per la costituzione del polo delle arti contemporanee, la riqualificazione e valorizzazione del teatro margherita, del mercato del pesce e del teatro kursaal (art. 2 accordo di valorizzazione territoriale del 13.03.2014) è stato sottoscritto in firma digitale dal Segretariato regionale del MiBACT nella persona della Dott.ssa Eugenia Vantaggiato in data 04/05/2015, dalla Regione Puglia nella persona del direttore di Area dott. Francesco Palumbo in data 05/05/2015, e dal Comune di Bari nella persona del Sindaco ing. Antonio Decaro in data 05/05/2015;
- **che** il Protocollo di intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione territoriale per la sperimentazione di modelli di integrazione operativa (art. 2 accordo di valorizzazione territoriale del 13.03.2014), è stato sottoscritto dalla Direzione generale Musei del MiBACT nella persona dell'arch. Ugo Soragni in data 29/04/2015, dal Polo museale regionale della Puglia del MiBACT nella persona del dott. Fabrizio Vona in data 04/05/2015, dalla Regione Puglia nella persona del direttore di Area dott. Francesco Palumbo in data 04/05/2015, e dal Comune di Bari nella persona del Sindaco ing. Antonio Decaro in data 04/05/2015;

Rilevato che si rende opportuno ratificare i due Protocolli di cui sopra, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Vice Presidente Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, e confermate dal Direttore d'Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella

specificata competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma IV, lettere A e K, della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del territorio Assetto del Territorio, Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative Prof.ssa Angela Barbanente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

di ratificare:

1. il Protocollo di intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione territoriale per la costituzione del polo delle arti contemporanee, la riqualificazione e valorizzazione del teatro margherita, del mercato del pesce e del teatro kursaal (art. 2 accordo di valorizzazione territoriale del 13.03.2014) da sottoscrivere dal Segretariato regionale del MiBACT, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, allegato parte integrante al presente provvedimento;
2. il Protocollo di intesa per l'attuazione dell'accordo di valorizzazione territoriale per la sperimentazione di modelli di integrazione operativa (art. 2 accordo di valorizzazione territoriale del 13.03.2014), da sottoscrivere dalla Direzione generale Musei del MiBACT, Polo museale regionale della Puglia del MiBACT, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, allegato parte integrante al presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI
VALORIZZAZIONE TERRITORIALE PER LA COSTITUZIONE DEL POLO DELLE
ARTI CONTEMPORANEE, LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TEATRO MARGHERITA, DEL MERCATO DEL PESCE E DEL TEATRO KURSAAL
(ART. 2 ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE del 13.03.2014)**

Il **Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo- Segretariato regionale** di Bari con sede in Bari, Strada dei Dottula - Isolato 49, in persona del Segretario generale dott.sa Eugenia Vantaggiato,

La **Regione Puglia**, con sede in Bari, via Gobetti 26, in persona del Direttore d'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti dott. Francesco Palumbo.

Il **Comune di Bari**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, in persona del Sindaco ing. Antonio Decaro,

Premesso che:

- Con firma certificata del 13.03.2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Puglia e il Comune di Bari, in attuazione degli articoli 1 e 4 dell'Accordo per la valorizzazione integrata dei beni culturali del territorio della Regione Puglia (art. 112 del c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), del 14 marzo 2013, (DGR n.570 del 28 marzo 2013), hanno sottoscritto un Accordo per la valorizzazione territoriale (d'ora in poi Accordo VT), che, sulla base del metodo condiviso di valorizzazione territoriale imperniata sul patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale, sul paesaggio, sulle risorse della creatività e dell'innovazione e del turismo, ribadisce la volontà e l'impegno dei Sottoscrittori per la valorizzazione integrata e coordinata di sistemi specifici di beni e attività nell'ambito di tutti gli strumenti di valorizzazione in atto sul territorio regionale con una prima applicazione al territorio del Comune di Bari;
- ai sensi dell'art 2 del precitato Accordo i Sottoscrittori si sono impegnati a rimettere ai rispettivi organi gestionali l'approvazione di successivi e specifici atti, tesi a regolamentare gli obblighi e gli impegni tra le parti riguardanti in particolare e tra le altre, le modalità di collaborazione operativa per la costituzione del "Polo delle arti contemporanee" di cui la Città metropolitana di Bari ha necessità di dotarsi attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni culturali, individuati nel "Teatro Margherita", e nel "Mercato del pesce", quali immobili di assoluto pregio architettonico;
- la Regione ed il Comune hanno sottoscritto il 9 gennaio 2013 "I patti per lo sviluppo sostenibile e intelligente delle città pugliesi – Patto per Bari", nell'ambito del quale hanno concordato sulla necessità di dare slancio all'idea di "*Bari città della cultura mediterranea*", attraverso la creazione di un sistema integrato dell'arte e dello spettacolo, che favorisca un dialogo di rete fra teatri e altri contenitori culturali, in un'ottica innovativa e di partecipazione e che disegni una prospettiva di "*città culturale e multiculturale*";

- lo sviluppo della città di Bari, anche in ragione del ruolo ricoperto di Area metropolitana, richiede, infatti, in tempi rapidi la creazione di un sistema integrato che punti alla piena valorizzazione delle potenzialità urbane sotto il profilo culturale, sociale civile e in conseguenza anche economico. Ne costituiscono snodi fondamentali i seguenti attrattori:
 - a. il Teatro **Margherita**, rimasto inutilizzato ormai da anni, può divenire, con una adeguata ristrutturazione, un “laboratorio mediterraneo del teatro, della danza e delle arti sceniche e visive” in cui convergano la multidisciplinarietà, l’innovazione e la sperimentazione delle arti contemporanee, sempre più orientate ad abbattere i confini tra le discipline e i linguaggi e a praticare contaminazioni e nuovi orizzonti artistici. Questa proposta, dovrà necessariamente incontrare un modello di gestione partecipata molteplice e innovativo, rispondendo anche per questo verso alla domanda di cambiamento che sale dal mondo culturale, dalle Università, dall’universo giovanile e dalle trasformazioni in atto nella composizione demografica e culturale della città.
 - b. il Teatro **Kursaal Santalucia**, avvocato alla proprietà pubblica per diventare parte del “miglio dei teatri”, potrebbe divenire la “casa delle musiche”, in grado di esprimere una propria autonoma produttività nella filiera della musica tanto quanto di rappresentarsi come una struttura collegata per vari aspetti al Teatro Petruzzelli, come sala prove e come sala per la musica cameristica, il jazz e altre espressioni artistiche. Il Kursaal, che per iniziativa della Regione Puglia assieme a Teatro Pubblico Pugliese ha già per breve tempo sperimentato almeno in parte questa strada, si presta in modo evidente a intercettare i fermenti delle nuove musiche e ad assolvere una funzione “laboratoriale” e sperimentale. Può diventare parte della costellazione dei teatri della città, e in pari tempo sostenere le attività della musica più giovane all’interno di una filiera produttiva quale quella costruita dal progetto Puglia Sounds con inequivocabile successo;
Con specifico riferimento al summenzionato **Teatro Kursaal**, con deliberazione n. 1785/2012 la Giunta Regionale ha conferito mandato al Direttore d’Area Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti di coordinare un Tavolo di Lavoro, con la partecipazione del Servizio Programmazione, del Servizio Beni Culturali e del Servizio Cultura e Spettacolo che, sentiti i soggetti pubblici e privati interessati, individui le linee di indirizzo per la gestione e affidi agli enti strumentali della Regione la definizione del programma dettagliato delle attività, del piano economico finanziario e delle modalità gestionali più idonee, anche ai fini dello sviluppo coerente del progetto di ristrutturazione e riqualificazione.
Con deliberazione n. 2219/2014 la giunta regionale ha approvato il documento preliminare di avvio della progettazione per il restauro e l’adeguamento impiantistico del complesso immobiliare Kursaal ed ai fini dell’attività progettuale, in coerenza con il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 17/02/2014 tra Regione Puglia e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, il dirigente del Servizio demanio e patrimonio della Regione Puglia con determinazione n. 964 del 16.12.2014 ha costituito il gruppo di progettazione preliminare e definitiva, composto da personale interno alla Regione e personale indicato dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici per la Puglia.

Tutto ciò premesso.

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. La Regione, attraverso le strutture della Direzione d'Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, sosterrà finanziariamente il livello di progettazione da porre a base di gara, nonché i lavori di completamento, recupero funzionale e valorizzazione del **Teatro Margherita** e del **Mercato del pesce**, ponendo in essere gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili in coerenza con la natura dei fondi per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 e con la programmazione unitaria.
2. La Regione si impegna a portare avanti i primi lavori di ristrutturazione, per la piena utilizzazione degli spazi del **Palazzo Kursaal Santalucia** (sala teatrale, Sala Giuseppina, sala Roof Garden, locali annessi) da gestire mediante modelli non tradizionali, a titolarità regionale, attraverso convenzioni di gestione e programmazione con gli organismi dello spettacolo partecipati dalla Regione e dal Comune di Bari (Fondazione liricosinfonica Petruzzelli, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission). Il piano di gestione, sulla base di quanto emerso nell'ambito del tavolo tecnico di cui alla DGR 1785/2012, sarà posto a base di una apposita procedura di evidenza pubblica a valere sulle risorse individuate dall'atto deliberativo 1635 del 29.07.2014, sulla scorta dell'elenco delle varie destinazioni funzionali di massima già individuate e di quelle che saranno oggetto di esame nell'ambito di un tavolo tecnico all'uopo costituito tra Direzione d'Area politiche per la promozione del territorio e Comune di Bari – Direzione generale.

Articolo 2

1. Il Comune si impegna, in collaborazione con il Segretariato regionale pugliese del Ministero, a definire, anche con l'ausilio di propri funzionari tecnici, la progettazione da porre a base di gara per il completamento, il recupero funzionale e la valorizzazione del "**Teatro Margherita**", quale contenitore per le arti contemporanee (installazioni, mostre, performance, esibizioni, art live show), teatro e danza, musica e spettacolo dal vivo, servizi per l'accoglienza; nonché a definire, in collaborazione, sempre con il Segretariato generale regionale pugliese del Ministero, la progettazione da porre a base di gara per il completamento, il recupero funzionale e la valorizzazione del **Mercato del pesce** di piazza del Ferrarese, quale contenitore, al piano terra, di attività mercatali ed espositive ed, al piano primo, quale luogo espositivo per le arti contemporanee (installazioni, mostre, performance, esibizioni, art live show), teatro e danza, musica e spettacolo dal vivo, servizi per l'accoglienza e al roof garden per attività di vernissage, inaugurazioni e anteprime in uno spazio verde pensile e aereo (orto urbano). Il Segretariato generale regionale del Ministero si impegna, altresì, a garantire la direzione lavori dei predetti interventi.
2. Nei rapporti tra Demanio e Comune, relativamente alle operazioni di trasferimento degli immobili, il recupero funzionale del Teatro Margherita e del Mercato del Pesce a seguito dei lavori non ha effetto nella determinazione del valore dei suddetti immobili; sono fatte salve eventuali e successive pattuizioni concordate tra le parti.
3. Il Comune, altresì, con riferimento al bene di cui all'Art.1 comma 2, si impegna a condividere con la Regione gli indirizzi della gestione del Teatro Kursaal, in coerenza con quanto risultante dalla definizione della gestione dei servizi culturali da realizzarsi all'interno dello stesso e delle linee di indirizzo delineate nell'ambito del Tavolo di cui all'art 1.

Articolo 3

1. Il Ministero, per il tramite del Segretariato regionale pugliese, assumerà il ruolo di stazione appaltante dei lavori di cui all'Art 2, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici ed, in particolare, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del regolamento emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;
2. Il Ministero per il tramite del Segretariato regionale pugliese e d'intesa con il Comune, si impegna a stilare un piano di gestione dei beni di cui all'Art. 2, i quali unitamente alla Sala Murat, già di proprietà del Comune, rappresenteranno il polo del contemporaneo.

Documento firmato digitalmente

Segretariato regionale della Puglia – MiBACT

(dott.ssa Eugenia Vantaggiato)

Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

(dott. Francesco Palumbo)

Comune di Bari

(Ing. Antonio Decaro)



**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI
VALORIZZAZIONE TERRITORIALE PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI
DI INTEGRAZIONE OPERATIVA**

(ART. 2 ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE del 13.03.2014)

Il **Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo- Direzione generale Musei** con sede in Roma, via San Michele, 22, in persona del Direttore Generale Arch. Ugo Soragni,

Il **Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo - Polo museale regionale della Puglia**, con sede in Bari presso il Complesso di San Francesco della Scarpa – via Pier l'Eremita 25/B, rappresentato dal Direttore dott. Fabrizio Vona,

La **Regione Puglia**, con sede in Bari, via Gobetti 26, in persona del Direttore d'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti dott. Francesco Palumbo.

Il **Comune di Bari**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 84 in persona del Sindaco ing. Antonio Decaro,

Premesso che:

- Con firma certificata del 13.03.2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Puglia e il Comune di Bari, in attuazione degli articoli 1 e 4 dell'Accordo per la valorizzazione integrata dei beni culturali del territorio della Regione Puglia (art. 112 del c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), del 14 marzo 2013, (DGR n.570 del 28 marzo 2013), hanno sottoscritto un Accordo per la valorizzazione territoriale (d'ora in poi Accordo VT), che, sulla base del metodo condiviso di valorizzazione territoriale imperniata sul patrimonio ambientale e culturale materiale e immateriale, sul paesaggio, sulle risorse della creatività e dell'innovazione e del turismo, ribadisce la volontà e l'impegno dei Sottoscrittori per la valorizzazione integrata e coordinata di sistemi specifici di beni e attività nell'ambito di tutti gli strumenti di valorizzazione in atto sul territorio regionale con una prima applicazione al territorio del Comune di Bari, tramite specifiche azioni sperimentali di valorizzazione;
- il predetto Accordo VT avvia la prima sperimentazione di collaborazione e cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 9 della Legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, finalizzata alla condivisione e concertazione di una visione strategica di valorizzazione dei beni culturali e tesa a favorire processi di sviluppo locale sia negli ambiti culturale, ambientale e paesaggistico, che sociale ed economico, nonché il primo dei previsti ambiti di sperimentazione delle misure di valorizzazione integrata e di elaborazione di standard condivisi, ai fini della realizzazione del "Sistema museale nazionale" di cui all'art. 7 comma 3 del DM 23 dicembre 2014.
- l'Accordo VT rafforza l'impegno comune dei Sottoscrittori a realizzare con efficienza ed efficacia l'iniziativa pilota di messa in rete dei musei e di integrazione dei servizi ed attività museali attraverso forme di interazione tra sistema museale nazionale, nelle sue articolazioni di sistema museale regionale e sistema museale cittadino, e polo museale regionale, in attuazione del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014;

Considerato che:

- la Regione ed il Comune hanno sottoscritto il 9 gennaio 2013 “I patti per lo sviluppo sostenibile e intelligente delle città pugliesi – Patto per Bari”, nell’ambito del quale hanno concordato sulla necessità di dare slancio all’idea di “Bari città della cultura mediterranea”, attraverso la creazione di un sistema integrato dell’arte e dello spettacolo, che favorisca un dialogo di rete fra teatri e altri contenitori culturali, in un’ottica innovativa e di partecipazione e che disegni una prospettiva di “città culturale e multiculturale”;
- il “Tavolo permanente per la cultura e il turismo” sottoscritto il 24 luglio 2014 dal Ministro Franceschini e dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), all’art. 3 prevede, tra le altre iniziative, anche una sperimentazione su scala nazionale che punti alla integrazione dell’offerta su scala locale ed in proiezione nazionale, ed ha individuato il territorio di Bari come luogo di prima sperimentazione, come specificato con nota dell’11 febbraio 2015, prot. 34778;
- in coerenza con le ragioni suesposte, con nota del 13 febbraio 2015, prot. 297, la Direzione generale dei Musei presso il Ministero, al fine di avviare, in tempi brevi, la sperimentazione in Puglia dei sistemi museali integrati ed in considerazione dell’ Accordo 112, ha concordato con la Direzione d’Area della Regione, la volontà di procedere ad avviare le attività di concertazione tecnica per la definizione degli accordi su base territoriale previsti dallo stesso Accordo 112;
- la proposta è stata avanzata, come si legge nella precedente nota del 13 febbraio 2015, *“in ragione degli obiettivi rilevanti e potenzialmente riproponibili che le politiche attivate dalla Regione per la valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale stanno per concretizzare (ad esempio i regolamenti attuativi della L.R. 17 del 2013, con la definizione degli standard di valorizzazione su tre livelli, musei, reti museali e sistemi territoriali) e che l’impostazione concettuale delle politiche regionali già condivisa e alla base dell’ Accordo del 2013 è coerente con gli obiettivi fissati dalla riforma del Ministero”*;
- ai sensi dell’art 2 del precitato Accordo i Sottoscrittori si sono impegnati a rimettere ai rispettivi organi gestionali l’approvazione di successivi e specifici atti, tesi a regolamentare gli obblighi e gli impegni tra le parti riguardanti, tra le altre:
 - a) le politiche per la valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale, che attuano gli obiettivi ritenuti dalla Direzione generale musei rilevanti e potenzialmente riproponibili, quali i regolamenti attuativi della L.R. 17 del 2013, nonché la sperimentazione dei modelli di integrazione operativa, al fine di consentire al Ministero di testare i diversi livelli di integrazione individuati nella propria riorganizzazione ed utili allo stesso Ministero in sede di emanazione di direttive e linee guida in materia.
 - b) le linee di indirizzo tecniche e le conseguenti azioni concertate attraverso la definizione di ulteriori azioni sperimentali nel territorio di Bari, consistenti in interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggior rilievo storico e culturale pugliese anche ai fini della loro integrazione.

Tutto ciò premesso.

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. Il Ministero, attraverso la Direzione generale Musei, si impegna a favorire, tramite specifiche linee di indirizzo, la definizione condivisa dei requisiti dei sistemi museali, in coerenza con la Legge regionale del 25 giugno 2013, n. 17, e le disposizioni di attuazione e nel rispetto

dell'Accordo per la valorizzazione integrata dei beni culturali del territorio della Regione Puglia, sottoscritto il 14 marzo 2013, fra il Ministero e la Regione.

2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale Musei, contribuirà, altresì, alla definizione di azioni sperimentali nel territorio di Bari, consistenti in interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggior rilievo storico e culturale pugliese, impegnandosi, attraverso le strutture territoriali del Ministero incaricate della gestione, a renderle operative nei luoghi e negli istituti della cultura che parteciperanno all'azione pilota.

Articolo 2

1. La Regione si impegna, quale soggetto pilota delle misure avviate dalla Direzione generale dei Musei, a dare seguito alle politiche attivate per la valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale, attuando gli obiettivi ritenuti dalla stessa Direzione generale rilevanti e potenzialmente riproponibili, quali i regolamenti attuativi della L.R. 17 del 2013 (con la definizione degli standard di valorizzazione su tre livelli, musei, reti museali e sistemi territoriali) nel rispetto della impostazione concettuale delle politiche alla base dell'Accordo del 14 marzo 2013, in quanto reputata coerente con gli obiettivi fissati dalla riforma del Ministero. Si impegna, inoltre, a mettere a disposizione la sperimentazione dei modelli di integrazione operativa, al fine di consentire al Ministero di testare i diversi livelli di integrazione individuati nella propria riorganizzazione ed utili allo stesso Ministero in sede di emanazione di direttive e linee guida in materia.

Articolo 3

1. Il Comune di Bari, anche in ragione della rappresentanza del territorio metropolitano, si impegna a promuovere e sostenere, con la Direzione Generale dei Musei del Mibact e la Direzione d'Area della Regione, il processo di elaborazione delle linee di indirizzo del sistema museale e di valorizzazione integrata, attraverso l'avvio di azioni sperimentali, assicurandone una prima attuazione nei propri beni e nei luoghi della cultura, in coerenza con gli esiti dell'azione pilota.

Documento firmato digitalmente

Direzione generale Musei – MiBACT

(Arch. Ugo Soragni)

Polo museale regionale della Puglia – MiBACT

(dott. Fabrizio Vona)

Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

(dott. Francesco Palumbo)

Comune di Bari

(Ing. Antonio Decaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 984

LIFE 09 NAT/IT/000150 “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata” - Azione A4. Approvazione del Piano del Pascolo come misura di conservazione per gli habitat del SIC/ZPS Zone umide di Capitanata.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, confermata dal Dirigente del competente Servizio Assetto del Territorio, riferisce:

Premesso che:

- la Regione Puglia ha aderito al progetto Comunitario denominato “Rete Natura 2000”, finalizzato alla tutela delle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409;
- sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C111 del 15.05.2009 è stato pubblicato l'invito della Commissione europea a presentare proposte per la procedura di selezione LIFE+ 2009;
- con nota prot. n. 11062 del 25.09.2009 la Regione Puglia ha presentato al MATTM, al fine della successiva trasmissione alla Commissione Europea, la candidatura, sulla linea LIFE+ Natura e Biodiversità, del progetto denominato “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”, in sintesi “LIFE+ Zone umide sipontine”, dell'importo complessivo di euro 3.403.850/00, di cui il 75% a carico dell'Unione europea e il 25% a carico dei proponenti, e della durata temporale dal 01/09/2010 al 30/06/2016;
- con nota n. ENV/E-3 Ares (2010) 245445 del 19/05/2010 la Commissione ha comunicato l'approvazione della proposta rivista, a cui è stata attribuita la sigla identificativa “LIFE09NAT/IT/000150”, per un importo definitivamente rideterminato di euro 3.181.825/00 di cui euro 2.365.368/00, a carico dell'Unione europea e euro 816.457/00, a carico dei proponenti. La quota a carico della Regione Puglia è fissata in Euro 350.000,00 (trecentocinquanta mila/00);
- con nota n. Ares (2010) 317992 del 04.08.2010 la Commissione europea ha inviato tre copie dell'accordo di cofinanziamento, con la richiesta di sottoscrizione da parte della Regione Puglia;
- con nota n. 11017 del 11.08.2010 la Regione Puglia ha inviato alla Commissione europea le copie debitamente firmate dell'accordo di cofinanziamento;
- che con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010 la Commissione europea ha trasmesso una copia dell'accordo di cofinanziamento sottoscritta da entrambe le parti;

Considerato che

- il progetto si sviluppa attraverso il tavolo di partenariato costituito dal beneficiario coordinatore (Regione Puglia, Assessorato alla Qualità del Territorio, Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), dai beneficiari associati (Consorzio per la Bonifica della Capitanata; Oasi Lago Salso S.p.A.; Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s.) e dal cofinanziatore (Provincia di Foggia), oltre che dalle autorità competenti che sostengono la proposta (Corpo Forestale dello Stato, Comune di Manfredonia, Federparchi, Ministero dell'Ambiente, Parco Nazionale del Gargano), i quali hanno tutti sottoscritto le relative schede di adesione allegate al progetto;
- in base al progetto approvato e alle disposizioni comuni che regolano il finanziamento LIFE, il beneficiario coordinatore e i beneficiari associati sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di progetto di propria competenza, sostenendone le spese, mentre i cofinanziatori non sono responsabili di azioni ma devono garantire solo la copertura finanziaria;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2011, n. 102 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 15-02-2011, la Regione Puglia ha ratificato il progetto e approvato gli schemi di convenzione con i beneficiari associati;
- tra le azioni di conservazione previste dal progetto è presente l'azione A4 “Piano di gestione del pascolo” che prevede come risultato dell'azione la produzione di una relazione scientifica in formato digitalizzato con mappe allegate e dati raccolti sul campo, la realizzazione di un piano del pascolo per la conservazione ottimale degli

habitat e la successiva approvazione del piano del pascolo entro il completamento del progetto da parte della Regione Puglia come misura di conservazione habitat specifica;

- con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 28 febbraio 2012, pubblicata sul BURP n. 32 del 01.03.2012 è stato pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarico di lavoro autonomo per un esperto botanico ed un esperto agronomo con competenze in pedologia per lo svolgimento dell'azione A4 nell'ambito del progetto LIFE+ 09 NAT/IT/000150;
- con Determinazione Dirigenziale n. 655 del 23.10.2012 sono stati approvati gli atti del concorso e sono stati nominati vincitori il Dr. Enrico Perrino e il Dr. Piero Magazzini della selezione pubblica per lo svolgimento dell'incarico;
- In data 01.04.2014 gli esperti hanno consegnato il lavoro previsto dall'incarico
- In data 17.04.2014 è stato presentato ai beneficiari associati il piano del pascolo (allegato 1) redatto dagli esperti incaricati, così composto:
 - Piano del pascolo per le Zone Umide Costiere del SIC "Zone Umide della Capitanata";
 - Atlante dei profili della carta dei suoli per le Zone Umide Costiere del SIC "Zone Umide della Capitanata";
 - Legenda Carta dei suoli;
 - I Suoli degli Habitat delle Zone Umide Costiere del SIC/ZPS "Zone Umide della Capitanata";
 - Relazione tecnica "Elementi botanici e bioclimatici di Palude Frattarolo";
 - Cartadeirilievifitosociologici;
 - Cartadegli Habitat;
 - Carta della vegetazione;
 - Carta delle aree delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
- Con nota 8867 del 26.06.2014 è stato organizzato un incontro per presentare e condividere il lavoro svolto con i principali attori competenti a livello locale nella gestione e pianificazione del territorio interessato dal progetto;
- Con nota n. prot. 308 del 16.01.15 il Corpo Forestale dello Stato, in qualità di Ente Gestore della Riserva Statale di Frattarolo, ha espresso parere favorevole al Piano del pascolo con alcune osservazioni ed in particolare:

- L'adeguamento del piano del pascolo alle speciali esigenze di gestione e di tutela relative alla salvaguardia delle peculiari caratteristiche ambientali particolarmente adatte alla sosta e alla nidificazione dell'avifauna e rarezze vegetazionali e botaniche, con la modifica dei confini dei lotti di pascolamento (la riserva dovrebbe essere interessata solo dagli interi (7,8, 10 e 11), sia con la ulteriore riduzione del carico previsto negli stessi (massimo 0,50 UBA/ettaro nel periodo più produttivo)

Si propone di:

- approvare il piano del pascolo (**allegato 1**) come misura di conservazione habitat/specifica per gli habitat costieri del SIC/ZPS "Zone Umide della Capitanata", così come redatto e con tutti gli allegati sopra descritti, accogliendo l'osservazione pervenuta dal C.F.S. relativamente alla ulteriore riduzione del carico (massimo 0,50 UBA/ettaro nel periodo più produttivo);
- considerare il Piano del pascolo redatto nell'ambito delle azioni previste dal LIFE+ 09 NAT/IT/000150 come parte integrante e misura di conservazione del Piano di Gestione dei SIC/ZPS IT9110005 "Zone Umide di Capitanata" e IT9110038 "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n. 347, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 01-03-2010.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett.K della L.R. n.7/97

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- approvare il piano del pascolo (**allegato 1**) come misura di conservazione habitat/specifica per gli habitat costieri del SIC/ZPS "Zone Umide della Capitanata", così come redatto e con tutti gli allegati sopra descritti, accogliendo l'osservazione pervenuta dal C.F.S. relativamente alla ulteriore riduzione del carico (massimo 0,50 UBA/ettaro nel periodo più produttivo);
- considerare il Piano del pascolo redatto nell'ambito delle azioni previste dal LIFE+ 09 NAT/IT/000150 come parte integrante e misura di conservazione del Piano di Gestione dei SIC/ZPS IT9110005 "Zone Umide di Capitanata" e

IT9110038 "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n. 347, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 01-03-2010;

Di disporre

- la trasmissione, a cura del Servizio Assetto del Territorio, del presente provvedimento agli Enti ed Amministrazioni interessate;
- la pubblicazione del Piano del Pascolo con le allegare cartografie sul SIT-Puglia nella sezione Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 (http://www.sit.puglia.it/portal/portale_gestione_territorio).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



***Piano del pascolo
Per le Zone Umide Costiere
del SIC “Zone Umide della Capitanata”***

(Progetto LIFE+09 NAT/ITI000150)



Piero Magazzini

Dottore Agronomo, Pedologo

Vito Enrico Perrino

PhD in Science Ambientali

***Prodotto realizzato con cofinanziamento della Commissione Europea nell'ambito del progetto LIFE+ Natura 09/NAT/ITA/000150
- Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata - Azione A.4: Piano di
gestione del pascolo***

1. Introduzione

Il programma comunitario di finanziamento LIFE nasce nel 1992 per contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica comunitaria in materia ambientale e, in particolare per la conservazione della natura, per contribuire alla protezione degli habitat e delle specie interessate dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 79/409/CEE Uccelli selvatici che costituiscono, quindi, i documenti di riferimento anche per la partecipazione al programma finanziario.

A partire dal 2000 è stata individuata una linea specifica LIFE-Natura e ciò ha aumentato l'efficacia e l'efficienza dello strumento nel settore, dando rilievo inoltre all'importanza delle rotte migratorie e delle zone cuscinetto per la conservazione della biodiversità oltre che all'implementazione della tutela delle specie e degli habitat comunitari.

La proposta presentata dalla Regione Puglia, è stata denominata “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”.

Il progetto LIFE proposto dalla Regione Puglia ha lo scopo di realizzare una serie di azioni direttamente indirizzate alla conservazione di habitat prioritari in alcune aree del SIC IT9110005 “Zone umide della Capitanata”, e più precisamente:

- nella Riserva Naturale dello Stato “Frattarolo”;
- sulla foce del torrente Candelaro;
- sulle zone umide in località Ippocampo;
- sulle due costiere di Siponto.

Queste aree sono siti chiave per la conservazione ed il ripristino dei seguenti habitat:

- 1150* “Lagune costiere”;
- 1510* “Steppe salate mediterranee (Limonietalia)”
- 2250* “Dune costiere con *Juniperus* spp.”;
- 2270* “Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*”.

Lo scopo del progetto è conseguire un restauro ambientale globale dell'area di intervento ed aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla necessità di proteggere ed incrementare le zone umide costiere.

Il presente piano del pascolo rientra nel quadro della Azione A5 e riguardano una porzione del SIC “zone umide della Capitanata” che comprende la Foce del F. Candelaro e la porzione a monte della Palude di Frattarolo.

2. Inquadramento dell'area di progetto

Ai fini della redazione del piano pascolo è stata considerata l'area corrispondente alla zona prosciugata del lago Salso e della Palude Frattarolo. L'area scelta, che si estende su di una superficie complessiva di circa 787.0 ettari, è stata scelta sulla base sia delle indagini botaniche, che hanno individuato nell'area la predominanza di specie floristiche pabulari, sia sulla base delle indagini pedologiche e di attitudine dei suoli al pascolamento. In particolare, sulla base dei risultati attitudinali dei suoli, sé stata considerata l'area racchiusa dalle unità cartografiche comprese tra la 1 e la 12 incluse, che presentano valori attitudinali generalmente in classe S3, adatta al pascolamento, e classe S3, marginalmente adatta al pascolamento. Per i necessari approfondimenti si rimanda alle specifiche relazioni botaniche sui suoli.

A questo deve aggiungersi la considerazione che l'area costiera si presenta con una forte urbanizzazione e soggetta a intense coltivazioni ortive, quindi con poche superfici idonee ad un pascolo di tipo estensivo.



Fig. 1 – Area soggetta al piano pascolo (in rosso), rispetto all'intera area di progetto (in giallo)

3. *Approccio metodologico*

Il pascolo può assolvere pienamente alle molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad esso riconosciute solo se condotto in modo tecnicamente corretto. I sistemi vaganti o liberi non sono assolutamente adeguati a questo scopo. Solo piani di pascolamento razionali possono assicurare una buona alimentazione al bestiame (prelievi e qualità), il mantenimento o miglioramento della qualità foraggera delle cotiche, la loro integrità, elevata biodiversità vegetale e animale e la conservazione di uno spazio aperto e fruibile. Elemento centrale attorno al quale ruota l'organizzazione di un piano di pascolamento è l'indice di utilizzazione del pascolo, che può essere definito teoricamente a partire dal profilo floristico della vegetazione e dallo stato fisico del suolo. Carichi animali, organizzazione della mandria, disegno dei lotti pascolamento, tempi di permanenza e calendario di utilizzo devono dunque mirare al rispetto di questo parametro in ognuna delle varie tipologie vegetazionali che compongono la superficie foraggera dell'area.

In particolare l'area di studio presenta caratteri che, sia al momento attuale, ma soprattutto alla fine dell'intervento, alle "marais" e alle "bords de rivières" francesi, dove tradizionalmente è più sviluppata la tradizione del pascolo in aree umide a vegetazione prevalentemente alofita.

Facendo riferimento anche alle esperienze francesi, la zona si configura essenzialmente con due caratteri ben distinti, una localizzata nella porzione nord est e che sarà oggetto di interventi per il recupero a zona umida, e l'altra, posta a fianco del lago Salso, che ha caratteri più decisamente xerofili di pascolo asciutto.

Si deve inoltre considerare che l'attuale presenza di bestiame nella zona è rappresentata da alcune mandrie di bufale e da bestiame ovino. Quest'ultimo pascola abusivamente nell'area considerata.

I nostri interventi di pianificazione sono stati principalmente orientati alla gestione del pascolo bufalino in area umida e del pascolo misto bufalino e ovino nella zona più asciutta.

La stima del valore di un pascolo necessita anzitutto di valutare la quantità di foraggio disponibile.

L'approccio classico del piano di gestione del pascolo prevede alcuni obiettivi che sono:

- massimizzare i livelli di ingestione dell'animale;
- massimizzare il rendimento energetico della razione in termini di latte e carne;
- conservare o migliorare la qualità foraggera delle cotiche, preservandone la

biodiversità specifica;

- ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;
- recuperare eventuali fitocenosi degradate;
- salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico;
- contenere l'avanzata della brughiera e del bosco;
- limitare le interazioni con la fauna selvatica

Nella gestione multifunzionale del pascolo assume un ruolo cruciale l'indice di utilizzazione del pascolo, ossia la quota di biomassa utilizzata dagli animali rispetto alla disponibile. E' questo un valore che dipende dal carico di bestiame, dalla disponibilità, appetibilità e valore nutritivo del foraggio e dalle modalità di pascolamento.

Stabiliti gli indici ideali di utilizzazione per ogni tipologia di pascolo si possono fissare gli elementi del piano di pascolamento, quali il carico di bestiame teorico dato da:

$$CT = \frac{\text{biomassa} \times IUP}{\text{Fabbisogni nutritivi giornalieri} \times \text{giorni di monticazione}}$$

La formula esige la conoscenza della biomassa disponibile e dei fabbisogni Animali (per i bovini adulti si può generalmente si assume un fabbisogno giornaliero di 15 kg di s.s.).

L'approccio tradizionale per la pianificazione della gestione di un pascolo caratterizza quindi la biomassa disponibile attraverso la stima dell'altezza e della densità delle specie foraggere (erbacee, arboree ed arbustive), attribuendo un valore nutritivo o un "indice specifico" ad ogni specie foraggera. Il valore alimentare di un pascolo viene quindi calcolato dalla somma dei valori intrinseci di ogni alimento..

Applicare questo tipo di ragionamento ad uno spazio pastorale ben più eterogeneo, dove il metodo classico impone di suddividere il territorio in unità omogenee, significherebbe probabilmente creare un mosaico con decine di facies vegetali. Considerando poi che gli animali al pascolo sono in grado di consumare, giornalmente, più di 50 specie di piante, il modello classico non permette di ottenere una valutazione ragionevole. Anche perché i modelli tradizionali solitamente non considerano una delle caratteristiche che invece sono dominanti in questo tipo di ambiente pascolivo: la selezione degli alimenti da parte dell'animale.

Questa selezione viene fatta non solamente tra le specie o tra le diverse facies, ma anche all'interno della stessa specie, secondo gli organi presenti (rami, foglie frutti ecc.) e secondo la stagione, il che impedisce una attribuzione del reale valore intrinseco ad ogni pianta.

Quindi nelle comunità vegetali complesse le conoscenze ecologiche sulle dinamiche delle specie, trattandosi di modelli previsionali, non consentono di dare valutazioni corrette sulle risorse del pascolo.

E' perciò necessario che l'approccio in questi tipi di ambienti sia quello di modellizzare in termini di associazioni di specie o di considerare la presenza di marcatori (p. e. orchidee) che forniscano dati relativi al mantenimento della diversità floristica.

Prima del pascolo solitamente questi ambienti sono caratterizzati dalla presenza di numerose specie vegetali che, una volta percorse dagli animali, sono soggette al fenomeno dell'erosione della biodiversità, dove poche specie dominanti sottomettono tutte le altre.

Per evitare questo fenomeno di degradazione dell'ambiente, spesso irreversibile, è necessario che il piano di pascolamento metta a punto un modello demografico che tenga conto prima di tutto della motivazione alimentare degli animali, soprattutto in relazione alla diversa intensità di prelevamento tra le piante di specie diverse. Le esperienze dimostrano che gli animali hanno necessità di ingestione di materiali "grossi" (arbusti e graminacee a foglie larghe) e "fini" (dicotiledoni erbacee), quindi la conservazione di un buon ambiente di pascolo necessita la conservazione di una elevata variabilità di specie, erbacee ed arbustive. Per fare questo sarebbe però necessario osservare l'evoluzione del pascolo e delle vegetazione per più anni.

Non avendo la possibilità di osservare la dinamica del pascolo nel tempo, si provvederà a modellizzare l'area secondo i diversi "mosaici" vegetali presenti in funzione delle diverse tipologie di suolo e del loro rischio di erosione compattamento da pascolo, in modo da poter ottimizzare sia la tipologia del bestiame (ovino o bufalino) eventualmente studiando anche l'introduzione di nuove specie animali, il tipo di carico ottimale e il tempo di permanenza nei vari lotti che saranno definiti sulla base dei diversi "mosaici" suolo-vegetazione.

Il mosaico suolo-vegetazione ottenuto ha tenuto conto delle associazioni floristiche presenti, del loro volume di biomassa nelle diverse stagioni, in funzione di alcuni caratteri funzionali del suolo, essenzialmente sostanza organica, conducibilità elettrica, ESP, tenore in azoto totale. Tale relazione suolo-vegetazione permetterà di individuare la dinamica vegetale dell'area in funzione della variazione dei caratteri funzionali del suolo e, in ultima analisi, determinare l'intensità e la tipologia di pascolo che permetta la conservazione della biodiversità ambientale.

Il seguente schema permette di capire gli effetti della diversa intensità e tipologia di pascolo in ambiente meso-igrofilo dominato da alofite in relazione ad alcuni caratteri funzionali del suolo.

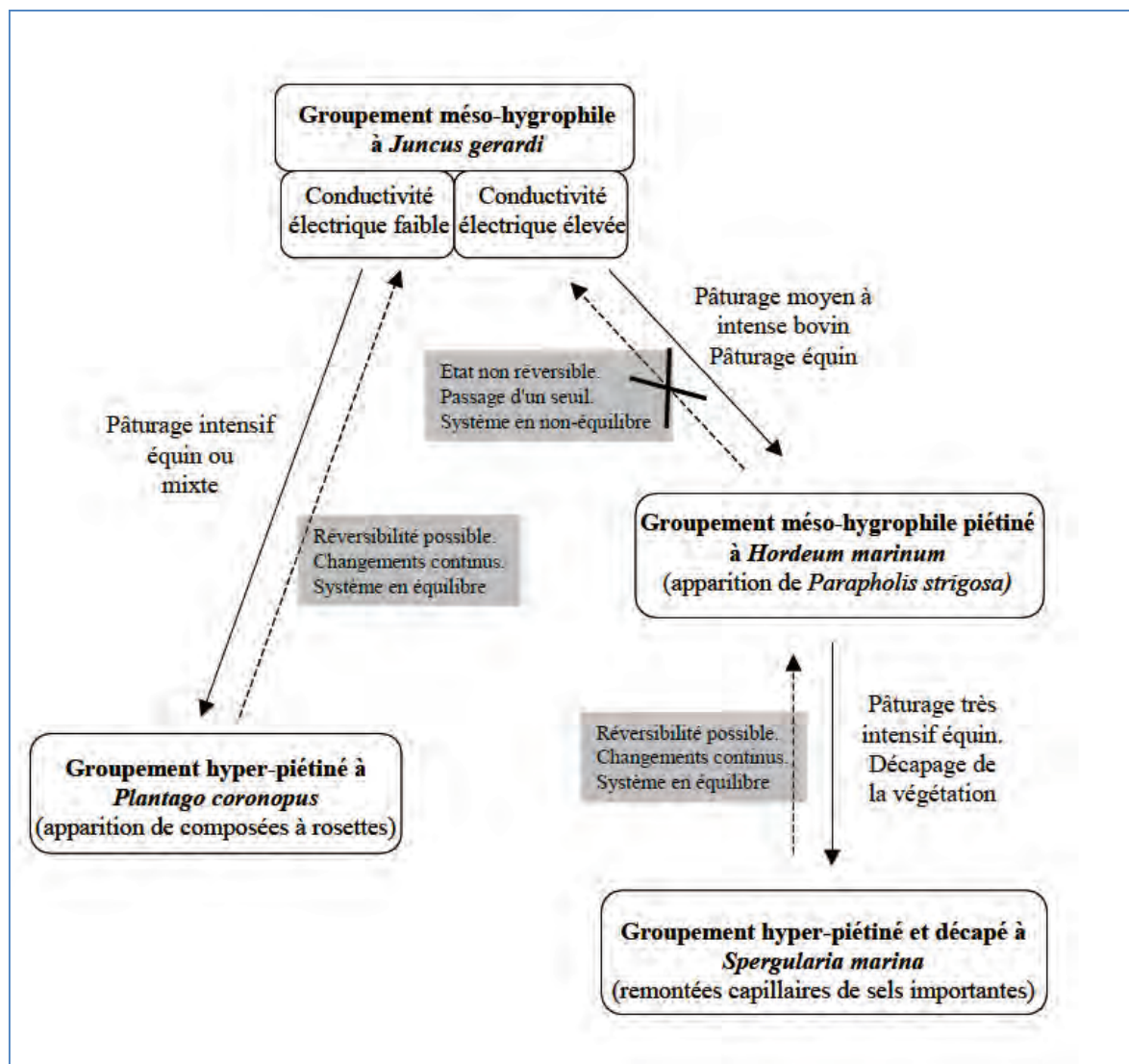


Figura 2 - Dinamica della comunità meso igrofila in risposta a diversi gradienti d'intensità del pascolo (da G. Loucougar, 2003).

4. Lo stato attuale del pascolo nell'area di progetto

I sopralluoghi di campo hanno consentito di individuare 3 tipologie di pascolo, caratterizzate sotto il profilo vegetazionale ed agronomico. E' stata accertata la presenza di pascolo bufalino e del pascolo ovino e caprino. Il pascolo bufalino occupa l'area più interna che risulta recintata con recinzione elettrificata a basso voltaggio, mentre il pascolo ovino e caprino è stato osservato, nell'area in oggetto, solo in una limitata area, che coincide con la porzione centrale della stessa, estendendosi dalla rete elettrificata fino alla SS 159 (Fig. 5). La vegetazione che si sviluppa dalla strada fino al mare non è interessata dal passaggio del pascolo e risulta la meglio conservata in termini di biodiversità vegetale.

Attualmente non esiste una gestione del pascolo e gli animali, potendo circolare liberamente nell'area, tendono a scegliere le specie più appetite, che sono recise ripetutamente e spesso in fase precoce, a danno dei ricacci e della fase riproduttiva. Le piante indesiderate vengono invece consumate solo in parte e successivamente, quando hanno già accumulato sufficienti scorte al colletto e nelle radici e hanno già prodotto i semi. Occorre considerare inoltre l'azione di veicolamento e diffusione tramite le feci e gli zoccoli dei semi delle specie dannose e di scarso interesse conservazionistico.

La superficie con pascolo bufalino, conta circa 400 capi di bestiame, ed è costituita in prevalenza da tipologie di vegetazione, alcune delle quali di un certo interesse ai fini conservazionistici, che tuttavia presentano un corteggio floristico poco rappresentativo a causa del rapporto negativo tra superficie pascolata e numero di capi.

L'area che si estende dalla battigia fino alla SS 159 è quella con maggior grado di biodiversità vegetale, anche se la serie dunale risulta gravemente compromessa a causa dei rimaneggiamenti e spianamenti (effettuati con mezzi meccanici) per facilitare la fruizione ai fini turistici.

Da interviste con gli allevatori, effettuate in loco, è risultato che l'area 3 è, soprattutto nella porzione nord, interessata da pascolo bufalino con circa 400 capi di proprietà di un unico allevatore che ha l'azienda al margine ovest dell'area e conduce le bestie al pascolo tramite due accessi posti al limite nord-est e nord-ovest dell'area di progetto.

Il pascolo viene effettuato in maniera estensiva, nel periodo compreso tra marzo ed ottobre, senza alcun tipo di gestione né turnazione delle aree interessate dal pascolo, con i bufali che pascolano liberamente nell'area scegliendo, di volta in volta, le zone con il foraggio migliore.

L'abbeverata avviene utilizzando gli invasi naturali di acqua stagnante che permangono per quasi tutta la stagione del pascolo, con qualità dell'acqua decisamente scarsa, soprattutto in merito al contenuto in Sali solubili che risulta sempre piuttosto elevato.

Il pascolo ovino e caprino, effettuato prevalentemente nell'area 1 e nell'area 2, è di tipo prevalentemente abusivo. Non avendo potuto rintracciare l'allevatore o gli allevatori che utilizzano tali pascoli, non abbiamo dati certi sulla consistenza dei capi ovini e sulla loro permanenza nell'area. Si può comunque affermare che questi tipo di pascolo provoca, anche in relazione ad un minor numero di capi di bestiame, un impatto meno intenso rispetto a quello bufalino che si traduce in un migliore stato di conservazione della componente vegetale.

Ne deriva, pertanto, che un elemento cruciale per la caratterizzazione ecologica è la presenza, nell'ambito dell'area di studio, di tre distinte aree rispetto al pascolo (Fig. 5):

- a) Zona (1) estesa dal mare fino all'entroterra dove il pascolo è assente;
- b) Zona (2) intermedia con pascolo prevalentemente ovino e caprino;
- c) Zona (3) recintata (con rete elettrica) con pascolo prevalentemente bufalino

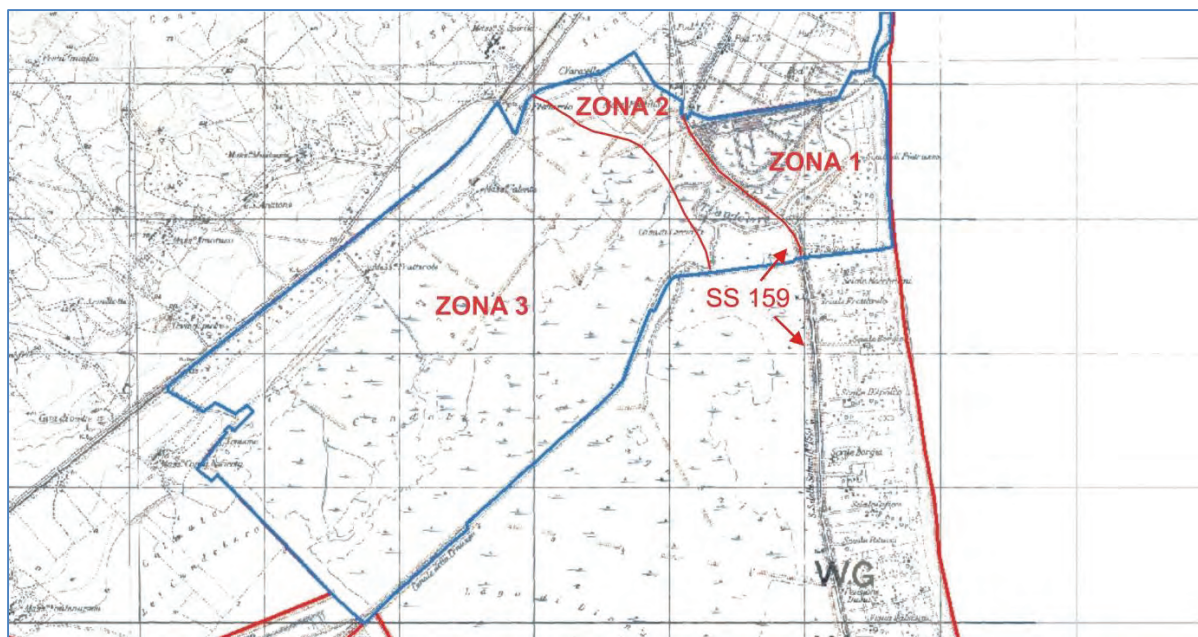


Fig. 3 - Ripartizione dell'area in funzione del pascolo.

Nella zona 1 i rilievi, rispetto a quelle pascolate (zone 2 e 3), mostrano una maggiore biodiversità vegetale, che si traduce nella presenza di più tipologie vegetazionali ed habitat ai sensi della Direttiva 92/43 EEC. In particolare nella zona 3, la pressione del bestiame bufalino avvantaggia poche specie, alcune delle quali abbondanti e particolarmente ricercate come *Sonchus maritimus* e *Paspalum distichum*, altre come *Juncus acutus*, *Juncus maritimus* e *Tamarix africana* vengono puntualmente evitate in quanto tossiche e/o non commestibili. In microaree in cui mancano le specie erbacee maggiormente appetite, i bufali spostano le loro preferenze verso le foglie di alcune grosse monocotiledoni, come *Phragmites australis* e *Typha angustifolia*, con livelli di pressione che risultano, talvolta, piuttosto elevati. Si tratta comunque di tipologie vegetazionali (*Phragmitetum australis* e *Thyphetum angustifoliae*) non costituenti habitat ai fini della Direttiva 92/43 CEE.

5. La flora pabulare

L'elenco floristico, derivato principalmente dai rilievi vegetazionali, ha consentito di osservare alcune specie di interesse conservazionistico, localizzate soprattutto nella zona 1. *Asparagus officinalis* L., rilevata anche nell'area del pascolo bufalino, è specie poco documentata in ambito regionale. *Melilotus albus* Medik. è specie subcosmopolita, che in Puglia è stata segnalata per la prima volta da Beccarisi et al. (2007) nella Penisola Salentina e, poi, riconfermata nel settore nord-occidentale della Puglia, presso Celenza Valfortore, Carlantino e San Marco la Catola (Foggia) (E.V. Perrino, dat. ined.). Questa fabacea, l'unica del genere *Melilotus* a fiori bianchi, è da riferire all'*Hordeion leporinii*, alleanza che riunisce tipologie di vegetazione ruderali e nitrofile dei bordi strada, come osservato anche a Frattarolo. *Puccinellia festuciformis* (Host) Parl. subsp. *convoluta* (Hornem.) Hayek è specie rara (Pignatti, 1982) rilevata prevalentemente nei salicornieti a *Sarcocornia alpini* (Lag.) Rivas-Martínez All. (All. *Sarcocornion alpini*). *Triglochin bulbosum* L. subsp. *barrelieri* (Loisel.) Rouy (in Italia manca la sottospecie nominale), rappresenta

probabilmente il taxon di maggiore interesse rilevato. Questa juncaginacea forma buoni popolamenti nei salicornieti della zona 1.



Fig. 4 - *Triglochin bulbosum* L. subsp. *barrelieri* (Loisel.) Rouy



Fig. 5 - *Asparagus officinalis* L.

Le specie pabulari (consumate dal bestiame) e parzialmente pabulari (consumate solo parzialmente dal bestiame), sono numerose (indicate con un asterisco in ciascuna tabella fitosociologia) e costituiscono la vegetazione erbacea pastorale (cotico erboso) che dovrebbe essere una risorsa primaria rinnovabile, in grado di assicurare la protezione del suolo, un buon grado di biodiversità e l'accumulo di sostanza organica utile al mantenimento della fertilità. Tra le specie pabulari più gradite dal bestiame bufalino, sono da rilevare *Sonchus maritimus* L. subsp. *maritimus* e *Paspalum distichum* L., entrambe da considerare parzialmente pabulari.

Sonchus maritimus L. subsp. *maritimus* è una asteracea appartenente al genere *Sonchus* (grespino), che include molte specie eduli anche per l'uomo (*Sonchus asper*, *S. oleraceus*, *S. tenerrimus*) tutte presenti nell'area indagata, che predilige ambienti umidi marittimi (soprattutto paludi subsalse). Il grespino marittimo è una alofita che fiorisce (fiori gialli) nel periodo tardo estivo, da giugno a settembre, per cui gli acheni (semi) maturano nel periodo autunnale. I rilievi hanno evidenziato che il periodo di antesi (periodo primaverile) è la fase fenologica preferita dal bufalo, per cui molti individui non arrivano a fiorire tanto meno a fruttificare. Pertanto, è possibile che la forte copertura della specie (in alcune microaree) sia favorita: 1) dal fatto che si tratta di una emicriptofita (specie perenne) che gli consente di sopravvivere al condizionamento imposto dal pascolo, anche senza portare a termine il proprio ciclo vegetativo, diversamente da molte terofite, comprese molte specie congeneri, il cui ciclo annuale rappresenta un limite adattativo a questa pressione; 2) probabile maggior grado di tolleranza rispetto ad altre specie erbacee che evidentemente soffrono maggiormente tale condizionamento; 3) non è da escludere una risposta geografica che favorirebbe l'arrivo di semi (achen) maturi dalla zona 1 della stessa Palude (dove il pascolamento è assente), grazie ai venti settentrionali, sempre dominanti in ambiente mediterraneo, che muovendosi verso sud-est, incontrerebbero la zona 3.

Paspalum distichum L. è una poacea stolonifera alta 10-60 cm, provvista di culmi eretto-prostrati, che fiorisce da luglio a settembre con due racemi terminali lunghi 2-8 cm. In Italia è presente in tutte le regioni, con esclusione di Valle d'Aosta e Trentino alto Adige (Conti et al. 2005). E' entità alloctona che forma

praterie perenni dense, prostrate, quasi monospecifiche, sempre in mosaico con altre tipologie di vegetazione spesso arbustive, soprattutto quelle riferite a *Juncion maritimi*. *Paspalum distichum* L. costituisce fonte di approvvigionamento generalmente nella fase giovanile della pianta, come osservato anche a Frattarolo. La pressione del pascolo favorisce la diffusione di questa specie, in quanto determina l'eliminazione di altre *specie competitive*, mentre il *panico acquatico* grazie al suo adattamento, è una *geofita con rizoma stolonifero*, sopravvive.

Anche *Asparagus officinalis*, specie rara in ambito regionale, è specie pabulare che, a Frattarolo, diventa rarissima nell'area a pascolo bufalino (zona 3), sopravvivendo con piccoli popolamenti nella zona 2.

Le altre specie pabulari sono riportate con un asterisco nell'elenco floristico (appendice 1 della relazione botanica).



Fig. 6 - *Paspalum distichum* L.



Fig. 7 - *Sonchus maritimus* L. subsp. *maritimus*

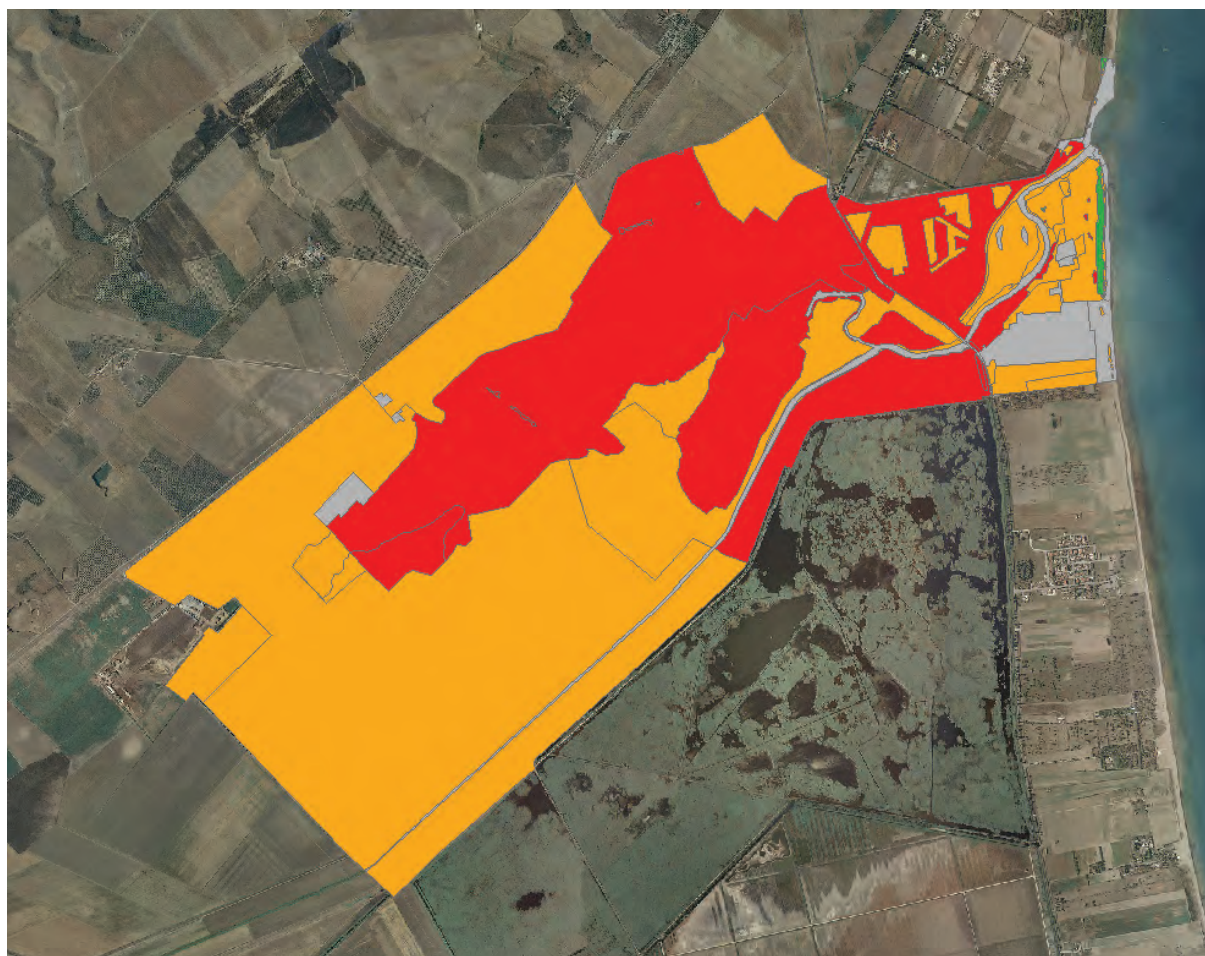


Fig. 8 – Distribuzione dell'appetibilità delle specie rilevate nella zona di progetto – Verde; molto appetite, arancio, moderatamente appetite;; rosso, scarsamente appetite

6. L'attitudine dei suoli al pascolamento bovino e ovino

Ai fini di mettere in relazione l'analisi botanica delle specie floristiche presenti, specie quelle pabulari, che le tipologie dei suoli, è stata elaborata una attitudine dei suoli al pascolamento, separando le due tipologie di pascolo, quello bufalino/bovino e quello ovino/caprin.

I dettagli dell'elaborazione di soil suitability, che qui riportiamo sinteticamente, sono riportati nella relazione pedologica.

La metodologia della valutazione attitudinale (land suitability) è stata messa a punto dalla F.A.O., intorno agli anni settanta, con l'obiettivo di stabilire una metodologia di valutazione per singole colture. Essa si basa sui seguenti principi:

- l'attitudine del territorio deve riferirsi ad un uso specifico;
- la valutazione deve confrontare vari usi alternativi;
- l'attitudine deve tenere conto dei costi per evitare la degradazione del suolo;

· la valutazione richiede un approccio multidisciplinare.

Alla base del metodo è posto il concetto di "uso sostenibile", cioè di un uso in grado di essere praticato per un periodo di tempo indefinito, senza provocare un deterioramento severo o permanente delle qualità del territorio.

Una volta definite le esigenze colturali e vegetazionali della coltura da valutare o dell'utilizzazione prevista, nello specifico quella relativa alla sostenibilità ed attitudine dei suoli al pascolamento, si possono elaborare le tabelle di rating che forniranno, sulla base dei caratteri vegetazionali e delle esigenze colturali delle singole specie, valori di riferimento relativi alle esigenze climatiche, morfologiche, idrologiche e pedologiche definendo 5 classi di potenzialità d'uso dei suoli:

S1 – Adatto, con valori di rating tra 85 e 100

S2 – Moderatamente adatto, con valori di rating tra 60 e 85

S3 – Poco adatto, con valori di rating tra 40 e 60

N1 – Temporaneamente inadatto, con valori di rating tra 25 e 40

N2 – Permanentemente inadatto, con valori di rating tra 0 e 25

I risultati delle elaborazioni del data base contenente i dati rilevati, quelli analitici e i dati da pedofunzione, forniscono una carta tematica di attitudine al pascolamento dei suoli presenti nell'area, indicando quali aree sono maggiormente idonee meno, oltre a indicare eventuali fragilità ambientali e pratiche conservative necessarie o consigliate. Lo schema generale delle elaborazioni attitudinali è riportato nella figura che segue.

La carta di attitudine ha lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili e prontamente comprensibili dal punto di vista della sostenibilità, consentendo la salvaguardia dei suoli e della vegetazione più vulnerabile, preservandoli da altri usi.

I principi generali riportati in questo paragrafo fanno riferimento alle linee guida della FAO (1991), impostate sui concetti di base comuni a tutti i tipi di valutazione (FAO, 1976). Tali principi generali, riferiti al pascolo estensivo, sono stati ritenuti validi anche per il pascolo nell'area di progetto, anche se riferita ad una realtà locale del tutto particolare (pascoli salati, aree impaludate, ecc.).

Rispetto ad altri tipi di valutazione attitudinale dei suoli, per quella relativa al pascolo assumono rilevanza alcune considerazioni specifiche:

- all'intensità dell'allevamento, da quello estensivo, di tipo brado, a quello più intensivo, corrispondono requisiti territoriali diversi;
- l'intensità del rilevamento pedologico e della conseguente valutazione del territorio è in questo caso più bassa rispetto a quanto solitamente richiesto per gli usi intensivi;
- la valutazione per il pascolo deve considerare sia il livello di produzione primaria, riferito alla capacità del pascolo di produrre foraggio, sia quello di produzione secondaria, riferito ai prodotti dell'allevamento;

- la pianificazione del numero di capi pascolanti nel tempo per unità di superficie (carico di bestiame), può variare in funzione della quantità di foraggio disponibile nello spazio e nel tempo;
- i capi di bestiame hanno necessità alimentari (cibo ed acqua) relativamente costanti nelle diverse stagioni.

Pertanto, per tutti i tipi d'utilizzazione a pascolo, devono essere considerati quattro gruppi di requisiti territoriali, relativi a:

- crescita e composizione della flora pabulare, al livello di produzione primaria;
- tipo d'allevamento (specie, razza, ecc.), al livello di produzione secondaria;
- caratteri territoriali che influenzano l'allevamento;
- conservazione del territorio attraverso una gestione sostenibile del pascolamento

Fattori che influenzano la crescita della flora pabulare

I fattori che influenzano la crescita della flora pabulare sono riconducibili alle condizioni climatiche (radiazione solare, temperatura, umidità, gelo), alle condizioni pedologiche (drenaggio ed aerazione, contenuto in nutrienti, radicabilità, salinità, sodicità, tossicità), a quelle ambientali (incendio ed inondazione) ed al potenziale genetico della vegetazione spontanea. Le condizioni climatiche possono essere stimate attraverso l'analisi della radiazione totale, delle ore d'insolazione, della pendenza, dell'esposizione, dell'altitudine, della classe climatica, delle medie annuali e stagionali e dei valori estremi di precipitazioni, temperature ed evapotraspirazione. Particolare attenzione andrà posta sulla possibilità di gelate precoci o tardive. Le condizioni pedologiche possono essere stimate attraverso l'analisi di caratteri morfologici del suolo (rocciosità, pietrosità, spessore, presenza d'orizzonti limitanti, tipo d'orizzonti), caratteri fisici del suolo (tessitura, struttura, consistenza, velocità d'infiltrazione, permeabilità, capacità di ritenzione idrica) e caratteri chimici del suolo (pH, cationi scambiabili, saturazione in basi, capacità di scambio cationico, carbonio organico, azoto, fosforo disponibile, potassio scambiabile ed altri nutrienti, microelementi, conduttività elettrica dell'estratto di saturazione, contenuto in sali solubili, grado di saturazione in sodio del complesso di scambio, eccesso di alluminio, carbonato di calcio, gesso ed altre sostanze tossiche).

Fattori che influenzano la conservazione

I fattori che influenzano la conservazione sono: il rischio d'erosione, la tolleranza del suolo al calpestamento e la tolleranza della vegetazione alla degradazione. Il rischio d'erosione può essere stimato in funzione delle seguenti caratteristiche: intensità delle piogge, pendenza, lunghezza del pendio, erodibilità del suolo, tasso di copertura vegetale ed eventuale presenza di movimenti di massa. Per quanto concerne la tolleranza del suolo al calpestamento, i caratteri da prendere in considerazione nella stima sono: la tessitura del suolo, la classe di drenaggio e la stabilità strutturale. La tolleranza della vegetazione alla degradazione può essere stimata in funzione del tipo e delle condizioni della vegetazione stessa.

Fattori che influenzano la crescita

I fattori che influenzano la crescita sono: la disponibilità di foraggio e d'acqua potabile, le limitazioni climatiche, l'accessibilità. La disponibilità d'acqua potabile può essere stimata in funzione delle seguenti caratteristiche: surplus o deficit idrico, variabilità delle precipitazioni, presenza e regime di sorgenti e corsi d'acqua, idrologia sotterranea, profondità della falda, presenza di acquiferi e qualità dell'acqua potabile.

Suitability al pascolo bovino e bufalino			Suitability al pascolo ovino e caprino		
Unità cartografica	Classe di suitability	Fattori limitanti	Unità cartografica	Classe di suitability	Fattori limitanti
1	S3	vsf	1	S3	v
2	S2	vf	2	S2	vf
3	S2	vsf	3	S2	vf
4	S3	visf	4	S3	visf
5	S3	vsf	5	S3	vsf
6	S3	vis	6	S3	vis
7	S3	is	7	S3	is
8	S3	vis	8	S3	vis
9	N1	isf	9	N1	if
10	N1	vsf	10	S3	vsf
11	N2	visf	11	N1	visf
12	N2	visf	12	N2	visf

Tab. 1 – Classi di potenzialità d'uso dei suoli al pascolo per i suoli dell'area considerata nel piano del pascolo

Dalla cartografia sopra riportata risulta evidente che tutta l'area costiera attualmente oggetto di coltivazione (seminativi o colture in pieno campo), risulta permanentemente o temporaneamente inadatta sia al pascolo bovino che ovino, mentre l'area della "palude Frattarolo" risulta per la gran parte in classe S3 – marginalmente adatta al pascolo ed in classe S2 – adatta al pascolo, ad esclusione di alcune aree maggiormente depresse che, per problemi essenzialmente legati al drenaggio interno ed esterno, risultano temporaneamente inadatte, ma che potrebbero essere suscettibili di miglioramento nel caso di ripristino del drenaggio.

E' inoltre interessante notare che l'area con maggiore vocazione al pascolo (S2 – adatta), localizzata nella porzione nord dell'area di progetto, risulta anche essere la zona maggiormente sfruttata per il pascolamento bufalino attuale.

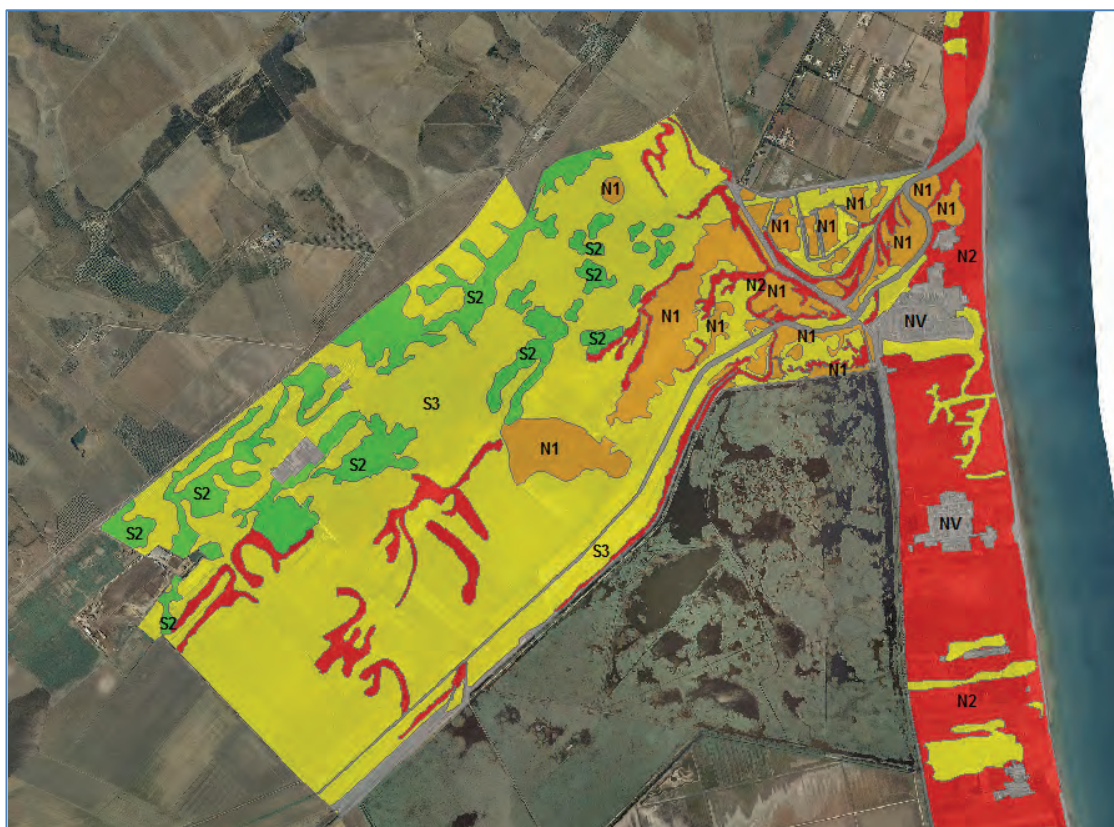


Fig. 9 – Attitudine dei suoli al pascolamento bufalino /bovino nell'area oggetto del piano pascolo



Fig. 10 – Attitudine dei suoli al pascolamento ovino e caprino nell'area oggetto del piano pascolo

7. Il piano del pascolo

Il presente piano del pascolo, in considerazione delle caratteristiche floristiche emerse dall'analisi botanica, si è concentrato sul pascolo bufalino, che ha peculiarità che meglio si adattano all'ambiente ed alle specie vegetali presenti rispetto al pascolo ovino, che inciderebbe invece in maniera significativa sulla conservazione delle specie vegetali di pregio.

A questo si aggiunge che nell'area di progetto esiste già una mandria di bufali della consistenza di circa 400 capi, dei quali 200 in lattazione con una produzione media giornaliera nella media, pari a circa 8-10 lt di latte a capo. Attualmente l'allevatore non effettua alcun tipo di gestione del pascolo, che viene effettuato da marzo ad ottobre, lasciando alle bufale il compito di scegliere ogni volta la zona di pascolo.

Caratteristiche del bufalo

Il tipo di bufalo allevato in Italia ha caratteristiche di rusticità e produttività del tutto particolari, tanto da poter essere definito BUFALO ITALIANO. La domanda di latte bufalino per la produzione di formaggi (mozzarella e provola affumicata) è in costante ascesa e il latte di bufala non è soggetto a limitazioni o quote di produzione previste invece dalla CE per il latte bovino, la cui produzione è eccedentaria nella Comunità.

Bufali e bovini sono simili per quanto riguarda l'aspetto generale e il carattere scheletrico delle 13 paia di coste. Appaiono però più tozzi e con il tronco più largo e alto. A differenza dei bovini, non hanno giogaia nella parte inferiore del collo, presentano la fronte convessa e diversa forma delle corna. Nei tori i testicoli sono aderenti al ventre e non pendenti.

Pelo scarso e pelle (quasi nuda) più spessa e coriacea di quella del bovino, più ricca di ghiandole sebacee (pelle untuosa al tatto) e limitate ghiandole sudoripare. Per questa ultima particolarità i bufali si proteggono dalla calura guazzando nell'acqua e coprendosi di fango.

La colorazione della pelle è nera con tendenza al rossiccio o grigio ardesia (più chiara sul ventre). Gli zoccoli sono appiattiti e allargati alla base, facilitando l'avanzamento nei terreni paludosi.

il dimorfismo sessuale è poco spiccato. Il maschio, in genere più tozzo e con il tronco più largo e più alto, raggiunge un peso di 7-8 quintali; le femmine mediamente i 5 quintali, con eccezioni di 6-6,5.

La durata media della gravidanza è di 316 giorni (da 312 a 321 giorni) e l'età media al primo parto si aggira sui 36-38 mesi. I bufalotti alla nascita pesano mediamente 38-39 kg (maschi) e 35-36 kg (femmine). Notevole durata della carriera produttiva (fino a 18-20 anni e fino a 15 lattazioni).

Fabbisogni

I fabbisogni di una specie variano in funzione di molti fattori come ad esempio l'attitudine, la capacità produttiva e il clima. In merito a quest'ultimo fattore, ad esempio, soggetti appartenenti a specie originarie da zone calde reagiscono diversamente da quelli originari da zone temperate allorché devono interagire con temperature rigide. In particolare l'energia digeribile, quella metabolizzabile e quella necessaria al mantenimento del calore corporeo risentono delle influenze ambientali mentre l'energia netta per le varie produzioni resta, ovviamente, immutata. Quanto più si modifica l'omeostasi di una specie in funzione delle alte o delle basse temperature tanto più variano i fabbisogni.

Il bufalo è originario delle zone tropicali e attualmente oltre il 90% dei capi allevati è presente tra i due tropici dove umidità relativa e temperature (difficilmente al di sotto dei 18 °C) sono alte, il periodo invernale-primaverile è secco mentre quello estivo autunnale è di solito caldo e piovoso. Grazie a questa sua origine, le alte temperature ambientali, a differenza di quanto si verifica per le razze bovine europee, non interferiscono con la sua omeostasi e con il suo benessere.

A grandi linee si può affermare che la dieta del bufalo alle nostre latitudini è solitamente costituita da essenze pabulari. Nel nostro caso in particolare, il fieno e gli insilati generalmente sono poco impiegati in quanto la loro produzione coincide con la stagione delle piogge e quindi con condizioni climatiche che non favoriscono l'insilamento e l'essiccazione dei foraggi. L'impiego dei concentrati, d'altra parte, risulta sporadico per motivi economici ed i regimi dietetici pianificati, fatta eccezione per poche aziende, sono rari anche per la bassa professionalità degli addetti.

Secondo Bartocci et al. (2000) con diete a diverso rapporto foraggio concentrato è sempre il bovino a digerire meglio la fibra grezza nonostante che il bufalo presenti una maggiore capacità ruminale cui fa riscontro, tuttavia, una minore lunghezza dell'intestino nei confronti del bovino. E' da considerare quindi, che la differente capacità di utilizzazione dei foraggi - tra bufalo e altri ruminanti - sia di scarsa importanza nella pratica del razionamento in quanto all'aumentare del livello produttivo è necessario ridurre l'incidenza dei componenti fibrosi. Perciò, se si deve fare il confronto tra bovino e bufalo si deve tenere conto, per quanto finora riferito, del loro adattamento alle caratteristiche ambientali, della coincidenza tra fotoperiodo - attività riproduttiva e rigoglio vegetativo delle pabulari ed in particolare delle foraggere spontanee.

Nell'area di progetto, gli animali scarsamente produttivi adeguano la produzione alle disponibilità alimentari fornendo normalmente prestazioni al di sotto delle loro già basse capacità mentre quelli più produttivi, soprattutto nella prima fase di lattazione e nel caso in cui la dieta e/o il pascolo non dovesse apportare i nutrienti di cui essi necessitano, cercano di mantenere la loro produzione utilizzando le proprie riserve.

Se si corregge il latte bufalino con la formula $(\text{grasso (g)} - 40) + (\text{proteine (g)} - 31) * 0.01155 + 1$ * kg di latte prodotto) di Di Palo (1992) che lo riporta allo stesso tenore calorico del latte bovino standard (4% FCM = 740 kcal o 3.1 MJ con 4% di grasso, 3,1% di proteine) si ottiene un latte (ECM) con le caratteristiche riportate in Tabella 2

Dal confronto tra la composizione chimica dell' FCM 4% con quello ECM emerge che quest'ultimo è caratterizzato da un più basso tenore in proteine (26,47 vs 31,0 g, rispettivamente) e P (0,9 vs 0,7). Ne consegue che:

- a parità di energia prodotta con il latte, di peso vivo e di assunzione giornaliera di sostanza secca, la bovina necessita di una dieta caratterizzata da un più alto tenore in proteine e P;
- a parità di tenore proteico della dieta la bufala produce la stessa quantità di proteine, una maggiore quantità di Ca (mediamente > 15%) e una minore quantità di P (< 8%);
- a parità di energia endogena o esogena la bovina produce più proteine con il latte (> 17%).

Composizione del latte	4% FCM Bovino	Latte di Bufala	ECM Bufala
kcal /kg	740	1258	740
MJ /kg	3.13	5.26	3.13
Proteine (g/kg)	31	45	26.47
Lipidi (g/kg)	40	87	51.18
Lattosio (g/kg)	48	48	28.16
Ca (g/kg)	1.2	2.0	1.18
P (g/kg)	0.9	1.2	0.71
kcal/g proteine/kcal/g proteins	23.9	28	28
Fabbisogni/kg latte			
Proteine grezze (g)/ CP (g)	85	123	73
PDI * (g)	48	70	41
UFL **	0.44	0.74	0.44
NEL (MJ)	3.13	5.26	3.13
Ca (g)	3.5	5.80	3.43
P (g)	1.7	2.3	1.33

*PDI =Proteine digeribili intestinali.

** UFL = NEL 1700 kcal o/or NEL 7.11 MJ

Tabella 2 – Composizione del latte bovino e bufalino e fabbisogni

Da quanto sopra si può quindi ottenere il fabbisogno energetico di mantenimento ed il fabbisogno produttivo.

Fabbisogno di mantenimento

$$UFL = 0.83 \times Kg \text{ di peso vivo (da aumentare del 10\% nel caso di stabulazione libera)}$$

Fabbisogno di produzione

$$UFL = 0.74 \times \text{litro di latte normalizzato (LBN)} \quad (1Kg \text{ di LBN} = 1.681 Kg \text{ di ECM})$$

Nella pratica del razionamento nella bufala italiana vengono utilizzati per il mantenimento i fabbisogni suggeriti dai francesi per la vacca da latte che sono pari a UFL 1.4 + UFL 0,6 per ogni 100 kg di peso vivo (Zicarelli L., 1990, Proto, 1993, Di Lella T., 1997). Questi valori vanno accresciuti di quantità di UFL che dipendono:

- 1) dall'energia occorrente per la deambulazione che varia in funzione dello spazio a disposizione;
- 2) della gerarchia che esiste nei gruppi e quindi della competitività e dell'aggressività che esercitano alcuni soggetti a scapito di altri (sarà tanto maggiore quanto maggiore è la differenza di età nella mandria);
- 3) dall'utilizzo o meno del pascolo;

4) dal management e quindi del rapporto uomo animale.

Il calcolo tiene conto del peso di foraggio inteso come Sostanza Secca (SS), la cui ingestione di attesta intorno al 2.5 - 3% del peso vivo.

Quindi, per una femmina di circa 5 Q.li, il consumo di sostanza secca risulta pari a 12 – 15 Kg/giorno di sostanza secca.

Non avendo disponibilità di dati diretti sulla produttività e sulla utilizzabilità delle specie alofite delle zone umide, si fa riferimento dati derivati dalla letteratura, che indica anche il carico di bestiame bovino/bufalino ad ettaro:

	Produzione mensile kg/SS/ha/mese			Carico di bovini accettabile (capi/ha/mese)		
	Primavera	Estate	Autunno	Primavera	Estate	Autunno
Formazione a Arthrocnemum	50-100	20-40	5-10	0.17-0.33	0.06-0.13	0.02-0.03
Formazioni miste alofite e salicornia	300-400	150-250	50-100	1 – 1.3	0.5 – 0.8	0.17 – 0.33
Phragmitetum	250-600	100-250	150-300	0.8 -2.0	0.3 – 0.8	0.5 – 1.0
Scirpetum	400 - 700	30 - 150	0 - 10	1.3 – 2.3	0.1-2.3	0.0-0.03

Tabella 3 – Produzione di sostanza secca e carico bovino accettabile per le piante

Da quanto sopra si evince che il carico bufalino dovrà essere modulato sulla base delle specie pabulari presenti e sulla loro produttività, suddividendo il territorio pascolato in lotti che permettano una diversificazione del carico e dei tempi di permanenza.

Calcolo del carico di bestiame e gestione del pascolo

Per migliorare la gestione del pascolo, si suggerisce di suddividere l'area di progetto, che ha una superficie lorda di circa 1007 ettari in 13 particelle, definite sulla base della accessibilità, della composizione botanica e dell'attitudine dei suoli al pascolo bufalino. Dal calcolo del carico è stata inoltre esclusa la particella 13 in quanto interessata da intensa antropizzazione e con accessibilità difficile al pascolo bufalino. E' stata inoltre ridotta la superficie lorda di ogni particella del 10%, considerata come superficie media occupata da tare (viabilità, argini, canali, fabbricati). La superficie netta risultante utilizzabile per il pascolo è pari a 915.4 ha.



Fig. 11 – Proposta di suddivisione dell'area di progetto in lotti di pascolamento

Ogni particella ha dimensioni, suoli e composizione floristica diversa, e dovranno essere protette da recinzioni temporanee adeguate a contenere il bestiame durante l'intero periodo del turno di pascolo.

Particella	Superficie lorda ha	Superficie netta ha
1	96.4	87.6
2	116.9	106.3
3	119.7	108.8
4	78.3	71.2
5	54.7	49.8
6	87.3	79.4
7	76.1	69.2
8	72.0	65.5
9	69.0	62.8
10	66.6	60.6
11	37.4	34.0
12	59.3	53.9
13	73.0	66.3

Tabella 4 – Superfici lorde e nette delle particelle di pascolo

Considerato che la durata attuale del pascolo è pari a circa 8 mesi, per un totale di 270 giorni da marzo ad ottobre,. La durata della permanenza del bestiame nelle singole particelle sarà poi diversificata sulla base delle dimensioni, della composizione floristica, della appetibilità e delle condizioni dei suoli, come riportato in tab. 5.

La formula utilizzata per il calcolo del carico teorico è la seguente, dove il numero di animali per gli ettari disponibili sarà dato da:

$$n. \text{ animali} = \frac{UBA \text{ specifico capi ha mese} \times \text{superficie ha}}{30 \text{ gg}} \times \text{giorni di pascolo}$$

Il calcolo dell'UBA specifico (Unità di Bovino Adulto) è stato eseguito facendo riferimento ai dati riportati in tabella 3 non considerando quanto riportato nel Regolamento Regionale della Regione Puglia del 30 Dicembre 2013 : "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia", dove si indicano Unità di Bovino Adulto definite pari a 1 UBA ogni 2ha di superficie per anno.

Questo in relazione ai fini conservativi e alla fragilità dell'ambiente nell'area di progetto, che non sopporterebbe carichi di bestiame elevati se non danni rilevanti quali la decisa riduzione delle biodiversità vegetale, compattamento del suolo, ecc.

Anche in considerazione di questo, il calcolo del carico massimo di bestiame è stato ridotto del 30% rispetto alla formula originale, in modo da ridurre al massimo l'impatto del pascolo sull'ecosistema

I risultati del calcolo del carico di bestiame e dei tempi di turnazione sono ripostati nella tabella che segue, che contiene anche indicazioni relative alle pratiche gestionali consigliate e sconsigliate.

Particella	Superficie netta ha	Uso del suolo prevalente e vegetazione naturale dominante	Suoli dominanti	Giorni pascolo max	Carico bufalino massimo Capi/particella			Pratiche gestionali consigliate e sconsigliate
					Primavera	Estate	Autunno	
1	87.6	Seminativo con vegetazione a Stellarietea mediae	UC 1, 2 e 6 Lithic Haploxerolls, fine loamy, mixed, thermic e Typic Calcixererts, coarse silty, mixed, thermic e Aquic Haploxererts, fine, mixed, thermic	42	98	49	40	Favorire la diffusione di Sonchus maritimus e di Paspalum distichum maggiormente appetibili Ridurre le superfici a seminativo Evitare il pascolo durante il periodo estivo a causa della scarsa copertura erbacea Evitare le lavorazioni profonde per la presenza di substrati compatti e accumuli di carbonati secondari
2	106.3	Seminativo con vegetazione a Stellarietea mediae	UC 6 e 8 Aquic Haploxererts, fine, mixed, thermic e Typic Haploxererts, fine, mixed, thermic	50	177	89	58	Favorire la diffusione di Sonchus maritimus e di Paspalum distichum maggiormente appetibili Ridurre le superfici a seminativo Eseguire lavorazioni superficiali per evitare le crepacciature Evitare il pascolo durante il periodo estivo a causa della scarsa copertura erbacea e dei fenomeni vertici (crepacciature) Favorire la diffusione di specie alofite appetibili

3	108.8	Seminativo con vegetazione a Stellarietea mediae, junctum maritimo-acuti, Sarcocornion alpini e Phragmitetum australis	UC 1, 2, 3 e 4 Lithic Haploxerolls, fine loamy, mixed, thermic e Typic Calcixerolls, coarse silty, mixed, thermic e Sodic Haploxerolls, fine, mixed, thermic	50	145	73	31	Favorire la diffusione di <i>Sonchus maritimus</i> e di <i>Paspalum distichum</i> maggiormente appetibili Ridurre le superfici a seminativo Evitare il pascolo durante il periodo estivo a causa della scarsa copertura erbacea Evitare le lavorazioni profonde per la presenza di substrati compatti e accumuli di carbonati secondari Prevedere eventuali diradamenti dei giunchi nella porzione centrale della particella Favorire le specie alofite appetibili
4	71.2	Seminativo con vegetazione a Stellarietea mediae	UC 6 Aquic Haploxerolls, fine, mixed, thermic	38	90	45	30	Favorire la diffusione di <i>Sonchus maritimus</i> e di <i>Paspalum distichum</i> maggiormente appetibili Ridurre le superfici a seminativo Evitare il pascolo durante il periodo estivo a causa della scarsa copertura erbacea Prevedere eventuali diradamenti dei giunchi nella porzione centrale della particella Evitare il pascolo durante i periodi umidi autunnali e primaverili per evitare il compattamento dei suoli
5	49.8	Seminativo con vegetazione a Stellarietea mediae	UC 1 e 2 Lithic Haploxerolls, fine loamy, mixed, thermic e	25	33	21	7	Favorire la diffusione di <i>Sonchus maritimus</i> e di <i>Paspalum distichum</i> maggiormente appetibili Ridurre le superfici a seminativo Evitare il pascolo durante il periodo estivo a causa della scarsa copertura erbacea Evitare le lavorazioni profonde per la presenza di

									substrati compatti e accumuli di carbonati secondari
6									Prevedere eventuali diradamenti del giuncheto per controllarne la diffusione Favorire la diffusione di specie alofite appetibili
	79.4								
7									Favorire la diffusione dell'Hordeion marini e delle specie alofite appetibili Evitare il pascolo durante i mesi piovosi per evitare compattamenti e subsidenza Eliminare le superfici a seminativo e le lavorazioni che favoriscono la risalita dei Sali in superficie
	69.2								
8									Favorire la diffusione dell'Hordeion marini e delle specie alofite appetibili Evitare il pascolo durante i mesi piovosi per evitare compattamenti e subsidenza Eliminare le superfici a seminativo e le lavorazioni che favoriscono la risalita dei Sali in superficie
	65.5								
9									Prevedere eventuali diradamenti del giuncheto Favorire la diffusione di specie alofite appetibili
	62.8								

										Eliminare le superfici a seminativo
10	60.6	Scirpetum compacti, Juncetum maritimo acuti e Hordeion marini	fine, mixed, thermic UC 9 e 10 Sodic Endoaquents clayey over sandy, mixed, thermic e Aquic Calcixererts, fine, mixed, thermic	30	48	24	18			Favorire la diffusione dello scirpeto e delle specie alofite più appetibili, migliorando la copertura del suolo Prevedere eventuali diradamenti del giuncheto per evitare la diffusione incontrollata Evitare il pascolo durante i periodi più piovosi per evitare il compattamento e la scarsa copertura erbacea del suolo
11	34.0	Juncetum maritimo-acuti	UC 7 Typic Haploxererts, fine, mixed, thermic	21	8	3	7			Prevedere eventuali diradamenti del giuncheto per evitare la diffusione incontrollata Favorire la diffusione di specie alofite appetibili Evitare il pascolo durante i periodi più piovosi per evitare il compattamento e la scarsa copertura erbacea del suolo
12	53.9	Seminativo e Stellarietea mediae	UC 10 Aquic Calcixererts, fine, mixed, thermic	28	40	25	17			Favorire la diffusione di Sonchus maritimus e di Paspalum distichum maggiormente appetibili Ridurre le superfici a seminativo Evitare il pascolo durante il periodo estivo a causa della scarsa copertura erbacea Evitare lavorazioni profonde per la presenza di carbonati secondari profondi
13	66.3	Urbanizzata						NON VALUTATA		
Totali				420	881	486	318			

Tab. 5 – Schema riassuntivo del piano del pascolo bufalino con le superfici, i giorni di pascolamento ed il carico massimo ammissibile nelle tre fasi stagionali interessate dal pascolo

In conclusione, il calcolo del carico massimo riportato in tabella 5 permette di programmare una gestione del pascolo compatibile con le fragilità ambientali evidenziate dallo studio botanico e pedologico.

Si può quindi affermare che durante il periodo primaverile si possono utilizzare almeno 6 particelle per un periodo di 3 mesi con un carico massimo totale di circa 200 bovini. Nel periodo estivo il carico utilizzabile durante 3 mesi risulta decisamente superiore, arrivando a superare le 400 unità su 6 particelle, mentre durante il periodo autunnale il pascolo può essere sopportato da un carico di appena 150 capi, distribuito su 6-8 particelle.

8. *La viabilità interna ed esterna all'area di progetto*

Viabilità principale

La viabilità principale dell'area all'interno ed intorno all'area di progetto risulta costituita essenzialmente da due strade.

La prima è la strada costiera SS 159 che percorre l'area, attraversandola nella sua interezza, in direzione nord-sud. La presenza di questa viabilità pone diversi problemi di ordine logistico e in termini di sicurezza. Il primo è relativo alla presenza del bestiame nell'area attualmente pascolata, ad ovest della strada, si dovrà prevedere la predisposizione di barriere naturali (siepi, cespugli ecc.) al fine di impedire al bestiame di sconfinare nella strada evitando in tal modo pericoli alla sicurezza di chi la percorre nei due sensi di marcia. A questo si deve aggiungere che, in previsione dell'ampliamento del pascolo bufalino nell'area est, tra il Candelaro e la stessa statale, si dovranno prevedere turni di permanenza abbastanza lunghi, che permettano di evitare frequenti spostamenti di bestiame con conseguenti frequenti attraversamenti della strada. Anche in questi casi il posizionamento di barriere naturali che evitino lo sconfinamento del bestiame sulla strada dovrà essere previsto ed attuato.

La seconda strada è costituita dalla SP 59 che corre poco a monte del confine nord dell'area di progetto, che non crea particolari problemi e che, anche in considerazione della scarsa frequentazione della strada, può costituire una comoda via per lo spostamento rapido del bestiame nei diversi lotti di pascolo.



Fig. 12 – Distribuzione della viabilità principale nell'area di progetto

Viabilità secondaria e di servizio

La viabilità secondaria e di servizio presente nell'area di progetto è costituita essenzialmente dalla viabilità presente sugli argini rilevati del Candelaro, utilizzata per la manutenzione degli stessi e per l'accesso all'area anche durante i mesi invernali, quando gran parte dell'area risulta sommersa.

Esiste poi una viabilità con scarsa manutenzione e utilizzata solo durante i mesi del pascolamento, localizzata nella porzione nord ovest dell'area di progetto, che consente l'accesso alle zone più pascolate sia da parte del bestiame che da parte degli allevatori per la posa di recinti ecc.

Un terzo gruppo di viabilità secondaria è localizzato a destra della SS 159, in zone di progetto in gestione a privati che utilizzano la viabilità per l'accesso ai campi con i mezzi agricoli.

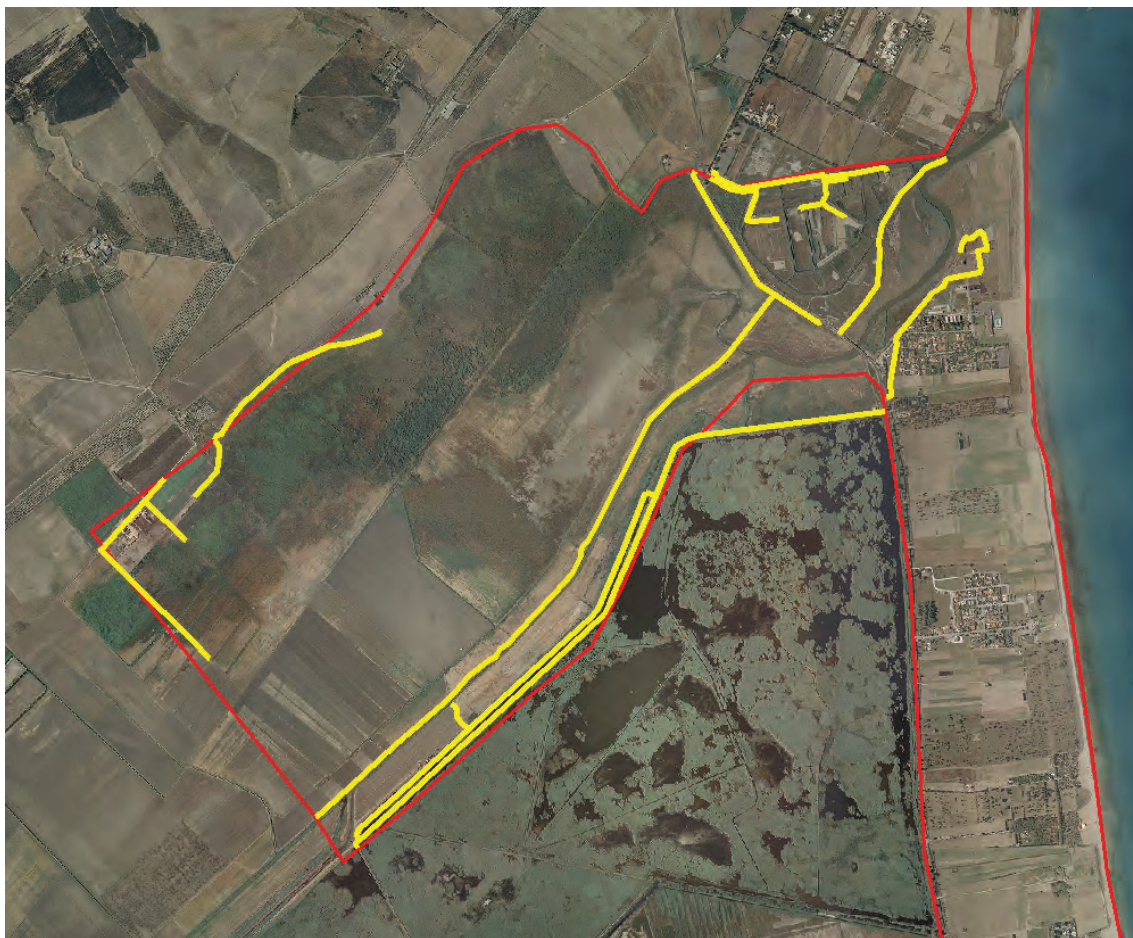


Fig. 13 – Viabilità secondaria nell'area di progetto (linee in giallo)

Fabbricati

I fabbricati sono scarsamente presenti nell'area di progetto e costituiti principalmente da fabbricati diruti i temporanei, ad esclusione della Masseria Frattarolo, al limite nord ovest dell'area di progetto, sede dell'allevamento di bufali e del Villaggio Turistico presso lo Sciale Pietruzzo, ad est del candelaro, prossimo alla costa.

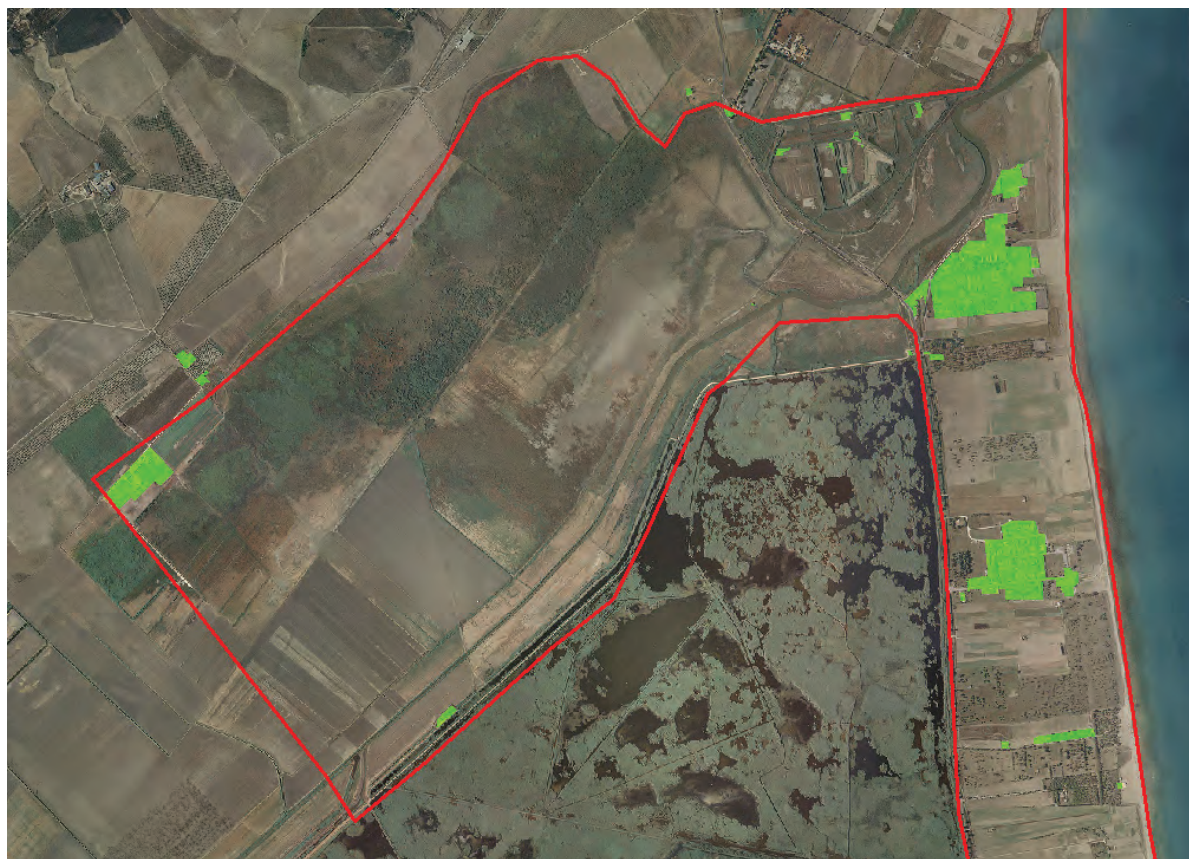


Fig. 14 – Distribuzione dei fabbricati all'interno dell'area di progetto

9. I punti di abbeverata e di accesso

Attualmente i punti di accesso all'area pascolabile sono due (freccette verdi nella fig.14), limitrofi all'Azienda Agricola sede dell'allevamento del bestiame bufalino(Masseria Frattarolo). Al fine di migliorare l'accesso all'area e suddividere l'area pascolabile in lotti con turnazione diversa, si suggerisce l'istituzione di due ulteriori punti di accesso, già esistenti ma da ripristinare, il primo a fianco del candelaro, al limite sud-ovest dell'area di progetto, ed il secondo oltre al SS 159 in modo da poter accedere all'area attualmente in gestione ai privati (freccette rosse della fig. 14).

Riguardo ai punti di abbeverata, al momento il bestiame utilizza crateri naturali dove l'acqua di falda o di precipitazione rimane per lungo tempo anche durante la stagione secca. In considerazione della bassa qualità di queste acque, soprattutto in relazione al contenuto in Sali solubili e di contaminanti delle acque di falda o del Candelaro, si sconsiglia il loro utilizzo ai fini dell'abbeverata. Si suggerisce di predisporre 3 punti di abbeverata realizzati mediante lo scavo di crateri circolari profondi 2.5 m. al centro, e con un diametro massimo di 25 m, impermeabilizzati con materiali bentonici, che verranno riempiti durante la stagione invernale dalle acque di precipitazione o, in caso di prolungata siccità, da cisterne (punti rossi in fig. 14). I tre punti di abbeverata sono stati localizzati in zone di falda profonda in modo da non avere apporti dalle falde superficiali di acque saline o di cattiva qualità.



Fig. 15 – Punti di accesso esistenti (frece verdi) e di progetto (frece rosse), punti di abbeverata da realizzare (cerchi rossi)

Bibliografia

AA.VV., 1993. Regione Emilia Romagna "Manuale per la gestione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici", Centro Ricerche Produzioni Animali, Reggio Emilia.

Bartocci S., Amici A., Verna M., Terramoccia S., Martillotti F. (1997) Solid and fluid passage rate in buffalo, cattle and sheep feds diets with different forage to concentrate ratios, *Livestock Production Science* 52

Bertoni G. (1992). Indagine preliminare sulle condizioni nutrizionali metabolico produttive degli allevamenti bufalini in provincia di Latina. Relazione di ricerca APA, Latina

Biondi E., Blasi C. (Eds.), 2009. Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE. <http://vnr.unipg.it/habitat/>.

Blasi C., Frondoni R., 2011. Modern perspectives for plant sociology: The case of ecological land classification and the ecoregions of Italy. *Plant Biosystems*, 145 suppl.: 30-37.

Boccaccio L. Sito Natura 2000 Alta Murgia: Linee guida per una gestione agro ambientale partecipativa.

Breber P, 1996. Il restauro dell'ecosistema del fiume Candelaro (Foggia): una proposta. *Genio Rurale* n° 11/1996.

Braun-Blanquet J., 1932. *Plant sociology*. Mcgraw-Hill Book Company, New York and London.

Cabrera, A., M., F. (1985) - Buffaloes in Northern part of Brazil. *Proceeding First World Buffalo Congress*. Cairo 27-31 December. Egypt

Campanile G., Di Palo R., De Filippo C., Zicarelli L. (1997b) Dietary characteristics and feeding behaviour in buffalo cow. *Proceeding V World Buffalo Congress*, Caserta, Italy, October 1997

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 1979. Adopted in Berne 19 September 1979. <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/104.doc>.

Cremaschi M., Rodolfi G., 1991. "Il suolo", *la Nuova Italia Scientifica*.

Dieleman P.J., 1977. Reclamation of salt affected soil in Iraq – ILRI – The Netherlands, Wageningen.

FAO, Food and Agricultural Organization of United Nations, 1983. *Land evaluation for rainfed agriculture*. Soils Bulletins n° 52, FAO, Roma.

FAO, Food and Agricultural Organization of United Nations, 1985. *Land evaluation for irrigated agriculture*. Pedological Bulletins n° 10, FAO, Roma.

Jarrige, R. (1988)- *Alimentation des Bovins, Ovins e Caprins*. INRA. Paris - France

Klingebiel A .A., Montgomery P.H., 1961. *Land Capability Classification*. Soil Conservation Survey. U.S.D.A., Handbook, pp. 210

Magazzini P., Azzari M., 2003. Historical cartography and GIS for change analysis in rural spaces – The sustainability of rural systems, a social and cultural construction, *Proceedings of the Colloquium of the Commission on the Sustainability of Rural Systems of the UGI, Rabouillet, France 2001*

Magazzini P., 1998. EURO-ACCESS AgroClimatic Change and European Soil Suitability Principi, meccanica e validazione del modello – Documenti progetto SINA. Regione Emilia Romagna.

Magazzini P., Sorini P., 2008. *Land evaluation for Sustainable Natural Resources Management in Libya: application in Jebel Nafusah area (Abu Ghaylan – Gharyan, Tripoli)*. In: *Acqua, risorsa e bene culturale, 5° Workshop – GIS per i beni ambientali e culturali*.

Perrino E.V., 2006. *Vegetazione del Gargano (fasce costiera e collinare)*. Dottorato di ricerca Sci. Ambientali I (Fitogeografia dei Territori Mediterranei), XVIII ciclo, Dip. Botanica, Univ. Catania.

Perrino E.V., Tomaselli V., Costa R., Pavone P., 2013. *Plant Communities of coastal and low hill belts of Gargano (Apulia Region - Italy). Relationships with Directive Habitat 92/43 EEC. Plant Biosystems*. In stampa.

Piana, G. (1990) - *Il Metodo francese dell'unita foraggera latte (UFL)*. Ed. Tecniche nuove. Milano

REGIONE PUGLIA, ISTITUTO AGRONOMO MEDITERRANEO, UNIVERSITÀ DI BARI, 1998. *Progetto "ACLA 1". Studio per la caratterizzazione agronomica della Regione Puglia e la classificazione del territorio in funzione della potenzialità produttiva. Analisi pedologica. Relazione scientifica 2° anno di attività*

Rotella G., 1984, *Cinquant'anni di bonifica nel Tavoliere, Bastogi, Foggia, 1984*

Sanchez P.A., Couto W., Buol S.W., 1982. *"The fertility capability soil classification system: interpretation, applicability and modification"*. *Geoderma*, 21: 283-309.

Squinobal S., 1996. *La bonifica delle valli del Candelaro e del Cervaro in provincia di Foggia. Bonifica n. 1/1996*.

Sys C., Van Ranst E., Debaveye Ir.J and Beernaert F., 1993. *Land evaluation, part III. Crop requirements. Agriculture publications n.7, General Administration for Development Cooperation. Brussels, Belgium, pp. 166*.

Sys I., Van Ranst E., and Debaveye J., 1991. *Land evaluation, part II. Methods in land evaluation. Agriculture publications n.7, General Administration for Development Cooperation. Brussels, Belgium, pp. 70-76*.

Tomaselli V., Perrino E.V., Cimmarusti G., 2008. *Paludi Sfinale e Gusmay, due aree umide di rilevante interesse naturalistico nel Parco Nazionale del Gargano*. *Inform. Bot. Ital.*, 40 (2), 183-192.

Vazzana C., Raso E., 1997. *Una metodologia europea per la progettazione e realizzazione di un agroecosistema a basso o nullo impatto ambientale*. *S.I.T.E. notizie, Boll. Soc. Ital. Ecol.*, XVII: 51-54.

Viparelli C., Viparelli M., 1957. *Relazione studio idrologico bacino del Candelabro. Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Foggia, 1957. Archivi del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia*

Zicarelli, L., Di Lella, T., de Franciscis, G. (1977) - *Observations on the reproductive parameters of buffaloes bred in the "Piana del Sele", Italy*. *Acta Med. Vet.*, 23

Zicarelli, L. (1990) - *Considerazioni sull'allevamento bufalino*. Editore a cura dell'ERSAC, Napoli

Zicarelli L. (1999a) *Out-of-breeding-season mating technique in buffalo (OBSM)*. *I Paulista Buffalo Symposium. Sao Paulo*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 986

Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, co. 6°. ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXVII)

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6° dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, preve-

dendo, tra l'altro, che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, il quale aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale n. 20/2009 è stato, altresì, disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del Codice e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. n. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n. 19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n. 20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, da coordinarsi con le disposizioni della L.r. n. 20/2009 così come modificata dalla L.r. n. 19/2015, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 63/2008, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi).

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi) la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6° del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

PREMESSO CHE:

il comune di Casarano con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ha trasmesso con nota prot. n.8553 del 14 aprile 2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio del 6.5.2015 AOO_1454490, gli atti ed i provvedimenti attestanti l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio, oltre alla nomina di un responsabile del procedimento in materia di tutela paesaggistica, differenziato rispetto al soggetto competente in materia urbanistica ed edilizia.

CONSIDERATO CHE:

il comune di Casarano deve, in ogni caso, adeguare il proprio regolamento all'art. 8 così come modificato dalla L.r. n. 19/2015, nei termini previsti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire al comune di **Casarano (Le)** la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Casarano (Le)**, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini ivi indicati, rappresentando che lo stesso comune deve, in ogni caso, adeguare il proprio regolamento all'art. 8 così come modificato dalla L.r. n. 19/2015, nei termini previsti.

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 987

Protocollo di intesa tra regione Puglia e provincia di Brindisi, comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Villa Castelli, Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Consorzio di bonifica Arneo, Autorità di bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese SpA, per la redazione di un progetto di rigenerazione territoriale "parco plurivalente naturalistico e paesistico del canale Reale".

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Regione Puglia, con l'Assessorato Qualità del Territorio, ha modificato ed innovato profondamente gli strumenti propri della pianificazione ter-

ritoriale urbanistica e paesaggistica mediante l'approvazione del D.R.A.G e del P.P.T.R ed ha, inoltre, legiferato in merito alle politiche di rigenerazione del territorio e delle città attraverso la L.R. 29 luglio 2008, n. 21 "Norme per la rigenerazione urbana", mediante la quale promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati;

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015, tra l'altro orientato alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e al miglioramento della qualità insediativa, prevede l'accompagnamento del processo di elaborazione del Piano attraverso "azioni" e "progetti sperimentali" per la realizzazione di esperienze esemplificative degli obiettivi e delle metodologie del Piano; La Regione Puglia ha già attivato in passato protocolli di intesa, in affiancamento alle amministrazioni comunali, finalizzati a sperimentare l'applicazione delle norme e degli strumenti recentemente approvati, al fine di realizzare attività innovative su casi studio ritenuti particolarmente significativi in materia di pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, sostenibilità energetico-ambientale, tutela e valorizzazione del paesaggio.

Vista la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA) che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; in particolare i corsi d'acqua superficiali devono raggiungere lo stato di "buono" entro il 31 dicembre 2015.

Considerato che:

Il PPTR ha definito tra gli obiettivi prioritari, di carattere territoriale e paesaggistico dello scenario strategico di Piano la RETE ECOLOGICA REGIONALE definendone:

- gli obiettivi specifici che articolano e sostanziano l'obiettivo generale;
- le azioni e i progetti che il piano propone per realizzare l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici;
- i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi;

- le tipologie normative di riferimento alla disciplina del Piano che garantiscono, a vari livelli, la coerenza degli obiettivi;

Il PPTR ha elaborato cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale finalizzati ad elevare la qualità e la fruibilità del territorio, tra questi la "RETE ECOLOGICA REGIONALE", articolata in Rete per la Biodiversità (REB) e Rete Ecologica Polivalente (R.E.P.). Tra gli elementi costituenti la REB vi sono i corridoi fluviali a naturalità residuale o ad elevata antropizzazione in cui rientrano i corsi d'acqua minori, perenni o stagionali e tra cui lo stesso Canale Reale. Per tali contesti il PPTR prevede azioni di tutela, valorizzazione o interventi di ripristino naturalistico dei corsi d'acqua sia perenni (Canale Reale) che temporanei come corridoi ecologici multifunzionali di connessione tra costa ed entroterra e con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione naturalistica delle aree di foce;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Brindisi, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 06/02/2013, ha individuato quattro Progetti prioritari per il paesaggio, tra cui il sistema relativo al Canale Reale, unico corso d'acqua presente tra il Salento e la bassa Murgia, che interessa quasi tutta la provincia di Brindisi (direzione ovest-est), attraversando i Comuni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi raggiunge il Mar Adriatico in località Iazzo San Giovanni, nella Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto;

l'area interessata dal percorso del Canale Reale riveste oggi un primario ruolo di risorsa naturale di elevato pregio naturalistico e si individua come un corridoio che connette ed è funzionale ad aree ad elevato grado di naturalità. Nei decenni passati Canale Reale, come molti altri corsi d'acqua regionali, è stata oggetto di modificazioni antropiche che ne hanno profondamente trasformato le caratteristiche, inciso sul comportamento idraulico e determinato una perdita della originaria funzione, rendendolo un recettore di acque provenienti dai depuratori. Le attività antropiche hanno portato ad un processo di dequalificazione degli ecosistemi in quanto si sono ridotti gli spazi di pertinenza dell'alveo sia in senso di superficie che di differenziazione degli habitat; in alcuni tratti di Canale Reale,

si rilevano tuttavia aree di pertinenza dell'alveo che sono da salvaguardare sia perché fasce di possibile esondazione, sia perché si sono create, naturalmente, nicchie ecologiche per diverse entità di flora e di fauna.

Considerato inoltre che:

sin dal 2010 il Comune di Francavilla Fontana ha indetto tavoli istituzionali con i rappresentanti dei cinque Comuni, della Provincia di Brindisi e i rappresentanti delle autorità ambientali (Consorzio di Bonifica ARNEO, Autorità di Bacino, Genio Civile/risorse naturali, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto) al fine di condividere l'opportunità di redigere prioritariamente un piano di tutela del Canale Reale, ovvero di analizzare preventivamente il corso d'acqua e i suoi ambiti, sia per gli aspetti idrogeologici che naturalistici/ambientali, ed individuare e programmare interventi ed azioni finalizzate al ripristino della primaria funzione idrogeologica del canale in termini di rinaturalizzazione e fruibilità;

Successivamente si sono svolti incontri tra la Regione Servizio Assetto del Territorio e altri soggetti interessati, al fine di coordinare le conoscenze e le attività fra gli enti territoriali competenti e le istituzioni scientifiche e di ricerca del territorio ed elaborare un PROTOCOLLO DI INTESA PER REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE "PARCO PLURIVALENTE NATURALISTICO E PAESISTICO DEL CANALE REALE".

Evidenziato inoltre che:

la collaborazione tra gli enti citati può costituire, per la Regione Puglia occasione di sperimentazione degli obiettivi generali e specifici dello Scenario Strategico del PPTR, nonché utili occasioni di confronto per la crescita e la diffusione della cultura della riqualificazione urbana, della sostenibilità in campo energetico ed ambientale, della tutela e della valorizzazione del paesaggio;

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno sottoscrivere un Protocollo di intesa, secondo lo schema allegato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante, tra Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio, la Provincia Brindisi e i Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Villa Castelli, Consorzio Gestione di

Torre Guaceto, Consorzio di Bonifica Arneo, Autorità di Bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese Spa per la redazione di un Progetto di Rigenerazione Territoriale "PARCO PLURIVALENTE NATURALISTICO E PAESISTICO DEL CANALE REALE". Il protocollo ha come finalità la costituzione ed il funzionamento del Partenariato di Progetto per la elaborazione del Progetto di Rigenerazione Territoriale (PRT) "PARCO PLURIVALENTE NATURALISTICO E PAESISTICO DEL CANALE REALE". L'intesa è volta ad individuare criteri, indirizzi e modalità di gestione delle aree interne all'alveo e immediatamente esterne ad esso, contemperando le esigenze di miglioramento e riqualificazione ambientale con quelle di riduzione del rischio idraulico, a partire dall'esame delle condizioni idrauliche, morfologiche ed ambientali del Canale Reale, nonché a definire ed attuare una comune strategia di intervento relativa al futuro assetto e conduzione delle aree annesse. A tal fine sarà predisposto, preliminarmente, uno studio finalizzato alla tutela e valorizzazione dei territori interessati alla riqualificazione morfologica e ambientale del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso, dalle sorgenti alla sua foce."

La sottoscrizione della presente intesa non impegna la Regione Puglia a supportare, né dal punto di vista finanziario né dal punto di vista realizzativo, alcuna iniziativa o progetto scaturita dalla intesa stessa;

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 lettera d) della LR 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base

delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI FARE propri i contenuti della narrativa che precede;

2. DI APPROVARE lo schema di PROTOCOLLO DI INTESA tra Regione Puglia, Provincia Brindisi e Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Villa Castelli, Consorzio Gestione di Torre Guaceto, Consorzio di Bonifica Arneo, Autorità di Bacino della Puglia, Acquedotto Pugliese Spa per la **REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE "PARCO PLURIVALENTE NATURALISTICO E PAESISTICO DEL CANALE REALE"** che, allegato al presente provvedimento con la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Allegato A

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BRINDISI, COMUNI DI BRINDISI, FRANCAVILLA FONTANA, LATIANO, MESAGNE, ORIA, VILLA CASTELLI, CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO, CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO, AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA, ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE "PARCO PLURIVALENTE NATURALISTICO E PAESISTICO DEL CANALE REALE"

La **Regione Puglia**, con sede a _____, codice fiscale _____, nella persona del Presidente;

E

La **Provincia di Brindisi**, con sede a _____, codice fiscale _____, nella persona del Presidente;

I Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria e Villa Castelli nella persona dei rispettivi Sindaci;

NONCHÉ

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con sede a _____ codice fiscale _____, nella persona del _____;

Il Consorzio di Bonifica ARNEO, con sede a _____, codice fiscale _____, nella persona del _____;

L'Autorità di Bacino di Puglia _____, con sede a _____, codice fiscale _____, nella persona del _____;

L'Acquedotto Pugliese s.p.a. _____, con sede a _____, codice fiscale _____, nella persona del _____;

.....

Premesso che

La Regione Puglia, con l'Assessorato Qualità del Territorio, ha modificato ed innovato profondamente gli strumenti propri della Pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica mediante l'approvazione del D.R.A.G e del P.P.T.R ed ha, inoltre, legiferato in merito alle politiche di rigenerazione del territorio e delle città attraverso la L.R. 29 luglio 2008, n. 21 "Norme per la rigenerazione urbana", mediante la quale promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani con il coinvolgimento degli abitanti e

dei soggetti pubblici e privati interessati;

il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015, tra l'altro orientato alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e al miglioramento della qualità insediativa, prevede l'accompagnamento del processo di elaborazione del Piano attraverso "azioni" e "progetti sperimentali" per la realizzazione di esperienze esemplificative degli obiettivi e delle metodologie del Piano;

è interesse dell'Amministrazione Regionale conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione e di riqualificazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, anche al fine di migliorarne l'attrattività e la fruibilità, dagli investimenti, soprattutto materiali, finalizzando strategicamente le risorse del POR Puglia e degli altri strumenti di finanziamento nazionali e regionali, creando le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie comunitarie e nazionali che saranno disponibili per la Puglia nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Brindisi, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 06/02/2013, individua quattro Progetti prioritari per il paesaggio;

il Canale Reale, lungo 48 chilometri, è l'unico corso d'acqua presente tra il Salento e la bassa Murgia, la sua sorgente è situata nel comune di Villa Castelli e dopo aver attraversato, quasi per intero la provincia di Brindisi in direzione ovest-est, attraversando i comuni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi raggiunge il mar Adriatico in località Iazzo San Giovanni, nella Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto;

su iniziativa del Comune di Francavilla Fontana nel 2010 è stato avviato, nell'ambito dell'Area Vasta Brindisina, un confronto con gli altri Enti interessati, per un percorso di riflessione sui temi della riqualificazione ambientale del Canale Reale e delle aree adiacenti, contermini o comunque le cui dinamiche ambientali siano ad esso funzionali, al fine di avviare un laboratorio territoriale nel quale sperimentare l'integrazione di approcci puntuali e progetti site-specifici in una visione complessiva e in

attuazione di quanto previsto dal Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Puglia.

Considerato che

il PPTR ha elaborato cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale finalizzati ad elevare la qualità e la fruibilità del territorio, tra questi i Sistemi Territoriali per la fruizione dei Beni Patrimoniali [contesti topografici stratificati – CTS e aree tematiche di paesaggio] e tra questi la Foce del Canale Reale (CTS_001021) e il Canale Reale – Francavilla Fontana (CTS_001018);

il PPTR, tra le categorie degli elementi costituenti LA RETE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' – REB, definisce il Corridoio fluviale a naturalità residuale o ad elevata antropizzazione in cui rientrano i corsi d'acqua minori, perenni o stagionali, tra questi il Canale reale;

il PPTR prevede la tutela attiva e la valorizzazione o il ripristino naturalistico dei sistemi di corsi d'acqua perenni (Canale Reale) e del sistema di corsi d'acqua temporanei come corridoi ecologici multifunzionali di connessione tra costa ed entroterra, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione naturalistica delle aree di foce;

il PPTR inoltre definisce

- gli obiettivi specifici che articolano e sostanziano l'obiettivo generale;
- le azioni e i progetti che il piano propone per realizzare l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici
- i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi;
- le tipologie normative di riferimento alla disciplina del Piano che garantiscono, a vari livelli, la coerenza degli obiettivi;

tra i Progetti prioritari per il paesaggio definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Brindisi, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 06/02/2013, viene individuato il sistema relativo al Canale Reale, comprendente l'intero corso del Canale e una fascia di relazione, anche estesa, comprendente aree e sistemi funzionali agli obiettivi di qualità paesaggistica e ambientale;

il PTCP inoltre, ai fini di incrementare il valore del patrimonio delle componenti archeologiche, storico-culturali, testimoniali, del paesaggio brindisino, individua alcune aree e sistemi di grande importanza per le quali proporre l'istituzione di parchi di varia tipologia tra cui l'ambito del Canale Reale (Comuni di Villa Castelli, Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne, Brindisi), proposto come "Parco plurivalente naturalistico e paesistico";

l'area interessata al percorso del Canale Reale riveste oggi un primario ruolo di risorsa naturale con elevato pregio naturalistico e si individua come un corridoio che connette ed è funzionale ad aree ad elevato grado di naturalità;

il Canale Reale, nei decenni passati è stato oggetto, come molti altri corsi d'acqua regionali, di modificazioni antropiche che hanno profondamente trasformato le caratteristiche dei corsi d'acqua, modificandone il comportamento idraulico; sul Canale Reale queste trasformazioni hanno determinato una perdita della sua originaria funzione, divenendo un recettore di acque provenienti dai depuratori;

le attività antropiche hanno portato ad un processo di dequalificazione degli ecosistemi in quanto si sono ridotti gli spazi di pertinenza dell'alveo sia in senso di superficie che di differenziazione degli habitat; in alcuni tratti di Canale Reale, si rilevano tuttavia aree di pertinenza dell'alveo che sono da salvaguardare sia perché fasce di possibile esondazione, sia perché si sono create, naturalmente, nicchie ecologiche per diverse entità di flora e di fauna;

Il Canale Reale sfocia nell'aria marina protetta di Torre Guaceto, costituendo oggi un impatto negativo sugli habitat prioritari secondo la Direttiva 92/43/CEE Habitat apportando nutrienti e particolato provenienti dai reflui depurati e dalla conduzione agronomica dei territori afferenti al bacino idrografico del canale.

la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; in particolare i corsi d'acqua superficiali devono raggiungere lo stato di "buono" entro il 31 dicembre 2015.

L'ARPA Puglia successivamente all'attività di monitoraggio del Canale Reale secondo quanto previsto dal D.M. 56/2009 ha verificato che il Canale reale risulta in uno stato di qualità ~~cattivo~~ e quindi a

rischio di non raggiungimento dello stato “buono” così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.

è opportuno operare per migliorare e conservare la qualità ambientale del Canale Reale, contemperando questi obiettivi con la riduzione del rischio idraulico, anche definendo criteri e linee generali di assetto e, in particolare verificare l'attuale grado di sicurezza idraulica, in relazione al profilo di fondo ed alle superfici disponibili per il transito di eventuali esondazioni, anche confrontando le attuali condizioni di deflusso con quelle passate su cui esistono informazioni, e mediante diverse ipotesi di gestione dei materiali alluvionali di alveo;

è opportuno individuare possibili ulteriori aree da riservare alle espansioni delle esondazioni, al miglioramento delle capacità autodepurative del canale ed alla creazione di zone umide che favoriscano l'instaurarsi di habitat di interesse conservazionistico;

è opportuno stabilire riferimenti di indirizzo per le attività antropiche finalizzati alla loro sostenibile integrazione con la naturalità e alla definizione di attività complementari compatibili con la previsione di riqualificazione del canale e dell'area contigua, nell'ambito di un sistema naturalistico e paesaggistico che può costituire volano per l'economia dell'intero territorio.

nell'ambito delle attività di coinvolgimento avviate dal Comune di Francavilla Fontana, nel corso del tavolo istituzionale tenutosi il 14 gennaio 2010 a Francavilla Fontana, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali interessate e dell'Amministrazione Provinciale hanno manifestato la volontà di condividere progetti ed azioni per la tutela e la valorizzazione del Canale Reale.

il 17 febbraio 2010 presso il comune di Francavilla Fontana sono stati convocati gli amministratori dei sei Comuni, della Provincia di Brindisi e i rappresentanti delle autorità ambientali (ARNEO, Autorità di Bacino, Genio Civile/risorse naturali, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto). In quella sede si è condivisa l'opportunità di redigere prioritariamente un piano di tutela ovvero di analizzare preventivamente il corso d'acqua e i suoi ambiti sia per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici che naturalistici/ambientali in modo tale che si possano così individuare e programmare interventi ed azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione intesa sia come ripristino della primaria funzione idrogeologica del canale sia in termini di rinaturalizzazione e fruibilità, cercando di avere un approccio sistemico ovvero basato su una visione complessiva del bene naturalistico Canale Reale;

successivamente il Comune di Francavilla Fontana ha inserito tra i contenuti strategici del PUG la realizzazione dell' "infrastruttura verde", intesa come strumento di riqualificazione ambientale del territorio e, all'interno di questo progetto, un focus specifico sull' "infrastruttura blu" del Canale Reale. Nella consapevolezza della complessità delle problematiche da affrontare anche nell'area vasta, al livello comunale il PUG propone un processo di definizione progressiva della formazione di un Parco, a partire dalle sue parti meno compromesse, far leva sugli usi e le attività già presenti e di identificare e caratterizzare, nella diversità, i diversi paesaggi; intendendo il risanamento ambientale del Canale Reale non solo necessario per ripristinare gli equilibri ambientali di un ampio territorio, ma anche come preconditione per interventi progettuali mirati ad una gestione più sostenibile dell'agricoltura. Dato che le condizioni attuali del Canale Reale sono largamente inadeguate a perseguire da subito la realizzazione di un vero e proprio parco, il progetto proposto ha carattere incrementale e si basa su una successione di azioni da realizzare in modo conforme al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente: opere di sistemazione idrauliche ritenute necessarie; interventi di ambientalizzazione e rinaturalizzazione degli alvei anche con ampliamento delle aree golenali e realizzazione di zone umide; opere di riqualificazione ambientale: piantumazioni lineari, siepi campestri etc. e creazione di zone filtro nella aree contermini;

il Comune di Francavilla Fontana nel rispetto del principio della sussidiarietà, al fine di collaborare con gli altri Enti interessati intende condividere le risultanze degli studi effettuati, in attuazione della strategia regionale e provinciale al fine di mettere a sistema operazioni proposte da operatori pubblici e privati, singoli e/o associati;

su sollecitazione del Comune di Francavilla Fontana si sono svolti incontri tra la Regione - Servizio Assetto del Territorio e altri soggetti interessati, al fine di elaborare un PROTOCOLLO DI INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE DEL CANALE REALE E DELLE AREE CONTERMINI al fine di coordinare le conoscenze e le attività fra gli enti territoriali competenti e le istituzioni scientifiche e di ricerca del territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Brindisi, i Sindaci dei Comuni Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Villa Castelli, il Presidente del Consorzio di

Gestione di Torre Guaceto, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Consorzio di Bonifica ARNEO, L'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Convengono e stipulano quanto segue:

art. 1

(recepimento della premessa)

Il contenuto della premessa è interamente recepito.

art. 2

(finalità)

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato alla costituzione ed al funzionamento del Partenariato di Progetto per l'elaborazione del Progetto di Rigenerazione Territoriale – “Parco plurivalente” naturalistico e paesistico del Canale Reale”.

art. 3

(obiettivi)

Il presente protocollo è finalizzato ad individuare criteri, indirizzi e modalità di gestione delle aree interne all'alveo e immediatamente esterne ad esso, contemperando le esigenze di miglioramento e riqualificazione ambientale con quelle di riduzione del rischio idraulico, a partire dall'esame delle condizioni idrauliche, morfologiche ed ambientali del Canale Reale, nonché a definire ed attuare una comune strategia di intervento relativa al futuro assetto e conduzione delle aree annesse. A tal fine sarà, preliminarmente, predisposto uno studio finalizzato alla tutela e valorizzazione dei territori interessati per la riqualificazione morfologica e ambientale del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce.

art. 4

(interventi proposti e criteri localizzativi)

Gli interventi inseriti nel presente protocollo in coerenza con la proposta di PRT da attuarsi tutti nel pieno rispetto dello scenario strategico e degli obiettivi di qualità, nonché degli indirizzi, direttive e prescrizioni del PPTR e del PAI, sono:

- fornire indicazioni per la redazione degli strumenti normativi e regolamentari di competenza comunale necessari a garantire una corretta gestione del territorio e il continuo aggiornamento conoscitivo del patrimonio ambientale e paesaggistico;

- miglioramento della qualità delle acque del Canale mediante azioni mirate sui depuratori e le infrastrutture necessarie all'affinamento delle acque depurate per un loro riuso/stoccaggio in agricoltura;
- promozione ed incentivazione della conduzione di attività culturali orientata verso una maggiore sostenibilità;
- potenziamento delle funzioni ecologiche del sistema naturale correlato al Canale Reale, la deframmentazione delle connessioni ecologiche lungo tutto il percorso dalle sorgenti all'area naturale protetta di Torre Guaceto attraverso;
 - interventi di ambientalizzazione e rinaturalizzazione dell'alveo anche con ampliamento delle aree golenali e realizzazione di zone umide;
 - opere di riqualificazione ambientale: piantumazioni lineari, siepi campestri etc. e creazione di zone filtro nelle aree contermini;
 - opere di sistemazione idraulica se ritenute necessarie;
 - rafforzamento della rete dei beni culturali presenti nelle aree contermini al corso d'acqua e comunque ad esso correlate, che consentano una rigenerazione efficace del territorio;
 - attuazione del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce del PPTR mediante interventi di recupero e valorizzazione delle strade rurali, di valorizzazione paesaggistica

Il PRT potrà attuarsi anche attraverso progetti presentati da Enti Locali (in forma singola e/o associata), imprese (in forma singola e/o associata), associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, associazioni ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato sociale, università, centri di ricerca e tutti gli attori dello sviluppo locale. Questi dovranno essere sottoposti a verifica di coerenza rispetto agli obiettivi del presente protocollo ed approvati da parte del partenariato di progetto.

art. 5

(Partenariato di progetto)

Il partenariato di progetto, costituito dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni di Villa Castelli, Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne, Brindisi, ai fini del presente accordo e limitatamente all'attuazione delle azioni derivanti dallo sviluppo del PRT, nomina il RUP per la fase attuativa e per la successiva realizzazione degli interventi ed assume tutte le decisioni relative ad

eventuali partecipazioni finanziarie alla realizzazione del progetto strategico.

Le decisioni adottate dal partenariato di progetto dovranno essere ratificate dai competenti organi di ciascun ente aderente.

art. 6

(coordinamento del partenariato ed impegni dei sottoscrittori)

Il soggetto coordinatore del partenariato di cui al presente protocollo è limitatamente all'attuazione di quanto derivante dallo sviluppo del PRT, rappresenta unitariamente gli enti sottoscrittori nei confronti della Regione Puglia, ivi compreso la sottoscrizione degli atti derivanti dalla fase attuativa dello stesso. Le parti conferiscono con il presente protocollo il ruolo di Soggetto Capofila al Comune di Francavilla Fontana, che accetta tale ruolo e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita delle iniziative previste dal presente protocollo.

I sottoscrittori del presente protocollo di intesa dichiarano:

- di riconoscersi unitariamente nel soggetto capofila;
- di impegnarsi a collaborare con il soggetto capofila per la realizzazione delle attività derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo;
- di individuare nella propria struttura di riferimento una/un responsabile tecnico segnando alla/allo stessa/o uno specifico compito di collaborazione con il RUP del progetto strategico e per l'attuazione di quanto derivante dal presente accordo.

Nel caso di interventi localizzati in un solo Ente comunale, la stazione appaltante per le procedure ad evidenza pubblica connesse con la realizzazione delle azioni derivanti dal presente protocollo coinciderà con l'Ente stesso. Nel caso di realizzazione di interventi/azioni localizzate in Comuni diversi, la stazione appaltante sarà il soggetto capofila o un altro Comune delegato dal Partenariato di progetto.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo d'Intesa, la Regione si impegna:

- ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per la realizzazione dei compiti prioritari di cui all'art.2, attribuendo al Servizio Assetto del Territorio l'incarico di coinvolgere, ove ritenuto opportuno, in relazione ai diversi interventi previsti, gli altri servizi regionali competenti;
- a verificare la piena coerenza degli obiettivi perseguiti con lo scenario strategico, con gli obiettivi di qualità, nonché con gli indirizzi, direttive e prescrizioni del PPTR;
- ad utilizzare, nello svolgimento delle attività di propria competenza, tutti gli strumenti di

semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;

- a coadiuvare il Partenariato di Progetto nella realizzazione di quanto previsto agli articoli 3 e 4, restando inteso che la sottoscrizione del presente protocollo non impegna la Regione Puglia a supportare, né dal punto di vista finanziario né dal punto di vista realizzativo, alcuna iniziativa o progetto scaturita dalla intesa stessa, stante l'obbligo del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'Autorità di Bacino della Puglia si impegna, in conformità con il PAI, ad aprire uno specifico tavolo tecnico e a collaborare alla individuazione dei criteri ed indicazioni utili alla mitigazione dal rischio idraulico, nell'ambito della definizione del PRT;

Il Consorzio di Bonifica ARNEO si impegna a realizzare gli interventi di propria competenza sull'asta del Canale Reale, in conformità alle indicazioni che emergeranno nel PRT, compatibilmente con le risorse disponibili;

La Provincia si impegna con atti successivi e secondo le proprie disponibilità finanziarie e priorità di intervento, a concorrere ad interventi di propria competenza;

I Comuni si impegnano con atti successivi e secondo le proprie disponibilità finanziarie e priorità di intervento, a concorrere ad interventi di propria competenza e ad assumere nei propri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, con gli eventuali approfondimenti ed integrazioni, le indicazioni che emergeranno nel PRT, con particolare riferimento:

- Strumenti urbanistici comunali vigenti e in corso di redazione,
- Adeguamenti al PPTR degli strumenti urbanistici generali comunali;

L'AQP, in qualità di gestore del SII dell'ATO Puglia, si impegna, in coerenza con gli atti di pianificazione della Regione Puglia e dell'Autorità Idrica Pugliese, a porre in essere gli interventi necessari di propria competenza che dovessero emergere dal PRT;

art. 7

(Laboratorio territoriale di progettazione)

Per le attività relative al presente protocollo gli Enti sottoscrittori si impegnano a costituire un Laboratorio territoriale di progettazione, composto dagli Uffici competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e il Consorzio di gestione dell'Area Protetta di Torre Guaceto, eventualmente implementato da altre risorse tecniche e professionali necessarie, che assicurerà le attività necessarie alla definizione del PRT, tenuto conto dei dati forniti dall'Autorità di Bacino e delle altre autorità ambientali competenti. Il Laboratorio svolgerà funzioni di collegamento tra le attività di studio/analisi e le rispettive amministrazioni per ogni adempimento tecnico-amministrativo di rispettiva competenza e per facilitare l'acquisizione e l'utilizzo delle risultanze del PRT. In particolare, il Consorzio di gestione dell'Area Protetta di Torre Guaceto svolgerà funzioni di orientamento dell'attività e di verifica dei risultati in merito alla tutela ambientale e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

Per le attività relative al presente protocollo gli Enti sottoscrittori si impegnano a costituire un Laboratorio territoriale di progettazione, composto dagli Uffici di Piano dei Comuni interessati e il Consorzio di gestione dell'Area Protetta di Torre Guaceto, eventualmente implementato da altre risorse tecniche e professionali necessarie, che assicurerà le attività necessarie alla definizione del PRT, tenuto conto dei dati forniti dall'Autorità di Bacino e delle altre autorità ambientali competenti. Il Laboratorio svolgerà funzioni di collegamento tra l'attività di ricerca e le rispettive amministrazioni per ogni adempimento tecnico-amministrativo di rispettiva competenza e per facilitare l'acquisizione e l'utilizzo delle risultanze del PRT. In particolare, il Consorzio di gestione dell'Area Protetta di Torre Guaceto svolgerà funzioni di orientamento dell'attività e di verifica dei risultati in merito alla tutela ambientale e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

art. 8

(Estensione del Protocollo d'Intesa ad altri Soggetti)

Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Enti interessati all'attuazione del PRT, nei modi e nei limiti di coinvolgimento considerati opportuni dalle Parti che lo sottoscrivono.

art. 9

(Decorrenza e durata)

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione delle azioni/interventi derivanti dalla predisposizione ed attuazione del progetto di rigenerazione territoriale "PARCO PLURIVALENTE NATURALISTICO E PAESISTICO DEL CANALE REALE".

art. 10

(Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori)

Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

art. 11

(Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo.

art. 12

(Controversie)

In casi di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecce.

art. 13

(Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

art. 14

(Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo composto da articoli 14 (quattordici) scritti su 13 fogli e di accertarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Puglia

per la Provincia di Brindisi

per il Comune di Brindisi

per il Comune di Francavilla Fontana

per il Comune di Latiano

per il Comune di Mesagne

per il Comune di Oria

per il Comune di Villa Castelli

per l'Autorità di Bacino della Puglia

per l'AQP

per il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 989

ARCA SUD SALENTO (già IACP di LECCE) - Riutilizzo economie di € 113.687,97 da destinare al Completamento di n. 8 alloggi di ERP nel Comune di SANTA CESAREA TERME - Frazione Vitigliano - L. 457/78 - 5° Biennio.

La Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio " Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio "Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP " e dal Dirigente ad interim del Servizio "Politiche Abitative", riferisce:

Premesso che:

con nota n. 1058/2013 e successive integrazioni n.2528/2013 e n. 495/2014 prot. reg. n.581/2015 l'ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) ha trasmesso, tra l'altro, al Servizio Politiche Abitative la seguente documentazione: Deliberazione Commissariale n.113/2012 avente come oggetto: " Approvazione programma esecutivo d'intervento dei lavori di costruzione di n. 8 alloggi ERP finanziati dalla legge n. 457/78 - 5° Biennio in Santa Cesarea Terme nella frazione di Vitigliano e contestuale Richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia ad utilizzare economie rivenienti dai cantieri chiusi di Maglie L.135/97 e Nardò L.67/88- 7° biennio, come finanziamento integrativo per il completamento dei lavori costruzione di n. 8 alloggi ERP";

l'ARCA SUD SALENTO a rettifica della sopracitata Deliberazione Commissariale n.113/2012 ha trasmesso Deliberazione Commissariale n. 1097/2014, avente come oggetto: "Rettifica quadro tecnico economico relativo al programma esecutivo d'intervento dei lavori di costruzione di n. 8 alloggi ERP finanziati dalla legge n. 457/78 - 5° Biennio in Santa Cesarea Terme nella frazione di Vitigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n.113/2012.

Considerato che

dagli atti trasmessi si rileva quanto segue:

con Deliberazione di G.R. n.4420/98 è stato localizzato un finanziamento pari a € 516.456,90 per

lavori di Manutenzione Straordinaria di n. 93 alloggi di ERP nel Comune di Maglie - L.135/97;

con Deliberazione Commissariale n. 51/2012 l'ARCA SUD SALENTO, visti il verbale di ultimazione lavori in data 10/01/2004, il certificato di collaudo dei lavori approvato con determinazione n. 08/2010, previo parere della C.T. n.684/2006 ed esaminato il QTE n.5 con annessa Relazione Economica Finale, ha determinato le economie rivenienti dalla chiusura del cantiere di Maglie per un totale di **€ 86.457,64** sul finanziamento originario di € 516.456,90;

con Deliberazione di G.R. n. 739/95 è stato localizzato un finanziamento pari a € 1.704.307,77 per lavori di nuove costruzioni di n. 27 alloggi di ERP nel Comune di Nardò - L. 67/88 - 7° biennio;

con Deliberazione Commissariale n. 53/2012 l'ARCA SUD SALENTO, visti il verbale di ultimazione lavori in data 30/03/2007, il certificato di collaudo dei lavori approvato con determinazione n. 820/2011, previo parere della C.T. n.766/2004 ed esaminato il QTE n.5 con annessa Relazione Economica Finale, ha determinato le economie rivenienti dalla chiusura del cantiere di Nardò per un totale di **€ 27.230,33** sul finanziamento originario di € 1.704.307,77;

l'ARCA SUD SALENTO considerata la disponibilità totale delle su citate economie, pari a **€ 113.687,97** (86.457,64 +27.230,33), propone l'utilizzo di tale importo per far fronte al ripristino e al completamento dei lavori di NC di n.8 alloggi di ERP siti in SANTA CESAREA TERME (legge n.457/78 - 5° biennio), verificatisi a causa di varie vicissitudini riferite all'andamento del cantiere, che hanno determinato la mancata ultimazione dei lavori nei tempi previsti e dell'entrata in vigore di norme tese al risparmio energetico.

Tutto ciò premesso e considerato quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) con propria deliberazione n. 1097/2014 e con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt.n.58 della L. n.865/71 e del D.P.R. 1036/72;

visto il parere espresso della C.T. n.791/2012;

si ritiene di poter condividere la richiesta di autorizzazione formulata dall'ARCA SUD SALENTO all'utilizzo di € 113.687,97,

allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di fare propria ed approvare la relazione e la proposta della Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;

di accogliere la richiesta dell'ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) dell'utilizzo dell'economia per un importo pari a € 86.457,64 derivante dall'intervento chiuso di Manutenzione Straordinaria di n. 93 alloggi di ERP nel Comune di Maglie - L.135/97 e dell'utilizzo dell'economia per un importo pari a € 27.230,33 derivante dall'intervento chiuso di nuove costruzioni di n. 27 alloggi di ERP nel Comune di Nardò L. 67/88 - 7° biennio, per un totale pari a € 113.687,97, **somma necessaria all'attuazione dell'intervento relativo ai lavori di completamento di n. 8 alloggi ERP in Santa Cesarea Terme - Frazione Vitigliano** - Legge n. 457/78 - 5° biennio.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 990

Criteri applicativi dell'art. 20 comma 3 punto b) della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolazioni di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Vicepresidente e Assessore all'Assetto del Territorio, Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione contributi, flussi finanziari e requisiti soggettivi e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Politiche Abitative riferisce:

Premesso che:

con L.R. n. 10 del 7 aprile 2014 è stata approvata la *"Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*;

il secondo comma dell'art. 20 della suddetta legge, introdotto con un emendamento in Consiglio regionale dispone, in deroga al divieto di occupazione senza titolo di cui al primo comma, la regolazione di occupazione senza titolo su richiesta dei soggetti interessati, qualora ricorrano in capo al nucleo familiare del richiedenti i seguenti requisiti:

"a) occupare l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;

c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;

d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;

e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

L'istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell'ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all'accertamento del requisito di cui alla lettera b).";

con nota acclarata al protocollo dell'Assessorato il 19 febbraio 2015 n. 240, il Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali CROAS, ha chiesto l'attivazione di un tavolo di lavoro per la determinazione dei criteri oggettivi che consentano ai servizi sociali dei comuni interessati da procedimenti di regolarizzazione di occupazione senza titolo di alloggi erp, di poter attestare in capo al richiedente la *"condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità"* richiesto al punto b) della predetta norma;

le difficoltà evidenziate dal CROAS, su segnalazione di alcuni comuni investiti della procedura, attiene all'assenza di criteri oggettivi richiamati dalla norma per l'accertamento di detto requisito, sia per quanto attiene lo stato di particolare disagio socio economico che l'ulteriore aggravante dello stato di necessità che possa giustificare l'assegnazione in deroga;

il giorno 2 marzo 2015, su convocazione del Vice Presidente Angela Barbanente, si è costituito un tavolo di lavoro coordinato dallo stesso Vice Presidente, al quale hanno partecipato le rappresentanze dell'Ordine degli Assistenti Sociali, dell'ANCI, delle ARCA Provinciali ed il Servizio Politiche abitative della Regione Puglia;

Considerato che la fissazione di criteri condivisi da applicare uniformemente sul territorio regionale, consentirebbe agli operatori del settore di evitare di effettuare accertamenti in regime di totale discrezionalità con i rischi che ne conseguono;

Atteso che:

- esiste già una norma nazionale in materia di sfratti che può costituire un criterio oggettivo mediante il quale stabilire quando si è in presenza di un soggetto che versi in
- uno stato di particolare disagio socio economico e di necessità;
- in particolare la Legge statale n. 9/07 *"Interventi per la riduzione del disagio abitativo per partico-*

lari categorie sociali", all'art. 1 *"sospensione delle procedure esecutive di rilascio"* riporta i requisiti oggettivi in presenza dei quali è possibile sospendere lo sfratto esecutivo ritenendo il soggetto passivo dello sfratto meritevole di una deroga;

Ritenuto di poter applicare in via analogica all'art. 20 secondo comma lett. b) della LR n. 10/14, l'art. 1 della Legge n. 9/07, nella parte in cui individua i requisiti indicativi di uno stato di particolare bisogno e necessità, tali da escludere gli sfratti in atto, ad eccezione del requisito del reddito il cui ammontare è già determinato da legge regionale per l'accesso all'alloggio popolare;

Preso atto, pertanto, che nell'ambito della suddetta riunione si è stabilito di ritenere sussistente la *"condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità"* di cui al punto b) dell'art. 20 della LR n. 10/2014 in presenza dei seguenti requisiti autocertificati dai soggetti richiedenti la regolarizzazione dell'occupazione senza titolo:

a) siano o abbiano nel nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;

b) abbiano un reddito annuo complessivo familiare non superiore al limite di € 13.000,00 stabilito dalla Regione Puglia per l'accesso all'alloggio popolare con la Legge Regionale n.22/2006, art.11, comma 7;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dall'art. 4, comma 4° della L.R. n° 7/97, lettera F);

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse che precedono;

2. Di stabilire che la *"condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità"* di cui al punto b) dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 sussiste in presenza dei seguenti requisiti autocertificati dai soggetti richiedenti la regolarizzazione di alloggio erp senza titolo:

- a) siano o abbiano nel nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza;
- b) abbiano un reddito complessivo familiare non superiore al limite di € 13.000,00 stabilito dalla Regione Puglia per l'accesso all'alloggio popolare con la L.R. n.22/2006, art. 11, comma 7;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 991

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR). Variante P.R.G. per la ritipizzazione delle aree già preordinate all'esproprio e reiterazione dei vincoli. D.C.C. n. 4 del 13-02-2013. Approvazione con modifiche e prescrizioni.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio,

confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“””””Il Comune di San Pancrazio Salentino (BR), dotato di P.R.G., approvato con Del. di G.R. n. 1439 del 03-10-2006, con Del.di C.C. n. 4 del 13-02-2013 ha adottato una variante finalizzata alla *"ritipizzazione delle aree già preordinate all'esproprio e reiterazione dei vincoli"*.

La documentazione inviata con nota prot. n. 1254 del 09-02-2014, acquisita dal Servizio Urbanistica regionale con prot. n. 1935 del 04-03-2014, consiste in:

- copia della D.G.C. n. 89 del 24-07-2012 avente ad oggetto *"Direttive per la redazione di una variante al P.R.G. Comunale ai sensi della L.R. n. 56/1980;*
- Elaborati che costituiscono il progetto di variante:
 - Tavola 1 - Relazione illustrativa
 - Tavola 2 - Planimetria Generale - Ricognizione e localizzazione delle aree
 - Tavola 3 - Tabella riepilogativa delle maglie e dei comparti
 - Tavola 4 - Norme Tecniche di Attuazione
- copia della relazione parere del responsabile del settore urbanistica del Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
- Copia dei verbali della II commissione consiliare (dell'11 e 12 febbraio 2013);
- Copia della D.C.C. n. 4 del 13-02-2013 con la quale è stata adottata la variante al P.R.G.C.;
- Copia dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico;
- Fac-simile del manifesto affisso nei luoghi pubblici e relativa richiesta di affissione;
- Copia della pubblicazione sulla *"Gazzetta del Mezzogiorno"* edizione Brindisi e sulla *"Gazzetta Asta e Appalti Pubblici"* dell'avvenuto deposito presso la segreteria Comunale della variante;
- Copia delle osservazioni pervenute:
 - osservazione n. 01, prot. n. 3469, del 11 aprile 2013;
 - osservazione n. 02, prot. n. 3991, del 26 aprile 2013;
- Copia della D.C.C. n. 42 del 20 dicembre 2013 con cui sono state esaminate e contro-dedotte motivatamente le osservazioni presentate;
- Copia dei verbali di Consiglio Comunale;
- CD Rom contenente, in formato elettronico (p.d.f.), tutta la documentazione elencata.

La deliberazione di cui trattasi risulta essere stata oggetto di deposito e pubblicazione esperita secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per la stessa sono state presentate due osservazioni.

Contenuti della proposta di variante

La variante adottata con D.C.C. n. 4 del 13-02-2013 riguarda:

- la "ritipizzazione delle aree già destinate a opere ed attrezzature di interesse pubblico, preordinate all'espropriazione, confermando la destinazione decaduta" (ZONE DI USO PUBBLICO, ex art. 3 del D.M. n. 1444/1968);
- la "ritipizzazione e conferma dei "vincoli decaduti delle "zone F" (ZONE DI USO PUBBLICO DI INTE-

RESSE GENERALE, ex art. 4 punto 5 del D.M. n. 1444/1968)

- la "ritipizzazione e conferma "delle zone per l'Edilizia Residenziale Pubblica" (ZONE RESIDENZIALI, C2 Espansione Edilizia Residenziale Pubblica)
- la modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione finalizzata a consentire l'attuazione delle previsioni del P.R.G. anche mediante l'iniziativa dei privati. In particolare gli articoli interessati dalle modifiche sono i seguenti: art. 9, 10, 53, 72, 73, 74, 76, 80, 81 e 82.

Al fine di una univoca lettura delle norme oggetto di variante di seguito si riporta il testo a fronte vigente e modificato:

TESTO VIGENTE NTA	TESTO MODIFICATO NTA Del. di C.C. n.4 del 13/02/2013
Art. 9 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI	Art. 9 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI
Ai fini della osservanza dei rapporti innanzi indicati si assume convenzionalmente che adogni abitante insediabile corrispondano mediamente mc. 120di volume. Nelle planimetrie della zonizzazione di P.R.G. sono individuate le ubicazioni e le dimensioni delle aree destinate alle attrezzature e servizi di quartiere (zone F), sia quelle necessarie a soddisfare il fabbisogno regresso, sia quelle relative agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica (zonaC2). Per quanto riguarda invece le aree di espansione per l'edilizia residenziale privata (zone C-Co-C1),gli strumenti urbanistici attuativi indicheranno la ubicazione di tali aree nell'ambito dei relativi comparti, tenendo conto della quantità minima prescritta nella misura di 18 mq/ab e assegnando convenzionalmente mc 120 di volume per abitante. L'Amministrazione Comunale provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed alla acquisizione delle relative aree nella misura innanzi indicata, direttamente o attraverso la contribuzione degli oneri di urbanizzazione di cui al precedente Art. 5. Nella convenzione di cui all'Art. 28 della Legge 17/8/1942, n. 1150, modificato dall'Art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765, deve essere prevista: • la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6; • la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere	1 Ai fini della osservanza dei rapporti innanzi indicati si assume convenzionalmente che adogni abitante insediabile corrispondano mediamente mc. 120di volume. Nelle planimetrie della zonizzazione di P.R.G. sono individuate le ubicazioni e le dimensioni delle aree destinate alle attrezzature e servizi di quartiere (zone F), sia quelle necessarie a soddisfare il fabbisogno regresso, sia quelle relative agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica (zonaC2). Per quanto riguarda invece le aree di espansione per l'edilizia residenziale privata (zone C-Co-C1),gli strumenti urbanistici attuativi indicheranno la ubicazione di tali aree nell'ambito dei relativi comparti, tenendo conto della quantità minima prescritta nella misura di 18 mq/ab e assegnando convenzionalmente mc 120 di volume per abitante. 2 L'Amministrazione Comunale provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed alla acquisizione delle relative aree nella misura innanzi indicata, direttamente o attraverso la contribuzione degli oneri di urbanizzazione di cui al precedente Art. 5. 3 La realizzazione delle opere per gli standard urbanistici, di cui all'art. 3, comma 1, del DM 02.04.1968 n. 1444, e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare. 4 Nella convenzione di cui all'Art. 28 della Legge 17/8/1942, n. 1150, modificato dall'Art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765, deve essere prevista: • la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6; • la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere

di urbanizzazione secondaria. La dotazione di superficie a standard di 18 mq/ab. costituisce limite inderogabile per ogni comparto di espansione - zone C.	di urbanizzazione secondaria. 5 La dotazione di superficie a standard di 18 mq/ab. costituisce limite inderogabile per ogni comparto di espansione - zone C.
Art. 10 - ATTREZZATURE A LIVELLO URBANO TERRITORIALE ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE	Art. 10 - ATTREZZATURE A LIVELLO URBANO TERRITORIALE ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
Il P.R.G. determina nelle planimetrie di zonizzazione le aree destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 17 della Legge 29/8/1967, n. 765. Queste sono: • le aree per l'istruzione media superiore; • le aree per attrezzature per il tempo libero, di interesse urbano e territoriale, i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche di interesse urbano e territoriale. La realizzazione delle opere per le attrezzature urbane e territoriali e l'acquisizione delle relative aree è attuata dalle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali secondo le rispettive competenze, ed anche da imprese o Consorzi di imprese, nonché da Consorzi misti costituiti da Enti pubblici e soggetti privati. Il Comune, in relazione alle varie destinazioni delle aree potrà determinare le quote relative alle predette opere di urbanizzazione a livello urbano e territoriale o una quota parte di esse e computarle in aggiunta agli oneri di urbanizzazione pertinenti a ciascuna zona in rapporto alle diverse classi di intervento, con criteri analoghi a quelli adottati per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.	1 Il P.R.G. determina nelle planimetrie di zonizzazione le aree destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 17 della Legge 29/8/1967, n. 765. 2 Queste sono: • le aree per l'istruzione media superiore; • le aree per attrezzature per il tempo libero, di interesse urbano e territoriale, i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale, le attrezzature turistiche di interesse urbano e territoriale. 3 La realizzazione delle opere per le attrezzature urbane e territoriali e l'acquisizione delle relative aree è attuata dalle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali secondo le rispettive competenze, ed anche da imprese o Consorzi di imprese, nonché da Consorzi misti costituiti da Enti pubblici e soggetti privati; previa stipula con l'Ente competente di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare. 4 Il Comune, in relazione alle varie destinazioni delle aree potrà determinare le quote relative alle predette opere di urbanizzazione a livello urbano e territoriale o una quota parte di esse e computarle in aggiunta agli oneri di urbanizzazione pertinenti a ciascuna zona in rapporto alle diverse classi di intervento, con criteri analoghi a quelli adottati per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 53 - ZONE C2 - AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Art. 53 - ZONE C2 - AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Comprendono le aree e gli immobili tipizzati nelle Tavole del P.R.G. e destinati ai futuri interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi mediante strumentazione esecutiva (PEEP - P.Z. - P.P.) estesa all'intero comparto individuato nelle tavole di P.R.G.. Le procedure di formazione e di approvazione dei suddetti piani esecutivi obbediscono alle disposizioni della L.R. 56/80 e delle leggi nazionali che regolano la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Negli interventi urbanistici attuativi si applicano i seguenti indici: • Indice di fabbricabilità territoriale Ift = 1,00 mc./mq. • Altezza massima H max = 10,50 m. • Rapporto di copertura Rc = 0,50 mq./mq. • Numero dei piani NP = 2 + PT • Distanza tra fabbricati ml. 10,00	1 Comprendono le aree e gli immobili tipizzati nelle Tavole del P.R.G. e destinati ai futuri interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi mediante strumentazione esecutiva (PEEP - P.Z. - P.P.) estesa all'intero comparto individuato nelle tavole di P.R.G.. 2 Le procedure di formazione e di approvazione dei suddetti piani esecutivi obbediscono alle disposizioni della L.R. 56/80 e delle leggi nazionali che regolano la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. 3 Negli interventi urbanistici attuativi si applicano i seguenti indici: • Indice di fabbricabilità territoriale Ift = 1,00 mc./mq. • Altezza massima H max = 10,50 m. • Rapporto di copertura Rc = 0,50 mq./mq. • Numero dei piani NP = 2 + PT • Distanza tra fabbricati ml. 10,00

• Distanza dai confini e dalle strade ml. 5,00	• Distanza dai confini e dalle strade ml. 5,00 4 La formazione dei piani, la realizzazione degli interventi, l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione.
Art. 72 - ZONE F - ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE	Art. 72 - ZONE F - ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE
Comprendono gli edifici pubblici esistenti e le zone destinate ad attrezzature e servizi pubblici di quartiere secondo le previsioni di P.R.G. ed in base agli standards urbanistici stabiliti nel precedente Art. 8. La destinazione specifica delle singole aree, ove non sia stata prevista dal P.R.G., oppure una diversa destinazione di esse, all'interno delle categorie indicate dal P.R.G. dovrà essere stabilita dal Consiglio Comunale, nell'intento di assicurare il soddisfacimento degli standards stabiliti dal P.R.G. per ogni singola attrezzatura. Per tali zone e' prevista la acquisizione da parte del Comune di tutte le aree indicate dal P.R.G. occorrenti per l'attuazione delle specifiche attrezzature. Gli interventi sono subordinati alla formazione di progetti comunali esecutivi (Art. 24 presenti norme), estesi all'intero comparto di zona F ed alle aree del relativo sistema viario; ovvero alla formazione di piani particolareggiati estesi a comprensori più ampi, includendo aree con destinazione residenziale o diversa allo scopo di conseguire la attuazione degli standards urbanistici fissati dal P.R.G., con la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri secondo la disciplina sui comparti fissata dall'Art. 15 della L.R. n. 6/79.	1 Comprendono gli edifici pubblici esistenti e le zone destinate ad attrezzature e servizi pubblici di quartiere secondo le previsioni di P.R.G. ed in base agli standards urbanistici stabiliti nel precedente Art. 8. 2 La destinazione specifica delle singole aree, ove non sia stata prevista dal P.R.G., oppure una diversa destinazione di esse, all'interno delle categorie indicate dal P.R.G. dovrà essere stabilita dal Consiglio Comunale, nell'intento di assicurare il soddisfacimento degli standards stabiliti dal P.R.G. per ogni singola attrezzatura. 3 Per tali zone e' prevista la acquisizione da parte del Comune di tutte le aree indicate dal P.R.G. occorrenti per l'attuazione delle specifiche attrezzature. 4 Gli interventi sono subordinati alla formazione di progetti comunali esecutivi (Art. 24 presenti norme), estesi all'intero comparto di zona F ed alle aree del relativo sistema viario; ovvero alla formazione di piani particolareggiati estesi a comprensori più ampi, includendo aree con destinazione residenziale o diversa allo scopo di conseguire la attuazione degli standards urbanistici fissati dal P.R.G., con la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri secondo la disciplina sui comparti fissata dall'Art. 15 della L.R. n. 6/79. 5 I progetti esecutivi, di cui al comma precedente, possono essere redatti e realizzati anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione.
Art. 73 - ZONE FAI - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE (SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO)	Art. 73 - ZONE FAI - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE (SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO)
Sono destinate alle seguenti attrezzature: • asilo nido; • scuola materna; • scuola elementare; • scuola media dell'obbligo. Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: • Indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 2,50$ mc./mq. • Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,75$ mq./mq. • Rapporto di copertura $R_c = 0,35$ mq./mq.	1 Sono destinate alle seguenti attrezzature: • asilo nido; • scuola materna; • scuola elementare; • scuola media dell'obbligo. 2 Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia. 3 Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: • Indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 2,50$ mc./mq. • Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,75$ mq./mq. • Rapporto di copertura $R_c = 0,35$ mq./mq.

• Distanza minima dai confini $D = H_{max}$ e comunque non inferiore a m. 6,00 • Parcheggi mq. 1 ogni 8 mq. di Su Le aree libere dovranno essere attrezzate con campi per il gioco e lo sport e a verde.	• Distanza minima dai confini $D = H_{max}$ e comunque non inferiore a m. 6,00 • Parcheggi mq. 1 ogni 8 mq. di Su 4 Le aree libere dovranno essere attrezzate con campi per il gioco e lo sport e a verde. 5 La realizzazione delle attrezzature per l'istruzione primaria e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.
Art. 74 - ZONE FAC - ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE	Art. 74 - ZONE FAC - ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE
Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche: • amministrative, gestionali pubbliche di quartiere; • culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblee, mostre, proiezioni); • sociali, sanitari ed assistenziali di quartiere, centro per anziani, consultori; • commerciali pubbliche e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi di quartiere); • direzionali di quartiere. Può essere inserito in tali strutture anche l'asilo nido. Tutte le attrezzature sociali, assistenziali, commerciali, ricreative e direzionali possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da cooperative, enti o privati. In tal caso il controllo pubblico sulla gestione dei privati dovrà essere garantito attraverso le modalità stabilite dal Piano Particolareggiato ed inserite nella convenzione. L'Amministrazione dovrà in tal caso stabilire termini e modalità della concessione, in modo che siano garantite le particolari funzioni previste dal Piano Particolareggiato per i servizi pubblici. Per gli interventi si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: • Indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 3$ mc./mq. • Altezza massima $H_{max} = 12,00$ m. • Parcheggi 1 mq. ogni 5 mq. di Su Le attrezzature FAC possono trovare sistemazione in edifici esistenti di interesse storico, artistico ed ambientale, purché le destinazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.R.G..	1 Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche: • amministrative, gestionali pubbliche di quartiere; • culturali e partecipative (centro culturale, sale per assemblee, mostre, proiezioni); • sociali, sanitari ed assistenziali di quartiere, centro per anziani, consultori; • commerciali pubbliche e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi di quartiere); • direzionali di quartiere. 2 Può essere inserito in tali strutture anche l'asilo nido. 3 Per gli interventi si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: • Indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 3$ mc./mq. • Altezza massima $H_{max} = 12,00$ m. • Parcheggi 1 mq. ogni 5 mq. di Su 4 Le attrezzature FAC possono trovare sistemazione in edifici esistenti di interesse storico, artistico ed ambientale, purché le destinazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con le prescrizioni specifiche per essi stabilite dal P.R.G.. 5 La realizzazione delle attrezzature civili di interesse comune e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.

Art. 76 - ZONE FAV - VERDE ATTREZZATO	Art. 76 - ZONE FAV - VERDE ATTREZZATO
Sono destinate alle aree attrezzate per attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi e comprendono campi da gioco fino all'età della scuola dell'obbligo, attrezzature sportive e ricreative. In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro e ad uso bar. Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area disponibile con tale destinazione. Dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato almeno il 50% della superficie del comparto. Le predette aree possono formare oggetto di apposita convenzione, con Enti ed associazioni private, ai fini della loro manutenzione e gestione.	1 Sono destinate alle aree attrezzate per attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi e comprendono campi da gioco fino all'età della scuola dell'obbligo, attrezzature sportive e ricreative. 2 In tali aree è vietata qualsiasi edificazione, ad eccezione di costruzioni in precario occorrenti per ripostiglio attrezzi per giardinaggio, piccoli locali per servizi igienici e spogliatoi, chioschi per ristoro e ad uso bar. 3 Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area disponibile con tale destinazione. 4 Dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato almeno il 50% della superficie del comparto. 5 Le predette aree possono formare oggetto di apposita convenzione, con Enti ed associazioni private, ai fini della loro manutenzione e gestione. 6 La realizzazione delle attrezzature per il verde, lo sport e il gioco e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.
Art. 80 - ZONE FIS - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE MEDIO- SUPERIORE	Art. 80 - ZONE FIS - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE MEDIO- SUPERIORE
Sono destinate alle attrezzature scolastiche dell'ordine superiore dell'obbligo, istituti professionali e scuole medie superiori. Si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: • Rapporto di copertura $R_c = 0,35$ mq./mq. • Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq./mq. • Altezza massima $H_{max} = 12,00$ m. • Distacco dai confini e dagli edifici 10,00 m. • Arretramento dai fronti dell'edificio dai confini verso strade veicolari o da pareti di altri edifici 12,00 m. salvo eccezioni giustificate da particolari conformazioni dell'area • Area sistemata a verde, giardino-parco e campi da gioco: almeno 1/2 di Sf • Area per parcheggi all'interno dell'area 1 mq. ogni 5 mq. di Su	1 Sono destinate alle attrezzature scolastiche dell'ordine superiore dell'obbligo, istituti professionali e scuole medie superiori. 2 Si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni: • Rapporto di copertura $R_c = 0,35$ mq./mq. • Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq./mq. • Altezza massima $H_{max} = 12,00$ m. • Distacco dai confini e dagli edifici 10,00 m. • Arretramento dai fronti dell'edificio dai confini verso strade veicolari o da pareti di altri edifici 12,00 m. salvo eccezioni giustificate da particolari conformazioni dell'area • Area sistemata a verde, giardino-parco e campi da gioco: almeno 1/2 di Sf • Area per parcheggi all'interno dell'area 1 mq. ogni 5 mq. di Su 3 La realizzazione delle attrezzature per l'istruzione superiore e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.
Art. 81 - ZONA FEM - FIERE - ESPOSIZIONI - MERCATI	Art. 81 - ZONA FEM - FIERE - ESPOSIZIONI - MERCATI
Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:	1 Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

• attrezzature di tipo fieristico; • esposizioni, mostre, sale per congressi e manifestazioni; • sale per contrattazioni ed attrezzature complementari di tipo direzionale e commerciale; • attrezzature per lo spettacolo, fisse o mobili; • strutture, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale. Sono vietate le destinazioni residenziali, con eccezione dell'eventuale alloggio per custodi nell'ambito degli edifici specialistici. Il piano attuativo dovrà precisare le destinazioni delle singole attrezzature e le sistemazioni generali. Per gli interventi si applicano i seguenti indici massimi e parametri: • Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq./mq. • Altezza massima $H_{max} = 18,00$ m. Dovranno essere previste adeguate superfici di parcheggio accorpato con gli spazi esterni nella misura non inferiore ad 1 mq. ogni 2 mq. di superficie utile S_u. Le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature di alto fusto ed integrarsi con le sistemazioni previste nel comparto.	• attrezzature di tipo fieristico; • esposizioni, mostre, sale per congressi e manifestazioni; • sale per contrattazioni ed attrezzature complementari di tipo direzionale e commerciale; • attrezzature per lo spettacolo, fisse o mobili; • strutture, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale. 2 Sono vietate le destinazioni residenziali, con eccezione dell'eventuale alloggio per custodi nell'ambito degli edifici specialistici. 3 Il piano attuativo dovrà precisare le destinazioni delle singole attrezzature e le sistemazioni generali. 4 Per gli interventi si applicano i seguenti indici massimi e parametri: • Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq./mq. • Altezza massima $H_{max} = 18,00$ m. 5 Dovranno essere previste adeguate superfici di parcheggio accorpato con gli spazi esterni nella misura non inferiore ad 1 mq. ogni 2 mq. di superficie utile S_u. 6 Le aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature di alto fusto ed integrarsi con le sistemazioni previste nel comparto. 7 La realizzazione delle attrezzature, consentite e indicate al comma 1 e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione; che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.
Art. 82 - ZONA FPA - PARCO ATTREZZATO URBANO	Art. 82 - ZONA FPA - PARCO ATTREZZATO URBANO
Comprende le aree del territorio comunale che il P.R.G. destina a parco attrezzato urbano. Esse sono costituite da aree marginali e prossime al centro abitato, destinate alla formazione di un sistema di verde per le attività del tempo libero e la protezione dell'ambiente urbano, concorrono alla dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 5 del D.M.1444/78, in rapporto alla popolazione del centro urbano. L'Amministrazione Comunale provvederà alla formazione di appositi piani particolareggiati di esecuzione, favorendo forme e modalità di partecipazione da parte di soggetti privati. Tali Piani Particolareggiati, estesi a comparti omogenei di ampiezza adeguata, dovranno prevedere: • la sistemazione dell'impianto del verde che interessi una superficie non inferiore al 75% della superficie territoriale S_t, di cui almeno il 60% con alberature di alto fusto; • altre attrezzature e spazi per il tempo libero, il passeggio e la sosta nella misura non maggiore del 10% di S_t; • percorsi pedonali, piste ciclabili e, limitatamente alle aree marginali, parcheggi nella misura complessiva non superiore al 5% di S_t.	1 Comprende le aree del territorio comunale che il P.R.G. destina a parco attrezzato urbano. 2 Esse sono costituite da aree marginali e prossime al centro abitato, destinate alla formazione di un sistema di verde per le attività del tempo libero e la protezione dell'ambiente urbano, concorrono alla dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 5 del D.M.1444/78, in rapporto alla popolazione del centro urbano. 3 L'Amministrazione Comunale provvederà alla formazione di appositi piani particolareggiati di esecuzione, favorendo forme e modalità di partecipazione da parte di soggetti privati. 4 Tali Piani Particolareggiati, estesi a comparti omogenei di ampiezza adeguata, dovranno prevedere: • la sistemazione dell'impianto del verde che interessi una superficie non inferiore al 75% della superficie territoriale S_t, di cui almeno il 60% con alberature di alto fusto; • altre attrezzature e spazi per il tempo libero, il passeggio e la sosta nella misura non maggiore del 10% di S_t; • percorsi pedonali, piste ciclabili e, limitatamente alle aree marginali, parcheggi nella misura complessiva non superiore al 5% di S_t.

Gli edifici esistenti potranno essere ristrutturati ed adibiti alle attrezzature per il tempo libero o a servizio per la manutenzione del parco. Ove questi non fossero sufficienti per le destinazioni ammissibili sono consentite nuove costruzioni con i seguenti indici massimi: • Indice di utilizzazione territoriale $U_t = 0,01$ mq./mq. • Altezza massima $H_{max} = 7,50$ m. Per le attrezzature del tempo libero sono consentite le seguenti destinazioni: • padiglioni per biblioteca, musica e mostre; • teatri all'aperto e teatri tenda; • locali per bar, ristoranti e servizi igienici; • alloggio per il custode e depositi di materiale ed attrezzi necessari per la manutenzione del parco. La realizzazione delle attrezzature ammissibili è attuata sia dalla pubblica Amministrazione che da soggetti privati, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, e può essere affidata, mediante concessione a termine, ad altri soggetti - enti, cooperative, privati - che ne garantiscono la gestione con il rispetto delle destinazioni. In attesa dei piani particolareggiati di esecuzione, nei fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione, senza cambiamenti delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del P.R.G..	5 Gli edifici esistenti potranno essere ristrutturati ed adibiti alle attrezzature per il tempo libero o a servizio per la manutenzione del parco. 6 Ove questi non fossero sufficienti per le destinazioni ammissibili sono consentite nuove costruzioni con i seguenti indici massimi: • Indice di utilizzazione territoriale $U_t = 0,01$ mq./mq. • Altezza massima $H_{max} = 7,50$ m. 7 Per le attrezzature del tempo libero sono consentite le seguenti destinazioni: • padiglioni per biblioteca, musica e mostre; • teatri all'aperto e teatri tenda; • locali per bar, ristoranti e servizi igienici; • alloggio per il custode e depositi di materiale ed attrezzi necessari per la manutenzione del parco. 8 La realizzazione delle attrezzature ammissibili è attuata sia dalla pubblica Amministrazione che da soggetti privati, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, e può essere affidata, mediante concessione a termine, ad altri soggetti - enti, cooperative, privati - che ne garantiscono la gestione con il rispetto delle destinazioni. 9 In attesa dei piani particolareggiati di esecuzione, nei fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione, senza cambiamenti delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del P.R.G.. 10 La realizzazione del parco attrezzato urbano, e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati, nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.
--	---

Istruttoria Regionale

Circa la proposta comunale, si rappresenta quanto in appresso.

A seguito ed in ottemperanza della Sentenza TAR/Puglia-Sez.Lecce n. 1943 del 28.11.2012, emessa in accoglimento del ricorso della ditta Leuci + altri, l'A.C., oltre che a provvedere a quanto stabilito a favore dei ricorrenti, ha operato una complessiva ricognizione delle aree assoggettate al cd "vincolo di esproprio" e per le quali è intervenuto la decadenza quinquennale.

Detta ricognizione ha comportato la riconferma delle destinazioni d'uso già previste dal P.R.G., sia per le superfici di proprietà dei ricorrenti, individuate in catasto al fg. n. 30, p.lla n. 341 e p.lla m. 1003, tipizzate come Zona FAI (p.lla n. 1003), come Zona FAI, Zona FAC e Zona FAP (p.lla 341), che per tutte le aree complessivamente interessate da destinazioni di uso pubblico.

Altresì l'A.C., al fine di non reiterare il cd "vincolo di esproprio" in via non conformativa, ha provveduto a modificare la normativa di attuazione riguardante le aree di uso pubblico nel senso di consentire, ai soggetti privati, di attuare direttamente le previsioni di P.R.G.

Nello specifico la variante urbanistica riguarda:

- la conferma delle "destinazioni d'uso" di aree destinate ad opere ed attrezzature di "uso pubblico" già previste dal P.R.G. ed individuate come: ZONE DI USO PUBBLICO (ex art. 3 del D.M. n. 1444/1968)
- FAI - "Aree per istruzione dell'obbligo" (art. 73 delle N.T.A. oggetto di variante)
- FAC - "Aree di interesse comune" (art. 74 delle N.T.A. oggetto di variante)
- FAR - "Aree per Attività religiosa" (art. 75 delle N.T.A.)

- FAV - "Verde Attrezzato"(art. 76 delle N.T.A. oggetto di variante)
- FAS - "Verde Sportivo"(art. 77 delle N.T.A.)
- FAP - "Parcheggi"(art. 78 delle N.T.A.)
- la conferma delle "destinazioni d'uso" di aree destinate ad opere ed attrezzature di "uso pubblico di interesse generale" già previste dal P.R.G. ed individuate come:
ZONE DI USO PUBBLICO DI INTERESSE GENERALE (ex art. 4, pt5 del D.M. n. 1444/1968)
 - FIS - "Istruzione Superiore"(art. 80 delle N.T.A. oggetto di variante)
 - FEM - "Fiere - Esposizioni - Mercati"(art. 81 delle N.T.A. oggetto di variante)
 - FPA - "Parco Attrezzato Urbano"(art. 82 delle N.T.A. oggetto di variante)
 - FSU - "Attrezzature Sportive Urbane" (art. 86 delle N.T.A.)
- la conferma delle zone per l'Edilizia Residenziale Pubblica:
ZONE RESIDENZIALI
 - C2 Espansione Edilizia Residenziale Pubblica(art. 53 delle N.T.A. oggetto di variante)

mentre la variante normativa riguarda:

- la modifica degli artt. 9, 10, 53, 72, 73, 74, 76, 80, 81 e 82 delle N.T.A.

Ciò premesso,

- per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante proposta, nell'intesa che la stessa in effetti risulta essere confermativa di quella già prevista dall'originario P.R.G. a fronte della intervenuta "assenza di pianificazione" e/o "zona bianca" a seguito della decadenza del cd "vincolo di esproprio";
- per quanto riguarda la variante normativa si evidenzia quanto segue:
 - **Art. 9 - Attuazione degli Standard Urbanistici**
si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che siano introdotte le seguenti parole " , oltre alla cessione gratuita delle aree interessate," ossia che il nuovo comma sia così riformulato: "3 La realizzazione delle opere per gli standard urbanistici, di cui all'art. 3, comma 1, del DM 02.04.1968 n. 1444, e l'acquisizione delle aree allo scopo necessarie, possono essere attuate anche ad iniziativa di imprese, consorzi di imprese, e consorzi misti pubblici/privati,

nonché da soggetti privati, previa stipula con il Comune di apposita convenzione, che, oltre alla cessione gratuita delle aree necessarie, assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.

- **Art. 10 Attrezzature a Livello Urbano Territoriale Attrezzature e Servizi di Interesse Generale**

si ritiene di poter esprimere parere favorevole;

- **Art. 53 ZONE C2 Aree per l'Edilizia Residenziale Pubblica**

si ritiene di non condividere quanto proposto, in considerazione del fatto che la legislazione vigente in materia prevede la competenza della pianificazione esecutiva esclusivamente alla P.A., ferma restando la possibilità, all'interno delle aree a destinazione P.E.E.P., di realizzare non solo edilizia residenziale pubblica, ma anche edilizia residenziale privata convenzionata agevolata;

- **Art. 72 ZONE F Attrezzature e Servizi di Quartiere**

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che il comma 5 venga così riformulato:

"5. I progetti esecutivi, di cui al comma precedente, possono essere redatti e realizzati anche ad iniziativa di soggetti privati aventi titolo, previa stipula con il Comune di apposita convenzione."

- **Art. 73 ZONE FAI Attrezzature per l'istruzione (Scuole dell'infanzia e dell'obbligo)**

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che il comma 5 venga così riformulato:

"5. La realizzazione delle attrezzature previste dal presente articolo può avvenire anche ad iniziativa di soggetti privati aventi titolo, previa stipula con il Comune di apposita convenzione."

- **Art. 74 ZONE FAC Attrezzature Civili di Interesse Comune**

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che il comma 5 venga così riformulato:

"5. La realizzazione delle attrezzature previste dal presente articolo può avvenire anche ad iniziativa di soggetti privati aventi titolo, previa stipula con il Comune di apposita con-

venzione che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare.

Altresì, in considerazione della intervenuta legislazione regionale in materia di commercio, si precisa che al primo comma la parola "mercati" vada meglio intesa come riferita ad "esercizi di vicinato", atteso che i cd "mercati" rientrano più propriamente nella categoria delle "attrezzature di interesse generale";

- Art. 76 ZONE FAV Verde Attrezzato

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che il comma 6 venga così riformulato:

"6. La realizzazione delle attrezzature previste dal presente articolo può avvenire anche ad iniziativa di soggetti privati aventi titolo, previa stipula con il Comune di apposita convenzione che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare."

- Art. 80 ZONE FIS ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE MEDIO-SUPERIORE

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che il comma 3 venga così riformulato:

"3. La realizzazione delle attrezzature previste dal presente articolo può avvenire anche ad iniziativa di soggetti privati aventi titolo, previa stipula con il Comune di apposita convenzione."

- Art. 81 ZONA FEM - Fiere -Esposizioni-Mercati

premesso che in via generale la variante proposta appare condivisibile, considerata la notevole entità delle superfici interessate, si evidenziano le seguenti criticità circa la:

a) mancata indicazione della necessità di pervenire alla formazione di piano urbanistico esecutivo esteso all'intera area nonché la indicazione dei soggetti abilitati;

b) mancata indicazione delle superfici minime di intervento;

Ciò posto, atteso che le necessarie modifiche comportano scelte appartenenti alla sfera della amministrazione attiva, si ritiene di non condividere, così come formulata, la proposta avanzata in quanto il mancato rinvio ad una pianificazione di secondo livello comporta la possibile relazione episodica e disordinata di interventi di diverse dimensioni e/o destinazioni contrarie ad un organico disegno urbanistico.

- Art. 82 ZONA FPA Parco Attrezzato Urbano

si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che il comma 10 venga così riformulato:

"10. La realizzazione delle attrezzature previste dal presente articolo può avvenire anche ad iniziativa di soggetti privati aventi titolo, previa stipula con il Comune di apposita convenzione che assicuri e garantisca l'uso pubblico delle attrezzature e dei servizi da realizzare."

Da ultimo circa la variante normativa, appare, altresì, necessario evidenziare che la proposta avanzata incorre in una possibile contraddizione, atteso che non coinvolge espressamente gli artt. 77, 78 e 86 delle N.T.A, che disciplinano gli interventi per le tipizzazioni: "Zone FAS- Verde Sportivo"; "Zone FAP- Parcheggio"; "Zona FSU-Attrezzature Sportive a Carattere Urbano" che pure risultano confermate per la parte urbanistica e quindi la loro riproposizione comporta la reiterazione del cd "vincolo espropriativo".

Osservazioni

Dalla certificazione in atti si rileva che la variante in questione risulta oggetto di n. 2 osservazioni che, previo parere dell'U.T.C, risultano esaminate e contro-dedotte dal Comune di San Pancrazio Salentino (BR), giusta D.C.C. n. 42 del 20 dicembre 2013, così come di seguito riportato:

<i>Ditta/Osservazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Parere UTC</i>	<i>Determinazioni consiliari</i>
Conte Biagio e Mazzeo Maria Rosaria n. 01 prot. n. 3469, del 11 aprile 2013	<i>Segnalazione della presenza di un immobile, munito di concessione edilizia in sanatoria n. 116/1999, ubicato in area con destinazione a verde sportivo (Zona FAS)</i>	<i>Non Accoglibile</i>	<i>Non Accolta</i>
Leuci Bice Maria + altri n.02 prot. n. 3991, del 26 aprile 2013	<i>Richiesta di ritipizzazione ad uso residenziale (di tipo B o C) di area con destinazione ad uso pubblico (Zone FAC, FAI e FAP)</i>	<i>Non Accoglibile</i>	<i>Non Accolta</i>

Determinazioni Regionali

<i>Osservazione</i>	<i>Determinazioni</i>
Conte Biagio e Mazzeo Maria Rosaria n. 01 prot. n. 3469, del 11 aprile 2013	<i>Fermo restando che il C.C. con il non accoglimento dell'osservazione ha inteso confermare il disegno urbanistico e destinazione d'uso dell'intera maglia coinvolta, si ritiene di condividere, in questa sede, quanto operato dal Comune, in considerazione che la reiterazione della tipizzazione (Zona FAS) non contrasta in via di principio con i diritti di natura privatistica connessi con l'avvenuta legittimazione dei manufatti esistenti.</i>
Leuci Bice Maria + altri n.02 prot. n. 3991, del 26 aprile 2013	<i>Si ritiene di condividere quanto operato dal Consiglio Comunale.</i>

ASPETTI AMBIENTALI

Il Comune di San Pancrazio Salentino nella qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 4688 del 19-05-2014, acquisita al prot. regionale del Servizio Urbanistica con n. 3926 del 20-05-2014, ha attestato l'esclusione della variante in oggetto dagli adempimenti di verifica di VAS, giusta ricevuta dell'avvenuta registrazione telematica sul portale regionale avvenuta il 15-05-2014, ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto IX.

Tutto ciò premesso si propone di approvare la variante urbanistica proposta dal Comune di San Pancrazio Salentino con le modifiche e prescrizioni riportate in narrativa. " " " " "

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del di C.C. n. 4 del 13-02-2014, con le prescrizioni e modifiche riportate in narrativa e qui in toto condivise e che per

economia amministrativa si intendono integralmente riportate;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 993

Approvazione Accordo di Programma Triennale 2015/2017 in attuazione art. 45 del D.M. 1° luglio 2014 - Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof. Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce quanto segue.

Lo spettacolo costituisce un'attività di interesse pubblico, rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese e un fattore di crescita sociale, civile ed economico della collettività.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti.

Nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di

spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico.

A tal fine, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo ha emanato il decreto del 1° luglio 2014 n. 71, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".

L'art. 45 "Residenze" del citato decreto prevede la stipula di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, su progetti relativi all'inseadimento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche.

In attuazione dell'art. 45 del D.M. 1 luglio 2014, con atto n. 191/CSR del 18 dicembre 2014 della Conferenza Stato-Regioni, è stata acquisita l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, che definisce finalità, obiettivi e linee di intervento dell'Accordo di Programma, nonché le quote di cofinanziamento delle attività a carico dello Stato e delle Regioni.

Le Regioni interessate, tra cui la Regione Puglia, così come previsto dall'Intesa sopramenzionata, hanno sottoposto alla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del MiBACT un Progetto Triennale Interregionale 2015/2017 che definisce indirizzi e criteri degli obiettivi individuati dall'Intesa stessa. Il citato progetto è stato condiviso in sede tecnica con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 30 marzo 2015.

Con nota del 17 aprile 2015 (prot. n. 110/SP6), inviata al Coordinatore della Commissione Cultura delle Regioni, la Regione Puglia ha formalmente aderito al Progetto Triennale Interregionale 2015/2017 ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni sancita il 18.12.2014 in attuazione dell'articolo 45 del D.M. 1.7.2014 nella stesura definitiva del 30 marzo 2015.

L'Intesa prevede, all'art. 1 comma 2, la sottoscrizione di un unico accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2015/2017.

In ottemperanza al citato art. 1 dell'Intesa, nella seduta del 23 aprile 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato lo schema di Accordo di Programma Triennale 2015/2017, con i relativi allegati, da sottoporre alle regioni proponenti per la sottoscrizione. Fra gli allegati dell'Accordo vi sono il Progetto interregionale triennale, il prospetto finanziario Stato-Regioni e lo schema dei programmi di attività regionali per l'annualità 2015. Con l'Accordo sono state definite le modalità di gestione dei programmi annuali nel triennio 2015/2017, nonché le modalità di erogazione ed i casi di riduzione e revoca della quota di cofinanziamento MiBACT in favore delle Regioni.

Nello specifico, la Regione Puglia prevede, nell'ambito del programma di attività regionale 2015, azioni di rete che riguardano il consolidamento della rete delle residenze pugliesi "Teatri Abitati", attraverso la realizzazione di attività di attraversamento delle residenze e di programmazione, riservate ad artisti under 35 e compagnie emergenti, l'organizzazione di un incontro interregionale fra residenze, istituzioni regionali e osservatori critici, nonché azioni di audience development.

Il riparto delle quote di cofinanziamento Stato-Regioni per il 2015, riportato nel prospetto finanziario di cui all'allegato D/15 all'Accordo di Programma, prevede che il MiBACT cofinanzi con euro 164.000,00 il programma di attività della rete delle residenze teatrali pugliesi "Teatri Abitati". La Regione Puglia concorre al programma con risorse per euro 246.000,00 a valere sulla Linea d'intervento 4.3 - Azione 4.3.2 del PO FESR Puglia 2007/2013 per le azioni di rete, per la promozione delle produzioni e della programmazione e per lo scambio organizzativo ed artistico con esperienze teatrali presenti in altre regioni.

Il coordinamento delle attività previste per la Regione Puglia nell'anno 2015 dall'Accordo di Programma sarà affidato, previa dichiarazione di disponibilità, al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (TPP), soggetto operativo della Regione Puglia per l'attuazione delle strategie di sviluppo nel settore dello spettacolo dal vivo, in quanto organismo controllato, e già soggetto attuatore delle attività di cui alla Linea d'intervento 4.3 - Azione 4.3.2 del PO FESR Puglia 2007/2013, sottoscrivendo apposita convenzione integrativa alla convenzione sottoscritta in data 22/03/2012 ed integrata in data 16/10/2014 e 31/12/2014.

Pertanto, al fine di procedere con sollecitudine alla realizzazione del progetto, è necessario sottoporre all'approvazione della Giunta regionale l'Accordo di Programma unitamente agli allegati, per la successiva sottoscrizione.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di prendere atto dell'intesa sancita il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, di approvare l'Accordo di Programma triennale 2015/2017 in attuazione art. 45 del D.M. 1° luglio 2014, unitamente agli allegati, e di autorizzare il Dirigente pro tempore del Servizio Cultura e Spettacolo alla sottoscrizione del citato Accordo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Prof. Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- **di prendere atto** dell'allegata Intesa sancita in data 18 dicembre 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome;

- **di approvare** l'allegato Accordo di Programma Triennale 2015/2017 interregionale, definito ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Intesa Stato-Regioni in attuazione dell'art. 45 "Residenze" del D.M. 1° luglio 2014, unitamente agli Allegati A), B, C), D/15, E/15, F e G/15;
- **di autorizzare** il Dirigente pro tempore del Servizio Cultura e Spettacolo alla sottoscrizione del citato Accordo di Programma;
- **di dare atto** che con successivo provvedimento si

procederà all'iscrizione in Bilancio delle risorse assegnate dal MiBACT alla Regione Puglia;

- **di demandare** al Dirigente pro tempore del Servizio Cultura e Spettacolo ogni adempimento attuativo dell'Accordo di Programma
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio V - Ambiente e territorio

Codice sito: 4.16/2014/80

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000062 P-4.23.2.21
del 07/01/2015



10714901

Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Gabinetto
Ufficio Legislativo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)
ROMA

e.p.c.

Al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e
Bolzano
(CSR PEC Lista 3)
LORO SEDI

OGGETTO: Intesa in attuazione delle disposizioni dell'articolo 45 " Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163"

Intesa ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D.M. 1° luglio 2014.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'atto con cui è stata acquisita l'intesa, indicata in oggetto, dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Intesa in attuazione delle disposizioni dell'articolo 45 " Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163"

Repertorio n. 191/esr del 18 dicembre 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 18 dicembre 2014

VISTO l'articolo 45, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 che prevede la stipula di specifici accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota prot.n.0023385 del 20 novembre 2014, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0004979 del 3 dicembre 2014, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all'oggetto, per l'espressione dell'intesa di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2014, nell'ambito della quale sono state concordate alcune modifiche e che le Regioni, a livello tecnico, hanno espresso l'avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;

VISTA la nota prot.n.0005176 del 15 dicembre 2014 della Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato diramato il testo modificato a seguito di quanto concordato nel predetto incontro tecnico;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta di intesa;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati

- Considerato che negli ultimi anni, in particolare in alcune realtà territoriali, sono stati avviati processi di innovazione dei sistemi dello spettacolo dal vivo anche attraverso il sostegno a varie esperienze di Residenza, che, per la loro molteplicità e diversità, non è possibile, né sarebbe auspicabile, ricondurre ad una definizione unica;
- Considerato che in ragione delle esperienze e delle pratiche emerse e delle funzioni loro assegnate sul territorio di riferimento, le Residenze rappresentano un fattore di innovazione e di arricchimento per l'intero sistema dello spettacolo al vivo, anche attraverso progetti di rete regionali ed interregionali che, senza sovrapporsi ad attività già esistenti, rinnovano, anche sul piano generazionale, la filiera dei processi creativi, gestionali, formativi;
- Rilevato che le esperienze di Residenza avviate nei territori, specie in presenza di un Sistema regionale delle Residenze, hanno configurato diverse opportunità: il coniugare produzione, programmazione, promozione-formazione del pubblico e gestione organizzativa, realizzando un nuovo equilibrio tra visione artistico-culturale, sostenibilità sociale ed efficacia economica; il consolidare il rapporto fra spazio attrezzato gestito, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti; il favorire sinergie economico-finanziarie fra sovvenzioni pubbliche e risorse private provenienti dai fruitori e dal sistema delle imprese del territorio; il condividere esperienze di rete a livello regionale e interregionale;
- Considerato che l'articolo 45 "Residenze" del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 prevede la stipula di specifici accordi di programma, con una o più Regioni su progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda per il settore;
- Considerato che l'intervento dell'Amministrazione centrale ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare, nel rispetto delle differenze territoriali e della pluralità di cui sopra, gli accordi di programma che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo e una o più Regioni potranno successivamente sottoscrivere;

SI CONVIENE

Art. 1

Accordi di programma

1. La presente intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 45 del D.M. 1 luglio 2014. Gli accordi di programma tra Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo del MiBACT e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.

2. Per il triennio 2015/2017 si prevede la sottoscrizione di un unico Accordo di programma interregionale.

Art. 2

Sottoscrizione dell'Accordo di programma e modalità attuative

1. Le Regioni sottopongono alla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del MiBACT il progetto triennale, contenente l'indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario delle Regioni destinato alle attività del progetto medesimo, secondo quanto indicato nei successivi articoli, entro il 28 febbraio 2015.

2. Entro 45 giorni dalla comunicazione della quota annuale dei Fondi FUS destinati alle Residenze, per ogni esercizio previsto dall'Accordo triennale, la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo e le Regioni definiranno, attraverso tavoli tecnici, sulla base delle finalità e degli obiettivi comuni di cui all'articolo 4 e di omogenee modalità di gestione del co-finanziamento, il programma ed il bilancio di attività che la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo sottoporà alle Commissioni Consultive competenti.

3. Alla conclusione del periodo di cui al comma 2 del presente articolo e solo per il primo anno, la Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo del MiBACT, dopo aver sentito le Commissioni Consultive competenti, sottoporà l'Accordo di programma alle Regioni proponenti per la sua sottoscrizione.

4. Le Regioni successivamente alla comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le attività che attuano il progetto presentato ai sensi del comma 1. Tale quota, per ciascun programma, non potrà superare la percentuale di cofinanziamento di cui al successivo articolo 7 comma 2.

5. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti territoriali e di natura privatistica da parte di istituzioni e/o fondazioni. Tali interventi, di cui le Regioni stesse saranno garanti nei confronti dell'accordo sottoscritto con la Direzione Generale dello Spettacolo, avranno a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non produrranno variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente intesa si intende per:

- **Residenza:** lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo. La Residenza è luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio.
- **Sistema delle Residenze:** l'insieme delle relazioni istituzionali anche a livello interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti Territoriali.
- **Titolari delle Residenze:** i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di residenza mirata a consolidare il rapporto tra spazio attrezzato gestito con carattere di continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti.

Articolo 4

Finalità e Obiettivi

1. L'Accordo di programma interregionale dovrà prevedere e perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare sul piano nazionale e internazionale le pratiche di Residenza quali modalità innovative dei processi creativi e di programmazione, anche multidisciplinari, nonché di gestione e di formazione del pubblico;
- sostenere la mobilità e la multidisciplinarietà degli artisti mediante l'attraversamento dei luoghi di Residenza, la trasmissione dei saperi, il ricambio generazionale e lo scambio artistico-esperienziale con il territorio;
- promuovere la progettualità di rete all'interno del Sistema delle Residenze e con altri soggetti della filiera artistico-culturale del territorio;

- contribuire al riconoscimento e al rafforzamento della funzione specifica dello spettacolo dal vivo nell'offerta culturale, nonché alla sua sostenibilità sociale, con particolare attenzione al coinvolgimento di fasce di pubblico diversificate e alla crescita di una fruizione consapevole.
2. Le finalità di cui al precedente comma devono essere perseguite, sulla base delle diverse realtà territoriali regionali, attraverso i seguenti obiettivi individuati come prioritari dal presente protocollo di intesa:
- a) mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a sostenere l'attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non "titolari" delle Residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte;
 - b) valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel mercato nazionale e internazionale. Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema complessivo dello spettacolo dal vivo;
 - c) realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare, o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti della filiera artistica, culturale, formativa di ciascun territorio.

Articolo 5

Linee di intervento

1. L'Accordo interregionale dovrà prevedere la compartecipazione di almeno tre Regioni con la presenza di almeno due delle tipologie di attività residenziale individuate (insediamento, sviluppo, consolidamento), differenziando gli interventi nei diversi territori e prevedendo sinergie progettuali e organizzative fra i soggetti interessati. Il progetto interregionale dovranno prevedere un numero complessivo di Residenze non inferiori a cinque per ogni anno di attività.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali.

3. Le attività che attuano le linee di intervento, da esplicitare nell'Accordo medesimo o in un apposito allegato con programma e relativo bilancio secondo uno schema di entrate ed uscite che sarà successivamente concordato tra le DGSV ed il tavolo tecnico delle Regioni, dovranno avere una identità progettuale e una durata sufficiente a soddisfare almeno due degli obiettivi oggetto della presente intesa, essere coerenti con le finalità della stessa ed avere una adeguata distribuzione territoriale, interessando, in modo prioritario i comuni non capoluogo e le periferie delle aree metropolitane.

4. Le Regioni individueranno, secondo le modalità che riterranno più opportune, i titolari delle Residenze nell'ambito del proprio territorio.

5. Al fine di perseguire le linee di intervento descritte nella presente intesa le Regioni terranno conto nell'individuazione dei titolari delle Residenze:

- della capacità di svolgere una attività di interesse interregionale e nazionale;
- della competenza per operare in rete;
- della capacità di esprimere e realizzare nella propria progettazione artistica e culturale identificabili orientamenti e capacità innovative nei processi di lavoro artistico e nella gestione delle attività nei confronti del pubblico e delle comunità di riferimento;
- interpretare la pratica residenziale anche come ambito di confronto multidisciplinare.

Articolo 6

Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo dovrà prevedere e definire schemi e regole uniformi nella redazione e gestione dei bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva, definire le modalità di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetti terzi, compresi quelli dei titolari delle Residenze, nonché i casi di integrazione o modifica dell'Accordo medesimo.

Articolo 7

Modalità di sostegno

1. Le Regioni assegnano contributi alle Residenze secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo.
2. Le attività definite dall'Accordo di programma interregionale saranno co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti.
3. Lo Stato assegnerà alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto dal programma annuale.
4. Quanto non previsto dalla presente intesa è rinviata all'Accordo.

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017
IN ATTUAZIONE ART.45 DEL dm 1° LUGLIO 2014

PREMESSO che

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del decreto che definisce i nuovi criteri di attribuzione del FUS si stabilisce un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione Generale spettacolo del MiBACT e le Regioni e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori;
- l'art. 45 "Residenze" del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 n. 71 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche;

VISTI

- l'Intesa sancita il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 45 del D.M. 1 luglio 2014
- il Progetto triennale interregionale (ALL. A), previsto dall'Intesa sopramenzionata, che definisce indirizzi e criteri degli obiettivi individuati dall'Intesa stessa e lo stanziamento complessivo delle Regioni e Provincia autonoma di Trento per la prima annualità del progetto triennale;
- le lettere di adesione da parte di dodici Regioni e della Provincia autonoma di Trento pervenute al MiBACT in relazione all'anno 2015 (ALL. B);
- la comunicazione della DGS del MiBACT con la quantificazione dello stanziamento complessivo per la prima annualità (ALL. C);

CONSIDERATO CHE

l'Intesa prevede la sottoscrizione di un unico accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2015/2017;

TRA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dott. Salvatore Nastasi

E

Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento aderenti all'Intesa sancita il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente alla prima annualità qui di seguito indicate:

- Regione Calabria, con sede in Catanzaro C.F. nella persona di.....;
- Regione Campania, con sede in Napoli C.F. nella persona di.....;
- Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna C.F. nella persona di.....;
- Regione Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste C.F. nella persona di.....;
- Regione Lazio, con sede in Roma C.F. nella persona di.....;
- Regione Liguria, con sede in Genova C.F. nella persona di.....;
- Regione Lombardia, con sede in Milano C.F. nella persona di.....;
- Regione Marche, con sede in Ancona C.F. nella persona di.....;
- Regione Piemonte, con sede in Torino C.F. nella persona di.....;
- Regione Toscana, con sede in Firenze C.F. nella persona di.....;
- Regione Umbria, con sede in Perugia C.F. nella persona di.....;
- Regione Puglia, con sede in Bari C.F. nella persona di.....;
- Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento C.F. nella persona di.....;

di seguito denominate “le Parti”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Accordo di programma viene sottoscritto dalla Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti di Residenze artistiche che avranno luogo in ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.
2. I progetti di Residenza individuati dalle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa prevedono un cofinanziamento su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte del MiBACT-DGS e del 60% da parte delle Regioni e Province autonome sedi dei progetti di Residenza.
3. Le Regioni e le Province autonome individueranno i titolari delle Residenze beneficiari del cofinanziamento sulla base dei profili e delle caratteristiche indicate dall'art.3 e dal comma 5 dell'art.5 dell'Intesa, prevedendo modalità proprie di selezione.

Art. 2 - Durata

1. Il presente accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli Organi di controllo.

Art. 3 – Gestione dei programmi annuali

1. Costituiscono parte integrante del presente Accordo:
 - a) finanziamento Stato/Regioni 2015 suddiviso per singola Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo (ALL. D/15).
 - b) quadro dei programmi regionali 2015 delle azioni che verranno realizzate nelle Regioni e nelle Province autonome firmatarie dell'Accordo (ALL. E/15);
2. Per le successive annualità 2016 e 2017, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima. Nel caso in cui Regioni o Province autonome non comprese nel presente Accordo avanzassero richiesta di adesione al progetto triennale e all'Accordo interregionale, inviando anch'esse uno schema di programma annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima, , il tavolo tecnico Stato/Regioni, sulla base della quota FUS annuale destinata all'attuazione dell'art.45 del DM 01/07/2014, può modificare per le annualità 2016 e 2017 il progetto triennale interregionale, per ciò che riguarda la ripartizione dei finanziamenti. Nel caso di modifica del progetto triennale interregionale, il presente Accordo sarà integrato con le adesioni delle nuove Regioni o Province autonome..
3. Nel termine previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Intesa, le Parti definiscono il programma interregionale delle azioni e lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo;
4. Le modifiche alle azioni previste nel programma dettagliato per obiettivi (a, b, c) con il calendario di massima delle attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al MiBACT-DGS che potrà chiedere la convocazione del Tavolo Tecnico per valutare la loro coerenza con l'Intesa e il progetto triennale.

Art. 4 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il bilancio preventivo e consuntivo dovrà essere redatto dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi in allegato (ALL. F), suddiviso sulla base degli obiettivi (a, b, c) e delle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.
Per quanto concerne il cofinanziamento delle Regioni e la quota a carico dei soggetti titolari delle Residenze, per il solo anno 2015 è concessa deroga al termine di cui al periodo precedente: le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2016 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro tale data.
2. Come definito dall'art. 2, comma 5, dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno carattere aggiuntivo rispetto al co-finanziamento stabilito e non potranno costituire motivo di aumento del cofinanziamento statale.
3. Il cofinanziamento previsto a sostegno dei titolari delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche,

4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome aderenti al Progetto è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT definita dallo schema annuale (ALL. D/15), previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: i nominativi dei titolari delle Residenze coinvolti; il programma dettagliato per obiettivi (a, b, c) con il calendario di massima delle attività; il bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;
 - b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione dei titolari delle residenze sull'attività svolta; il bilancio consuntivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;
5. Il MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, secondo le coordinate bancarie indicate in allegato (ALL. G/15).
6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nella misura indicata nello schema di finanziamento Stato/Regioni (ALL. D/15) e il finanziamento sarà erogato ai titolari delle Residenze individuati nel proprio territorio secondo quanto previsto dal precedente art.1, comma 3.

Art. 5 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che saranno successivamente definiti tra le Parti.
2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Regioni, Province autonome e MiBACT

Art. 6 - Riduzioni, revoche

1. L'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo della Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento, fermo restando quanto disposto dal precedente art.4, comma 3.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo della Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato.
3. Il MiBACT, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate.

Art. 7 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 8 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2016 e 2017 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 9 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

2. Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo nei casi previsti dal precedente art.2, comma 2, nonché a seguito di esigenze o necessità individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni.
3. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.
4. Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni pagina incopie composte da n.pagine più n. 7 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

Allegati

- A Progetto triennale interregionale 2015/2017
- B. 13 lettere di adesione Regioni e Province autonome per l'anno 2015
- C. Comunicazione stanziamento complessivo MiBACT per l'anno 2015
- D/15 i finanziamento Stato/Regioni 2015
- E/15 Quadro dei programmi regionali 2015
- F Scheda di attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e bilancio consuntivo
- G/15 Elenco coordinate bancarie Regioni e Provincia autonoma di Trento

MiBACT
Direzione Generale spettacolo
Il Direttore Generale
dott. Salvatore Nastasi

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Piemonte

Regione Toscana

Regione Puglia

Regione Umbria

Provincia autonoma di Trento

**PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017
ai sensi dell'INTESA Stato - Regioni sancita il 18 dicembre 2014
in attuazione dell'articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014**

Le Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento con il presente Progetto per il triennio 2015/2017 danno attuazione all'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 45 del D.M. 1.7.2014 e sancita il 18.12.2014.

Il Progetto sarà realizzato attraverso un Accordo di programma triennale e Programmi annuali previsti dall'articolo 2 dell'Intesa e perseguirà nel triennio 2015/2017 le finalità e gli obiettivi a), b), c) di cui all'articolo 4 dell'Intesa. Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiBACT, la realizzazione nel corso del triennio di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite nell'articolo 3 dell'Intesa. I risultati attesi al termine del triennio riguardano una maggiore diffusione delle Residenze sul territorio nazionale, ed una relazione maggiormente integrata fra le diverse esperienze regionali, che ne sottolinei le differenze ma favorisca anche lo scambio di *best practices*, la valorizzazione dei processi di innovazione che alle residenze fanno capo, in funzione dello sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo dal vivo e del confronto con altre esperienze europee e internazionali.

Il Progetto interregionale 2015/2017 declina gli obiettivi della mobilità e permanenza degli artisti nelle Residenze, della valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti, nonché della realizzazione di progetti originali sui territori, attraverso due "parole chiave": multidisciplinarietà e interregionalità.

Le Regioni individueranno i titolari delle residenze secondo modalità proprie e specifiche, tenendo conto delle definizioni, del profilo e delle caratteristiche descritte all'art. 3 e all'art. 5, comma 5 dell'Intesa.

OBIETTIVO a) *Mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a sostenere l'attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non "titolari" delle Residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte – Intesa 18 dicembre 2014 – articolo 4 comma 2.*

INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1. Favorire la permanenza in Residenza di artisti e formazioni (non titolari di residenza) attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, condivise fra titolare della residenza e ospite. Le attività condivise possono prevedere il tutoraggio dell'ospite attraverso consulenze artistico-culturali e/o assistenza tecnico-organizzativa.

2. Consentire la mobilità degli artisti e delle formazioni di cui al punto 1) che precede, attraverso permanenze in residenza in altre regioni partecipanti al progetto.

CRITERI

1. Le Regioni e le Province Autonome assegneranno i contributi ex articolo 45 del D.M. ai titolari delle Residenze come definiti all'articolo 3 dell'Intesa.
2. La permanenza degli artisti e delle formazioni (non titolari di residenza) deve avere una durata, nell'ambito del periodo di realizzazione del programma annuale finanziato, non inferiore a 15 per l'anno 2015 e a 20 giorni per il biennio successivo, anche non consecutivi.
3. Nel triennio 2015/2017 si favorirà la mobilità interregionale in ciascuna Regione delle permanenze in residenza per almeno 3 degli artisti e delle formazioni di cui al punto 2) che precede.

SPESE AMMISSIBILI si intendono quelle direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del co-finanziamento derivante dall' Accordo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma (art.1, co.4, del DM 01.7.2014)

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi (nella misura massima del 30% del totale)
2. Costi di produzione (noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi ammortizzabili)
3. Compensi al personale artistico e tecnico ospite per i giorni di effettiva permanenza in residenza e rimborso al soggetto delle spese effettivamente sostenute.
4. Costi di ospitalità per il personale artistico e tecnico per i giorni di effettiva permanenza in residenza.
5. Paghe ed oneri del personale tecnico, artistico e formativo (supporto e tutoraggio artistico) a carico del titolare della residenza a disposizione dell'artista o della formazione ospite.
6. Promozione e pubblicità e monitoraggio (nella misura massima del 10% del totale).

OBIETTIVO b) *Valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel mercato nazionale ed internazionale.*

Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema complessivo dello spettacolo dal vivo. Intesa 18 dicembre 2014 – articolo 4 comma 2.

INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1. Promuovere la visibilità di artisti giovani ed emergenti e la loro circuitazione tra le residenze partecipanti al progetto. Realizzare azioni innovative anche attraverso la circolazione virtuale delle opere per far conoscere presso operatori italiani e stranieri l'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte. Utilizzare strumenti innovativi (piattaforme web) per la messa in comunicazione della domanda/offerta di spettacolo.
2. Promuovere la programmazione nelle Residenze partecipanti al progetto di spettacoli di artisti under 35, di formazioni emergenti e delle formazioni non titolari di residenza coinvolte nelle permanenze in residenza di cui all'obiettivo a) favorendo la multidisciplinarietà
3. Favorire la visibilità delle Residenze partecipanti al progetto attraverso la messa in rete online delle programmazioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono.

CRITERI

1. Destinatari delle azioni del presente obiettivo sono gli artisti under 35, le formazioni emergenti nazionali e le formazioni non titolari di residenza coinvolte nelle permanenze di cui all'obiettivo a) con esclusione delle compagnie titolari delle Residenze e delle compagnie amatoriali.
2. Per under 35 si intendono formazioni in cui il requisito sia prevalente nel gruppo
3. Per formazioni emergenti si intendono quelle premiate e quelle segnalate nelle ultime 3 edizioni dei principali premi nazionali di musica, di teatro e di danza.
4. La programmazione di spettacoli di artisti under 35 e di formazioni emergenti di cui ai punti 2) e 3) che precedono, deve essere garantita per ciascuna annualità all'interno delle giornate di programmazione di tutte le Residenze partecipanti all'obiettivo b).

SPESE AMMISSIBILI direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenuti dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma (art.1, co.4, del DM 1.7.2014).

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi (nella misura massima del 30% del totale)
2. Cachet formazioni ospiti programmate (con compenso fisso o a percentuale sull'incasso netto)
3. SIAE
4. Promozione, pubblicità, monitoraggio e spese per la messa in rete online delle programmazioni (nella misura massima del 30% del totale)

Per le annualità 2016 e 2017, le spese ammissibili per il raggiungimento dell'obiettivo b) non possono superare il 50% dei costi complessivi del progetto per ogni territorio regionale.

E' favorita la promozione degli artisti emergenti anche in altri contesti di particolare visibilità.

OBIETTIVO c) *Realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti della filiera artistica, culturale formativa di ciascun territorio. Intesa 18 dicembre 2014 – articolo 4 comma 2.*

INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1. Favorire attività originali di formazione e di educazione del pubblico, che rafforzino la relazione fra le Residenze partecipanti al progetto e i rispettivi territori.
2. Promuovere il confronto interregionale fra le Regioni e fra i titolari delle Residenze partecipanti al progetto attraverso incontri che consentano lo scambio delle pratiche di intervento culturale sui territori e degli interventi di formazione di nuovo pubblico e di educazione alla visione dello spettatore.

CRITERI

1. Privilegiare attività capaci di generare relazioni che integrino e completino la partecipazione del pubblico agli spettacoli programmati.
2. Azioni di promozione e formazione del pubblico con chiara identificazione dell'obiettivo, del target e degli strumenti da utilizzare orientati con particolare attenzione ai pubblici giovani e alla formazione sui linguaggi del contemporaneo.

3. Condividere annualmente almeno un incontro con i titolari delle Residenze sotto forma di focus su temi specifici.

SPESE AMMISSIBILI direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenuti dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma (art.1, co.4, del DM 1.7.2014).

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi (nella misura massima del 30% del totale).
2. Compensi agli operatori impiegati nelle attività di formazione e educazione del pubblico.
3. Spese per viaggi e soggiorno dei partecipanti agli incontri interregionali.
4. Pubblicità e monitoraggio (max 10% del totale).

Le 12 Regioni proponenti e la Provincia Autonoma di Trento potranno assumere un impegno finanziario sui propri bilanci per l'annualità 2015 quantificabile in funzione della quota FUS per il 2015 destinata all'articolo 45 del D.M. 1 luglio 2014, pari a 1.200.00 euro, come comunicata dal Ministero con nota del Direttore Generale prot. 3825 del 13 marzo 2015.

Sono parte integrante del presente Progetto Triennale le note di adesione delle 12 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento.

Le parti concordano nella necessità di prevedere e realizzare azioni di monitoraggio del progetto nell'arco del triennio, con frequenza annuale, al fine di produrre strumenti di valutazione e di verifica in itinere e di risultato relativamente al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione di quanto previsto dall'Intesa. A tal fine le parti si impegnano a concordare linee guida per il monitoraggio.

Le modalità di effettuazione del monitoraggio saranno oggetto di specifico accordo in sede tecnica fra la struttura competente della Direzione Generale Spettacolo del MiBACT e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo. I soggetti titolari delle residenze sono tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire i dati necessari all'attuazione della fase di verifica e monitoraggio.

Le parti firmatarie coopereranno affinché il progetto triennale sia occasione di sviluppo del confronto e dello scambio internazionale tra artisti e soggetti coinvolti, attivando una reciproca informazione su accordi ed iniziative con partner stranieri, individuando eventuali azioni congiunte da realizzare all'estero e in Italia per la valorizzazione del sistema e delle pratiche delle residenze.



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Protocollo generale SIAR
N° 126173 del 22 aprile 2015



On.le Sergio CHIAMPARINO
Presidente della Conferenza delle Regioni
e Province autonome
SEDE

e-mail: conferenza@regioni.it
e-mail: bagnoli.valentina@regioni.it

Caro Presidente,

con riferimento al **Progetto Interregionale Triennale – Residenze Artistiche – 2015/2017**, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 45 del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 recante *“Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163”*, confermo l'adesione della Regione Calabria al predetto Progetto Interregionale Triennale 2015/2017, come nell'ultima stesura.

Con i miei migliori saluti.

Gerardo Mario Oliverio

Giunta Regionale della Campania



*Assessorato all'Istruzione, Edilizia Scolastica, Diritto allo Studio Ordinario e Universitario,
Promozione Culturale, Musei e Biblioteche
L'Assessore*

Prot. n. 166 / S.P. del 21/04/2015



Al Presidente della Commissione Cultura
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
On. Mario Gerardo Oliviero

Al Coordinatore della Commissione Cultura
Dott. Pasquale Anastasi
pasqualeanastasi@gmail.com

e p.c.
Responsabile Beni e attività culturali e ordinamento sportivo
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Dott.ssa Valentina Bagnoli
bagnoli@regioni.it

CISNEIDO

Oggetto: Art. 45 D.M. 1 luglio 2014 "Residenze" e successiva intesa Stato-Regioni sancita in data 18 dicembre 2014. Adesione al Progetto triennale 2015/2017 della Regione Campania.

A seguito dei contatti intercorsi e della nota inviata dal Coordinatore Tecnico dott. Pasquale Anastasi il 3 aprile scorso, si conferma l'adesione della Regione Campania al Progetto interregionale triennale sulle Residenze nella versione datata 30 marzo, condivisa a livello tecnico fra le Regioni e la Provincia autonoma aderente e il MIBACT.

Cordiali saluti.

Ass. Prof. Caterina Miraglia



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2015/0244602 del 15/04/2015



ASSESSORATO CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E POLITICHE PER LA LEGALITÀ

L'ASSESSORE



On. Mario Gerardo Oliverio

Presidente della Commissione Cultura della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

dott. Pasquale Anastasi
Coordinatore della Commissione

e p.c.dott.ssa Valentina Bagnoli

CINSEDO

Oggetto: Art. 45 D.M. 1 luglio 2014 "Residenze" e successiva Intesa Stato-Regioni sulle sancita in data 18 dicembre 2014. Adesione al Progetto triennale 2015/2017 della Regione Emilia-Romagna.

A seguito dei contatti intercorsi e della nota inviata dal Coordinatore Tecnico dott. Pasquale Anastasi il 3 aprile scorso, si conferma l'adesione della Regione Emilia-Romagna al Progetto interregionale triennale sulle Residenze nella versione datata 30 marzo, condivisa a livello tecnico fra le Regioni e la Provincia Autonoma aderente e il MIBACT.

Massimo Mezzetti
(documento firmato digitalmente)

Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

tel 051 527 3221-3222
fax 051 527 3546

assessorecultura@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

A uso interno DP

INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB.
Classif. Fasc.



Protocollo SP 2015 - 9 T

Al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

Trieste, 25 febbraio 2015

per il tramite del
Coordinatore della Commissione cultura delle Regioni
dott. Pasquale Anastasi

oggetto: **PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017 ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI RESIDENZE sancita il 18.12.2014 in attuazione dell'articolo 45 del D.M. 1.7.2014 - Adesione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.**

Con la presente si comunica formale adesione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al "PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017 ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI sancita il 18.12.2014 in attuazione dell'articolo 45 del D.M. 1.7.2014".

Distinti saluti.

L'assessore alla cultura, sport e solidarietà
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Gianni Torrenti



ASSESSORATO ALLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

L'ASSESSORE

prot. n. 11

12.6 FEB. 2015

Al Presidente della Regione Calabria
Mario Gerardo Oliviero
Presidente Commissione Beni e
Attività culturali
Conferenza delle Regioni e
Province autonome
S E D F

Oggetto: Adesione Progetto triennale 2015/2017 – Attuazione Intesa Stato/Regioni Residenze sancita il 18 dicembre 2014.

Con riferimento alla nota protocollo SIAR n. 0058722 del 24 febbraio 2015, si comunica l'adesione al progetto triennale delle Residenze di spettacolo dal vivo per un importo di €. 120.000,00 per ogni annualità.

Cordialmente

Lidia Ravera

Lidia Ravera

ANGELO BERLANGIERI
Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo

Genova, 21.04.2015
Prot. n. PG/2015/76046
Class. G17.3.1/3

Dott. Pasquale Anastasi
Coordinatore Tecnico
Conferenza delle Regioni
Regione Calabria

OGGETTO: Art. 45 D.M. 1.7.2014

Si condivide il testo del PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017 ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI sancita il 18.12.2014 in attuazione dell'articolo 45 del D.M. 1.7.2014 nella stesura definitiva del 30 marzo scorso.
Cordiali saluti.

Angelo Berlangieri

Berby - Angelo





Regione Lombardia



Regione Lombardia

Giunta

CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOM

Partenza 14/04/2015 14:20



L1.2015.0007167

14/04/2015 14:20

Giunta Regionale

Assessore alle Culture, Identità e Autonomie

Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Telefono

0267656301

www.regione.lombardia.itcultura@pec.regione.lombardia.it*Alla cortese attenzione*

Presidente della Regione Calabria e
Coordinatore della Commissione Beni e
Attività culturali della Conferenza delle
Regioni e Province autonome
Mario Gerardo Oliverio

presso Delegazione di Roma
di Regione Calabria
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma

Gentile Presidente,

con la presente confermo la formale adesione di Regione Lombardia al Progetto Triennale 2015/2017 relativo agli interventi per progetti di insediamento, promozione e sviluppo del sistema delle residenze artistiche (art. 45 D.M. 1° luglio 2014), come condiviso in sede tecnica con i funzionari del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Comunico inoltre che, con d.g.r. 10 aprile 2015 n. X/3385, Regione Lombardia ha stanziato € 100.000 per il cofinanziamento di progetti di residenze artistiche.

Cordiali saluti

Cristina Cappellini

REGIONE
MARCHE

GIUNTA REGIONALE

60125 ANCONA

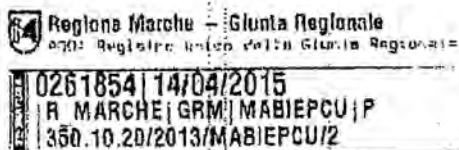
Assessorato Bilancio, Finanza e
Federalismo fiscale; Demanio e
Patrimonio, Credito,
Provveditorato ed Economato;
Rapporti con Agenzie, Enti
dipendenti o Società partecipate;
Beni ed Attività culturali, persone
giuridiche private

Via Gentile da Fabriano, 9

Tel 071.806.2476 - 2479

Fax 071.806.2477

L'Assessore

Al Ministero per i beni e le attività culturali ed il
turismo

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Direttore generale Salvatore Nastasi

Dr-s@beniculturali.itAl Coordinamento Commissione Beni ed Attività
culturali

Conferenza delle Regioni e Province autonome

Presidente Mario Gerardo Oliverio

Coordinatore tecnico Pasquale Anastasi

Pasqualeanastasi1@gmail.com

p.c. Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Responsabile Beni e Attività Culturali e
Ordinamento Sportivo Valentina Bagnoli
bagnoli@regioni.it

- Loro sedi

Oggetto: Adesione Progetto triennale 2015/2017 - Attuazione Intesa Stato /Regioni
Residenze sancita il 18 dicembre 2014 in attuazione dell'articolo 45 del D.M.
1.7.2014

La Regione Marche conferma l'interesse a partecipare al progetto di triennale di cui all'oggetto,
relativo all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche,
predisposto dal Coordinamento tecnico per lo spettacolo della Commissione interregionale Beni ed
attività culturali, così come trasmesso dal Coordinamento della Commissione Beni ed Attività
culturali in data 2/3/2015 (prot. Siar 66316).

Per la realizzazione di detto progetto la Regione si dichiara disponibile alla stipula del protocollo
d'intesa tra le diverse Regioni e il Mibac che recepisca e dia attuazione al progetto triennale sopra
ricordato.

Distinti saluti.

L'Assessore
Dott. Pietro Marcolini



Assessorato alla Cultura, e Turismo

L'Assessore

Prot. n. 4574/A 20000

Torino, 14 APR. 2015

Gent.mo Dr.
Mario Gerardo Oliviero
Presidente della Commissione per i beni
e le attività Culturali
Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome
Regione Calabria - Catanzaro

Oggetto: Progetto interregionale in attuazione dell'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2014 sull'art. 45 (Residenze) del D.M. 1° luglio 2014. Adesione al progetto definitivo.

Gentile Presidente,

con riferimento ai testi dell'Accordo di Programma e del Progetto interregionale 2015/2017 definiti per dare attuazione all'intesa approvata in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 18 dicembre u.s., in attuazione dell'art. 45 (Residenze) del D.M. 1° luglio 2014 "Nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo", Le comunico la condivisione e l'adesione al documento definitivo.

Si trasmette in allegato lo schema riepilogativo delle azioni che la Regione Piemonte intende realizzare per l'anno 2015 in corrispondenza degli indirizzi di attuazione degli Obiettivi definiti nel Progetto interregionale 2015/2017.

Colgo l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Antonella Parigi

Via Bertola, 34
10122 Torino
tel. 011-4321620
fax 011-4322687

ACCORDO DI PROGRAMMA STATO/REGIONI RESIDENZE 2015/2017 AI SENSI DELL'INTESA 18 DICEMBRE 2014						
AZIONI sviluppate IN AMBITO REGIONALE in corrispondenza degli Indirizzi di attuazione degli Obiettivi definiti nel Progetto Interregionale 2015-2017						
REGIONE	TIPOLOGIA di intervento Regione (INSEDIAMENTO, SVILUPPO, CONSOLIDAMENTO)	INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO a)		INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO b)		INVESTIMENTO ECONOMICO REGIONALE SUL PROGETTO
		INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO c)		INDIRIZZI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO d)		
PIEMONTE	DANZA, TEATRO E CIRCO CONTEMPORANEO: Trasferimento (non è presente un sistema di residenze strutturate)	Periodi di residenza e ospitalità di artisti singoli o associati per periodi di formazione o creazione artistica, con supporto al tutoraggio. I soggetti ospitati trascorreranno non meno di 20 giorni in residenza nell'arco dell'anno, anche non consecutivi, nell'arco di ciascun anno. Dovrà essere garantito: messa a disposizione di spazi per il periodo di lavoro; necessità; messa a disposizione di un tecnico; vitto; alloggio, qualora necessario; tutor; mantenimento di restituzione pubblica del lavoro svolto in residenza (es. studio di spettacolo) con possibilità di coinvolgimento di operatori, critici, pubblico. Obiettivo: percorso di lavoro sulla scrittura drammaturgica/concettuale originale e sull'allestimento, fino alla realizzazione di uno studio finale, con presentazione al pubblico, operatori e critici.		Capitalità annua nella programmazione del titolare della residenza di almeno 5 spettacoli realizzati da artisti o compagnie composte da giovani di età non superiore a 35 anni o emergenti e dalle formazioni residenti di cui all'obiettivo a), favorendo il loro incontro con operatori e critici del settore italiani e stranieri.		196.800,00 (da impegnare)
		1. Favorire la permanenza in Residenza di artisti e formazioni (non titolari di residenza) attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, condivise fra titolare della residenza e ospite. Le attività condivise possono prevedere il tutoraggio dell'ospite attraverso consulenze tecnico-culturali e/o assistenza tecnico-organizzativa. 2. Consentire la mobilità degli artisti e delle formazioni di cui al punto 1) che precede, attraverso permanenze in residenza in altre regioni partecipanti al progetto.		1. Promuovere la visibilità di artisti giovani ed emergenti e la loro circolazione tra le residenze partecipanti al progetto. Realizzare azioni innovative anche attraverso la circolazione virtuale delle opere per far conoscere presso operatori italiani e stranieri l'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte. Utilizzare strumenti innovativi (piattaforme web) per la messa in comunicazione della domanda/offerta di spettacolo. 2. Promuovere la programmazione nelle Residenze partecipanti al progetto di spettacoli di artisti under 35, di formazioni emergenti e delle formazioni non titolari di residenza coinvolte nelle permanenze in residenza di cui all'obiettivo a) favorendo la		
		1. Favorire attività originali di formazione e di educazione del pubblico, che rafforzino la relazione fra le Residenze partecipanti al progetto e i rispettivi territori. 2. Promuovere il confronto interregionale fra le Regioni e fra i titolari delle Residenze partecipanti al progetto attraverso incontri che consentano lo scambio delle pratiche di intervento culturale sui territori e degli interventi di formazione di nuovo pubblico e di educazione alla visione dello spettacolo.		Attività di formazione e di educazione del pubblico alla partecipazione agli spettacoli programmati in residenza. Dal secondo anno di residenza le azioni dovranno essere attuate in un'ottica di interregionalità con le Regioni aderenti all'iniziativa e con soggetti titolari delle residenze extraregionali.		
				DANZA: Individuazione di un unico centro di residenza sulla base del protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Città di Collegno per creare un Polo di riferimento per la danza. Il protocollo viene rinnovato a partire dal 2015 con l'obiettivo di sviluppare presso la Lavanderia a Vapore della Certosa Reale di Collegno un centro di residenza, produzione, ospitalità e promozione delle attività di danza. Soggetto attuatore della Residenza sarà il soggetto gestore individuato dalla Città di Collegno con procedura a evidenza pubblica. TEATRO E CIRCO CONTEMPORANEO: Avviso pubblico destinato a individuare 4 residenze di teatro e di circo contemporaneo (doppio di agilità ENPALS professionisti, Commissione selezionatrice composta dal Settore Regionale Spettacolo dal Vivo, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e da un		
				MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Indicare la residenza partner per l'attuazione del progetto, se già nota, oppure la procedura, i passaggi che la Regione attiverà per giungere all'individuazione dei titolari di residenza partner per l'attuazione del progetto: Selezione pubblica, avviso per la manifestazione di interesse, ecc.), possibilmente con indicazioni dei tempi di attuazione		



Bari, 17 aprile 2015

Prot. n. 110/SP6

Dott. Pasquale Anastasi
Coordinatore tecnico
Conferenza delle Regioni
Regione Calabria

OGGETTO: Art. 45 D.M 1.7.2014

Si condivide il testo del **PROGETTO TRIENNALE INTERREGIONALE 2015/2017** ai sensi dell'**INTESA STATO/REGIONI** sancita il **18.12.2014** in attuazione dell'**articolo 45 del D.M. 1.7.2014** nella stesura definitiva del 30 marzo scorso.

Con l'occasione si comunicano le coordinate del conto della Regione Puglia.

IBAN: IT05E0100003245430300031601

Cordiali saluti.

Silvia Godelli
Silvia Godelli

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

L'Assessore alla Cultura, Commercio e Turismo

Prot. AOOGR/0095904

Firenze, 21/04/ 2015

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
22. APR. 2015
PROT. N° 2030 / CG. SPATI

Presidente Commissione Beni e Attività Culturali
Conferenza delle Regioni e Province autonome
Mario Gerardo Oliviero

e p.c. Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome
Sergio Chiamparino

Oggetto: Adesione Progetto triennale Residenze 2015/2017 – Attuazione intesa Stato/Regioni

Gentile Presidente,

sono a confermarle l'adesione, già espressa con comunicazione del 25/02/2015, al Progetto triennale Residenze predisposto in attuazione del Decreto ministeriale "Nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo", così come modificato alla data del 30 marzo 2015.

Cordiali saluti.

L'Assessore
Dr.ssa Sara Nocentini



Regione Umbria
Giunta Regionale

Perugia, 21 aprile 2015

Al Coordinatore
della Commissione Cultura delle Regioni
Dott. Pasquale Anastasi

pasqualeanastasi1@gmail.com

Prot. REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot. Uscita del 21/04/2015
nr. 0056341
Classifica: 1.3



Gentile Dott. Anastasi,
in relazione al "Progetto triennale interregionale 2015/2017", ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni sancita il 18 dicembre 2014, approvato il 30 marzo u.s., si ribadisce la formale adesione della Regione Umbria e la rimodulazione dei finanziamenti, al fine della comunicazione al Ministero, come segue:
per quanto riguarda questa Regione comporta un impegno finanziario di € 123.000,00 e un co-finanziamento ministeriale di € 82.000,00,
Cordiali saluti.

GIUNTA REGIONALE

PROF. FABRIZIO BRACCO

Assessore alla Cultura,
Turismo e Promozione dell'Umbria.
Programmazione e organizzazione
delle risorse finanziarie.
Rapporti con il Consiglio regionale

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

TEL. 075 5045380
FAX 075 5045382
bracco.segreteria@regione.umbria.it

L'Assessore
Fabrizio Bracco

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

MBAC-DG-S
Da-SS-SEUR
3824 13/03/2015
S. 19.01.04 /7.

**Commissione Cultura della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome**
Coordinatore politico - Regione Calabria
Presidente Mario Gerardo Oliverio

e p.c.

Assessori Regionali Attività e Beni Culturali
Regione Campania
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Calabria
Provincia autonoma di Trento

**Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome**
Sergio Chiamparino

Oggetto: comunicazione quota annuale Fondi FUS destinata alle Residenze e convocazione tavolo tecnico per definizione Accordo di programma interregionale, in attuazione dell'Intesa Stato/Regioni- Residenze - art. 2 comma 2, del 18/12/2014.

Gentile Presidente,

come disposto dall'art 2 comma 2 dell'Intesa sottoscritta il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in relazione alle "Residenze", si comunica che la quota annuale dei Fondi FUS destinata alle Residenze è stata definita nell'importo di € 655.450,00, come già indicato nella richiesta di parere trasmessa da questa Direzione Generale il 9/3/2015..

Tale cifra si aggiunge all'impegno pari a € 544.450,00 già assunto dalla Direzione Generale Spettacolo, prevedendo per il 2015 un investimento complessivo pari a € 1.200.000,00.

Al fine di esaminare congiuntamente il progetto triennale interregionale 2015/2017 inviato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3/3/2015 prot 3419 e per definire l'Accordo di programma previsto dalla stessa Intesa, si anticipa che sarà a breve convocato, entro il 31 marzo p.v., un tavolo tecnico nella presso la sede della Direzione generale spettacolo, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A.

In attesa di riscontro si inviano i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Salvatore Nastasi



RESIDENZE PROIEZIONI FINANZIAMENTO 2015**FINANZIAMENTO REGIONALE IN FUNZIONE
DEL COOFINANZIAMENTO MiBACT DI
1.200.000 EURO**

REGIONI	FINANZIAMENTO REGIONALE RIMODULATO	FINANZIAMEN TO STATALE RIMODULATO	QUOTA REGIONI +QUOTA MiBACT
1 Emilia-Romagna	246.000,00	164.000,00	410.000,00
2 Puglia	246.000,00	164.000,00	410.000,00
3 Toscana	377.200,00	251.466,67	628.666,67
4 Lazio	98.400,00	65.600,00	164.000,00
5 Trento	82.000,00	54.666,67	136.666,67
6 Marche	49.200,00	32.800,00	82.000,00
7 Liguria	36.080,00	24.053,33	60.133,33
8 Piemonte	196.800,00	131.200,00	328.000,00
9 Lombardia	82.000,00	54.666,67	136.666,67
10 Calabria	82.000,00	54.666,67	136.666,67
11 Umbria	123.000,00	82.000,00	205.000,00
12 Campania	98.400,00	65.600,00	164.000,00
13 Friuli Venezia Giulia	82.000,00	54.666,67	136.666,67
TOTALE	1.799.080,00	1.199.386,67	2.998.466,67

[illegible]

[illegible]

CIABBA	CIABBA	INQUADRO GENERALE DEL PROGETTO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (83
--------	--------	--

REGIONE-----

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ DI RESIDENZA – ANNO 2015**AMBITO ATTIVITÀ RESIDENZIALE**☐ Prosa☐ Danza☐ Musica☐ Multidisciplinare**TITOLARI DELLE RESIDENZE****Titolari Residenze**

Spazi Teatrali Gestiti

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI RESIDENZA, COERENTI CON OBIETTIVI E AZIONI
PRIORITARIE DEL PROGETTO INTERREGIONALE –****OBIETTIVO A) - AZIONI PRIORITARIE:**

1. Favorire la permanenza in residenza di artisti e formazioni (non titolari di residenza) attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, condivise fra titolare della residenza e ospite. Le attività condivise possono prevedere il tutoraggio dell'ospite attraverso consulenze artistico-culturali e/o assistenza tecnico-organizzativa.
2. favorire permanenze in residenza in altre regioni partecipanti al progetto degli artisti e delle formazioni di cui al punto 1), al fine di consentire la loro mobilità, attraverso collaborazioni produttive e accordi con altri soggetti titolari di residenza partecipanti al Progetto Interregionale.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ RESIDENZIALI

Titolare della Residenza _____

Spazio gestito _____

Tipologia Residenza: insediamento ☐ sviluppo ☐ consolidamento ☐

Nome Compagnia/e, artista/i in residenza _____

Luogo di svolgimento della residenza _____

Descrizione sintetica del/i progetto/i di residenza con riferimento alle attività condivise:

Durata (non inferiore a) _____

Eventuale esito della residenza _____

Tipologia delle azioni di tutoraggio nelle azioni condivise: (consulenze artistico-culturali e/o assistenza tecnico-organizzativa)

Collaborazione produttiva/accordi con altri soggetti titolari di residenza partecipanti al Progetto interregionale per garantire la permanenza degli artisti presso altre regioni

Aspetti multidisciplinari e contemporaneità

**EVENTUALI AZIONI DI PROMOZIONE RIFERITE ALLA PERMANENZA DI ARTISTI E
FORMAZIONI IN RESIDENZA**

Descrivere sinteticamente le azioni di promozione previste

OBIETTIVO B) - AZIONI PRIORITARIE

1. Programmazione nelle Residenze di spettacoli di artisti under 35, di formazioni emergenti e delle formazioni non titolari di residenza coinvolte nelle permanenze in residenza di cui all'obiettivo a), con particolare attenzione alla multidisciplinarietà;
2. Messa online delle programmazioni di cui al punto precedente per favorire la visibilità delle Residenze partecipanti al progetto;
3. Azioni di partenariato con altre esperienze di residenza di realtà nazionali e internazionali. Circuitazione di spettacoli per far conoscere presso operatori italiani e stranieri l'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte.

**ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE PRODUZIONI SVILUPPATE IN RESIDENZA, DI
ARTISTI UNDER 35 E DEGLI ARTISTI EMERGENTI**

Programmazione di spettacoli realizzati in residenza presso la propria sede:

Indicare il titolo degli spettacoli, il numero di recite e il riferimento delle compagnie artistiche programmate:

Programmazione di spettacoli realizzati in residenza presso altri titolari di residenza partecipanti al Progetto Interregionale

Indicare il titolo degli spettacoli, il numero di recite e il riferimento delle compagnie artistiche programmate e della residenza grazie a cui è stato prodotto lo spettacolo:

Programmazione di spettacoli realizzati da artisti emergenti

Indicare il titolo degli spettacoli, il numero di recite e il riferimento delle compagnie artistiche programmate

Programmazione di spettacoli realizzati da artisti under 35 (formazioni in cui il requisito sia prevalente nel gruppo)

Indicare il titolo degli spettacoli, il numero di recite e il riferimento delle compagnie artistiche programmate

Eventuali azioni a supporto della visibilità delle programmazione attraverso strumenti innovativi (*messa on-line piattaforme web, ecc.*)

EVENTUALI AZIONI DI PROMOZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

Descrivere sinteticamente le azioni di promozione previste:

OBIETTIVO C) – AZIONI PRIORITARIE

1. Attività di formazione e di educazione del pubblico con chiara identificazione dell'obiettivo, del target e degli strumenti da utilizzare, mirate a rafforzare la relazione fra le Residenze e i rispettivi territori, caratterizzate dalla ricerca di un approccio originale e dalla collaborazione di altri soggetti e operatori culturali e artistici del territorio;
2. Attività di confronto/collaborazione con altri soggetti titolari di residenze per lo sviluppo e la diffusione delle migliori esperienze e pratiche di cui al precedente punto 1, con particolare attenzione a quelle orientate ai pubblici giovani e alla formazione sui linguaggi del contemporaneo.

ATTIVITA'/ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO C)

Descrizione sintetica delle attività/progetto:

Luogo di svolgimento del progetto/delle attività previste

Azioni di formazione e di educazione del pubblico con attenzione al pubblico giovane e ai linguaggi contemporanei

Personale coinvolto nelle azioni di promozione del pubblico (numero, attività svolte..)

Partecipazioni a incontri interregionali fra i titolari di residenza per lo scambio delle pratiche

SCHEMA DI BILANCIO**TOTALE SPESE AMMISSIBILI OBIETTIVO A)**

(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma)

**SPESE DI GESTIONE
E COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI**

(nella misura massima del 30% del totale)

COSTI DI PRODUZIONE

(Noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi ammortizzabili)

COMPENSI AL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO

OSPITE per i giorni di effettiva permanenza in residenza e rimborso al soggetto delle spese effettivamente sostenute

COSTI DI OSPITALITA' PER IL PERSONALE

ARTISTICO E TECNICO per i giorni di effettiva permanenza in residenza

**PAGHE E ONERI DEL PERSONALE TECNICO,
ARTISTICO E FORMATIVO**

(supporto e tutoraggio artistico a carico del titolare della residenza a disposizione dell'artista o della formazione ospite)

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

(nella misura massima del 10% del totale)

TOTALE

TOTALE SPESE AMMISSIBILI OBIETTIVO B)

(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma)

**SPESE DI GESTIONE
E COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI**
(nella misura massima del 30% del totale)

CACHET FORMAZIONI OSPITI PROGRAMMATE
(con compenso fisso o a percentuale sull'incasso netto)

SIAE

**PROMOZIONE, PUBBLICITÀ e
SPESE PER LA MESSA ON-LINE DELLE
PROGRAMMAZIONI**
(nella misura massima del 30% del totale)

TOTALE

TOTALE SPESE AMMISSIBILI OBIETTIVO C

(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma)

**SPESE DI GESTIONE
E COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI**
(nella misura massima del 30% del totale)

**COMPENSI AGLI OPERATORI IMPIEGATI
NELLA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE DEL PUBBLICO**

**SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI
PARTECIPANTI AGLI INCONTRI INTERREGIONALI**

PUBBLICITÀ
(nella misura massima del 10% del totale)

TOTALE

TOTALE ENTRATE DELLE RESIDENZE

TOTALE ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITA'

DI CUI AGLI OBIETTIVI A), B) e C)

(Incassi della programmazione, eventuali contributi,
sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto, ecc.)

SPESE COMPLESSIVE DELLE RESIDENZE

DELLA REGIONE OBIETTIVO A;B e C

DEFICIT FRA SPESE COMPLESSIVE

RIFERITE ALLE ATTIVITA'

DI CUI AGLI OBIETTIVI A), B) e C)

ED ENTRATE COMPLESSIVE

**(MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI
DEL PROGETTO)**

DI CUI

QUOTA CONTRIBUTO REGIONE.

PER LE ATTIVITÀ DI RESIDENZA (60% DEL DEFICIT)

QUOTA CONTRIBUTO MiBACT

PER LE ATTIVITÀ DI RESIDENZA (40% DEL DEFICIT)

ALLEGATO G /15 - Elenco coordinate bancarie delle Regioni e delle Province autonome

Regione /Provincia autonoma	Indicazioni pervenute
REGIONE CAMPANIA	REGIONE CAMPANIA codice IBAN della Regione Campania è il seguente: IT4010101003593000040000005. I trasferimenti tra enti pubblici avvengono attraverso il conto tesoreria speciale. Il conto della Regione Campania è il seguente: 31409 - codice tesoreria 425.
REGIONE CALABRIA	REGIONE CALABRIA Girofondo su contabilità speciale n. 31 789 intestato a Regione Calabria presso tesoreria provinciale di Stato Catanzaro
REGIONE EMILIA ROMAGNA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA C/C 30864 BANCA D'ITALIA SEZIONE 240 TESORERIA PROVINCIALE BOLOGNA IT04V0100003245240300030864
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Per i versamenti eseguiti dallo Stato ed i pagamenti di tributi statali compartecipati dalla Regione eseguiti da enti pubblici e da altri soggetti autorizzati a non utilizzare il modello F24 di pagamento, dal 1° gennaio 2009 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Trieste, sezione 231 è stata aperta una contabilità speciale intestata alla Regione con le seguenti coordinate bancarie: intestazione: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA numero di conto: 305981

REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO il versamento a favore della Regione Lazio dovrà essere effettuato mediante girofondo sulla Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Roma- conto/0031183 Nella causale del versamento oggetto iniziativa: art. 45 FUS – Residenze.
REGIONE LIGURIA	REGIONE LIGURIA contabilità speciale Tesoreria Provinciale c/c 32211 presso Banca d'Italia IBAN IT 52 W 01000 03245 140300032211
REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA "Il versamento a favore di Regione Lombardia dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario: IBAN IT58Y0306909790000000001918 Per quanto riguarda i girofondi tra gli enti soggetti al regime della Tesoreria unica Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Milano - codice Ente 30268. Nella causale di versamento devono essere obbligatoriamente indicati: Codice fiscale del MiBACT Codice direzione generale di riferimento: Dg Culture, Identità e Autonomie- L1 Oggetto iniziativa: Accordo di programma - Progetto interregionale sulle residenze artistiche."
REGIONE MARCHE	REGIONE MARCHE P.I. 00481070423 C.F. 80008630420 CONTO TESORERIA : 31118
REGIONE PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE Banca D'Italia- Tesoreria Provinciale Dello Stato -IBAN IT27J0100003245114300031930

REGIONE TOSCANA	Il versamento a favore della Regione Toscana dovrà essere effettuato mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30398 Sezione 311. Rappresentante legale: Enrico Rossi sede legale: Palazzo Strozzi Sacratì - Piazza del Duomo n. 10 - 50122 Firenze C.F. 01386030488
REGIONE PUGLIA	REGIONE PUGLIA IBAN: IT05E0100003245430300031601
REGIONE UMBRIA	REGIONE UMBRIA girofondi presso Contabilità Speciale intestata a Regione Umbria 31068 c/o Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Perugia.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO conto di contabilità speciale presso Banca d'Italia di Trento avente n. 306666 codice sezione 211 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRENTO IBAN : IT 32 I 0100003245 211300306666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 994

PIANO AGRO METEOROLOGICO REGIONALE - QUINTA FASE. Piano triennale di attività 2015-2017 - Stralcio 2015. "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.R. n. 32/80. Approvazione schema di convenzione anno 2015.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente a.i. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

la legge regionale 24/04/1980, n. 32 reca "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti".

Con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990 la Giunta Regionale ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi, Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82, quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia.

CONSIDERATO che:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 05/03/2012 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" è stato approvato il Piano triennale di attività 2012-2014 redatto ai sensi della L.R. n. 32/80, nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale - quarta fase.

Le attività condotte nell'ambito dell'ultimo Piano Triennale "P.A.R. 4ª Fase 2012-2014", hanno consentito nel triennio la fornitura al mondo agricolo pugliese di informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche di fondamentale importanza, anche attraverso il consolidamento di rapporti di collaborazione con Enti ed Istituti di Ricerca, nonché con il CNMCA Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare; nello specifico:

- è proseguita l'attività di previsione meteorologica per le imprese agricole pugliesi, anche attraverso

la fornitura del servizio sms alle aziende, nonché l'assistenza tecnica agrofienologica riguardante i consigli per gli interventi di lotta fitosanitaria in relazione ai parametri climatici;

- è stato ulteriormente potenziato il portale regionale www.agrometeopuglia.it ed arricchito di servizi e soluzioni il portale web [http:// m eteo.regione.puglia.it](http://m eteo.regione.puglia.it) per la consultazione delle informazioni meteorologiche da parte delle imprese agricole, dei tecnici e dei cittadini;
- è stato effettuato un capillare monitoraggio dei suoli agrari pugliesi e delle acque ad uso irriguo, utile anche alla perimetrazione delle nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, di cui alle DGR n. 2036/2005, n. 1787/2013 e n. 1788/2013;
- sono state realizzate le attività previste da specifici progetti transfrontalieri finanziati con fondi comunitari, in materia di gestione innovativa della risorsa idrica in agricoltura attraverso il dato climatico;
- è stata svolta formazione tecnica specifica per il personale dei Consorzi e dell'Assocodipuglia, tesa all'aggiornamento professionale dei soggetti concretamente operanti sul territorio.

Per continuare ad assicurare i servizi forniti, in particolare mediante la fornitura di servizi all'utenza agricola e non agricola, regionale e nazionale, pubblica e privata, basati sugli elevati standard descritti, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento, in forma di contributo, all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia per la gestione del Servizio agrometeorologico regionale, mediante somme appositamente stanziare e iscritte nel bilancio autonomo della Regione Puglia al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.R. 32/80, attraverso il nuovo Piano Triennale di attività per il periodo 2015-2017 stralcio 2015.

Il Piano triennale di attività 2015-2017 stralcio 2015 relativo "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", redatto ai sensi della L.R. n. 32/80, prevede le seguenti azioni:

- 1: Monitoraggio agrofienologico e difesa integrata
- 2: Servizio previsionale
- 3: Certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica
- 4: Assistenza agronomica su concimazione e irrigazione
- 5: Diffusione delle informazioni

- 6: Banca dati agro meteorologica e Climatologia
- 7: Laboratorio analisi acqua e suolo
- 8: Taratura macchine irroratrici

L'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia in qualità di coordinatore della gestione e rendicontazione del Servizio agro meteorologico regionale dovrà predisporre un progetto esecutivo di attuazione del suddetto Piano, sottoposto ad istruttoria da parte dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura Servizio Agricoltura, tra il quale provvedere all'erogazione dei servizi ivi previsti, al coordinamento della gestione e della rendicontazione, in coerenza con le linee strategiche del Piano e secondo i criteri di tempestività, correttezza amministrativa, coerenza e uniformità gestionale e contabile.

Lo stralcio del Piano che costituisce parte integrante della presente deliberazione di cui ai punti precedenti comporta una spesa per l'anno 2015 di € 1.635.419,42 da imputare sull'apposito capitolo dei spesa del bilancio autonomo 114110 «spese per l'attuazione del Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie (l.r. 32/80)»,

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di approvare lo stralcio del Piano triennale di attività 2015-2017 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" relativo all'anno 2015 (allegato "A"), redatto ai sensi della L.R. n. 32/80, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nell'ambito del Piano Agro meteorologico Regionale - quinta fase;
- di approvare il relativo schema di convenzione (Allegato "B"), da stipulare tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della relativa convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.635.419,42 per l'anno 2015 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 114110 e trova copertura al medesimo

capitolo (U.P.B. 1.1.5) per l'esercizio finanziario 2015.

All'impegno della spesa si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente a.i. dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare lo stralcio del Piano triennale di attività 2015-2017 relativo all'anno 2015 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato "A"), nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale - quinta fase;
- di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato "B");
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della relativa convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato "B"; - di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente

atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P;

- di incaricare il Dirigente a.i. dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, di inviare copia del presente atto deliberativo a:
- Servizio Programmazione ed Acquisti - Posizione Organizzativa "Ufficiale Rogante" per gli adempimenti di competenza;

- Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

ALLEGATO A

PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE – QUINTA FASE

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA ATTIVA DELLE COLTURE AGRARIE

PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÀ 2015-2017

STRALCIO 2015

1. PREMESSE

È riconosciuta dal legislatore regionale la necessità di garantire un servizio di assistenza tecnico-agronomica e meteo-climatica agli agricoltori in funzione di difesa attiva delle colture, attraverso lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici, la raccolta e l'elaborazione sistematica di dati agrometeoclimatici, l'identificazione e l'esecuzione degli interventi fitosanitari, la verifica e divulgazione dei risultati.

La legge regionale 24 aprile 1980, n. 32 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" individua la particolare opportunità per la Regione Puglia di dotarsi di un piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, determinandone obiettivi e modalità di attuazione.

Il presente Piano ha la finalità di assicurare l'attuazione sul territorio regionale di azioni preventive per la difesa delle colture dalle avversità atmosferiche e di assistenza agli agricoltori nella tematica specifica, avvalendosi del Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR), che rappresenta oggi - per la molteplicità di informazioni meteorologiche, climatico-ambientali, tecniche ed agronomiche prodotte - un fondamentale supporto per le politiche settoriali della Regione Puglia (agricoltura, ambiente, energia, assetto del territorio e del paesaggio, difesa del suolo, risorse naturali e tutela delle acque, protezione civile, sistema dei trasporti, promozione turistica) e un riferimento tecnico indispensabile per gli operatori del settore agricolo.

Le attività condotte nell'ambito del Piano Triennale "P.A.R. 4ª Fase 2012-2014" hanno consentito la costante fruizione di informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche, il consolidamento dei rapporti di collaborazione con Enti ed Istituti di Ricerca, il rafforzamento dell'attività tecnica basata sui supporti del CNMCA - Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare. Nello specifico:

- è proseguita l'attività di previsione meteorologica per le imprese agricole pugliesi, anche attraverso la fornitura del servizio sms alle aziende, nonché l'assistenza tecnica agrofienologica riguardante i consigli per gli interventi di lotta fitosanitaria in relazione ai parametri climatici;
- è stato ulteriormente potenziato il portale regionale www.agrometeopuglia.it ed arricchito di servizi e soluzioni il portale web <http://meteo.regione.puglia.it> per la consultazione delle informazioni meteorologiche da parte delle imprese agricole, dei tecnici e dei cittadini;
- è stato effettuato un capillare monitoraggio dei suoli agrari pugliesi e delle acque ad uso irriguo, utile anche alla perimetrazione delle nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, di cui alle DGR n. 2036/2005, n. 1787/2013 e n. 1788/2013;
- sono state realizzate le attività previste da specifici progetti transfrontalieri finanziati con fondi comunitari, in materia di gestione innovativa della risorsa idrica in agricoltura attraverso il dato climatico;

- è stata svolta formazione tecnica specifica per il personale dei Consorzi e dell'Assocodipuglia, tesa all'aggiornamento professionale dei soggetti concretamente operanti sul territorio.

Il presente Piano si propone di attuare le linee di indirizzo sancite a livello nazionale e regionale in materia di difesa attiva delle colture dalle avversità biotiche ed abiotiche, nonché trasferire e diffondere le informazioni al settore agricolo e agroalimentare, mediante appropriati e diversificati supporti per le diverse filiere produttive, al fine di accompagnare le imprese nel processo di ammodernamento e di adeguamento tecnologico.

Tanto, con il duplice obiettivo di sostenere la competitività delle imprese agricole in uno scenario di globalizzazione dei mercati sempre crescente e di supportarle nelle proprie scelte strategiche e operative alla luce delle nuove condizioni che saranno determinate dalla riforma della Politica Agricola Comunitaria e dalla programmazione per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. In particolare, il nuovo Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) all'art. 18 impone alle regioni europee la definizione di apposite misure di sostegno per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici, nonché l'introduzione di adeguate misure di prevenzione e, pertanto, sottolinea la centralità del servizio previsionale agrometeorologico in funzione di prevenzione e assistenza agli agricoltori.

Quanto sopra è in piena coerenza con il mutato quadro normativo a livello nazionale (determinato dal d.lgs. 102/2004) in materia di difesa attiva e passiva delle colture agrarie nonché dell'avvio della fase applicativa del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dal d.lgs. n. 150/2012, che pongono specifici obblighi a carico delle Regioni.

2. SOGGETTI ATTUATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 24/1990, soggetti attuatori del Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie sono l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia (Assocodipuglia) ed i Consorzi di Difesa Provinciali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, enti di diritto privato riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 9/1982. Le funzioni di coordinamento operativo sono svolte dall'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, responsabile del coordinamento e della gestione amministrativa del SAR, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 24/1990.

3. OBIETTIVI

Il presente Piano ha i seguenti obiettivi:

- diffondere le conoscenze su tematiche di particolare interesse per l'agricoltura regionale, quale l'innalzamento qualitativo delle produzioni regionali, l'aumento della produttività, il contenimento dei costi di produzione, il miglioramento delle tecniche di coltivazione, compreso l'uso razionale dei mezzi tecnici e delle risorse rinnovabili, la sostenibilità ambientale delle tecniche di produzione e la salvaguardia dell'ambiente;
- assicurare il trasferimento e la diffusione dei dati, delle informazioni ed in generale delle conoscenze acquisite mediante l'attività del SAR agli operatori agricoli, in modo da rispondere in modo capillare e tempestivo alle richieste degli stessi e di poter disporre di strumenti operativi per

la gestione dei processi produttivi; i dati e le informazioni saranno inoltre trasferiti alle altre articolazioni regionali ed agli enti ad esse collegati per le proprie attività di programmazione e intervento, nonché a terzi qualificati sulla base di apposite convenzioni;

- rispondere al fabbisogno di informazioni di tipo biologico, agronomico, ambientale e fitoiatrico, utili ad affinare le tecniche di difesa delle colture dalle avversità biotiche ed abiotiche, nell'ottica del rispetto dell'ambiente e del consumatore, al fine di supportare gli imprenditori agricoli nelle scelte di intervento per la difesa delle colture dalle avversità;
- migliorare l'utilizzo delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, nonché delle attività di sperimentazione, da parte degli imprenditori agricoli in tema di razionalizzazione della gestione colturale e della difesa dalle avversità;
- ridurre e prevenire le conseguenze sulle colture di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari;
- promuovere l'applicazione di metodi difesa integrata delle colture, con l'uso di metodi alternativi o non chimici;

4. DURATA

La durata delle attività previste è di dodici mesi.

5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

Nell'ambito di apposito atto convenzionale stipulato con la Regione Puglia, l'Assocodipuglia realizza il Piano sulla base di un progetto esecutivo di attuazione; il progetto è sottoposto ad istruttoria da parte della Regione Puglia e ad approvazione da parte della Giunta Regionale; la Regione Puglia può richiedere ad Assocodipuglia integrazioni e modifiche prima della definitiva approvazione.

Per la realizzazione delle attività tecnico-operative, l'Assocodipuglia opera attraverso la propria struttura centrale (C.O.R.= Centro Operativo Regionale), con funzioni di coordinamento delle strutture periferiche (C.O.P.= Centri Operativi Provinciali) presso i Consorzi di Difesa della Puglia.

L'Assocodipuglia si avvale, inoltre, della collaborazione e del supporto di Enti, soggetti o organismi aventi specifiche competenze scientifiche e comprovata esperienza, in grado di fornire il necessario supporto tecnico alla realizzazione delle singole azioni.

Il progetto annuale esecutivo di attuazione deve assicurare in primis il raggiungimento degli obiettivi del Piano, in termini di miglioramento della qualità e produttività dell'agricoltura attraverso l'uso razionale delle risorse, di strategie di difesa delle colture dalle avversità efficaci e rispettose dell'ambiente e del consumatore, di prevenzione delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche in particolare connesse ai cambiamenti climatici in atto, di applicazione di metodi difesa integrata delle colture.

Al fine di assicurare il maggiore impatto a livello regionale, alle attività del Piano è collegata la più ampia informazione, con azioni integrate di comunicazione e uso del portale agrometeorologico, di supporto

multimediali, pubblicazioni, social media, ecc. A tal fine, deve essere prevista la massima uniformità e omogeneità su tutto il territorio regionale delle azioni, dei supporti e dei prodotti informativi.

Deve altresì prevedersi un'organica attività di formazione permanente e continua, destinata al personale tecnico dell'Assocodipuglia e dei Consorzi Provinciali, finalizzata all'aggiornamento professionale delle risorse umane più direttamente impegnate nell'erogazione del servizio nonché ad un costante riallineamento delle competenze tecniche presenti nel sistema consortile con le trasformazioni nei modelli organizzativi, in atto e future.

Ulteriori progettualità o partecipazioni ad iniziative coerenti con il proprio mandato istituzionale saranno attivate dall'Assocodipuglia allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti finanziari dell'Unione Europea. Il sostegno finanziario necessario alla realizzazione delle azioni previste dal presente Piano potrà pertanto derivare anche da risorse acquisite su progetti a specifici inviti e/o bandi della Commissione Europea, secondo logiche di progettazione competitiva, integrando il contributo regionale.

L'attività svolta dovrà essere oggetto di un Report finale di attuazione del progetto esecutivo, allegato alla rendicontazione finanziaria finale e che di essa costituisce parte integrante, che riporti almeno le seguenti informazioni, in forma di indicatori e dati:

- informazioni e dati funzionali e tecnologici relativi ai sistemi utilizzati nel progetto: sistemi informatici di gestione, apparecchiature, prodotti, stazioni agrometeorologiche e reti, banche dati, collegamenti, sistemi di controllo, aggiornamenti tecnologici;
- informazioni e dati quantitativi relativi alle risorse umane utilizzate nel progetto relative al C.O.R ed a ciascun C.O.P. e informazioni relative all'aggiornamento di tali risorse;
- informazioni e dati quantitativi di realizzazione per ognuna delle azioni del progetto relativi al C.O.R. ed a ciascun C.O.P. (es. n. di interventi in campo, n. interventi di assistenza alle aziende, tipologie di servizi e applicazioni utilizzati, n. e tipologia di trappole utilizzate, n. dati analitici e tipologia, ecc.);
- descrizione e dati quantitativi di diffusione delle informazioni (es., tipologie dei canali di informazione utilizzati, n. incontri e seminari, n. comunicati, n. bollettini e notiziari diffusi a livello regionale e provinciale, n. di accessi al portale agrometeorologico per ciascuna sezione, implementazione e gestione del portale meteopuglia.it e ogni altro dato relativo alla diffusione dell'informazione, all'attività di divulgazione, ecc.).

In una sezione specifica del report dovranno essere riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri meteorologici e climatologici rilevati nel periodo di riferimento, opportunamente elaborati a livello tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, saranno riportati i dati di allerta meteo rilevati nel periodo di riferimento.

Allegato del report sarà il modello redazionale unico del bollettino provinciale e regionale diffusi nei rispettivi territori.

6. AZIONI

Il Piano Agrometeorologico Regionale 2015 si articolerà nelle seguenti azioni:

- 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata
- 2: Servizio previsionale

- 3: Certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica
- 4: Assistenza agronomica su concimazione e irrigazione
- 5: Diffusione delle informazioni
- 6: Banca dati agrometeorologica e Climatologia
- 7: Laboratorio analisi acqua e suolo
- 8: Taratura macchine irroratrici

I contenuti delle azioni del Piano dovranno essere previsti nel progetto esecutivo di attuazione. Per ciascuna azione dovranno essere riportati idonei e misurabili indicatori di realizzazione.

Azione 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata.

L'azione è finalizzata al miglioramento della qualità delle produzioni e a ridurre l'impatto ambientale mediante la limitazione degli interventi con l'uso di prodotti fitosanitari, nonché attraverso la calibrazione dei modelli previsionali di sviluppo di parassiti e delle fasi fenologiche delle colture. Comprende l'attività di rilievo agrofenologico in campo, presso campi pilota per provincia e campi sperimentali, individuati all'inizio della campagna di rilevamento. Prevede inoltre l'attuazione degli interventi di lotta obbligatoria. L'attività in campo prevede l'adozione di schede di rilievo e l'ausilio, dove richiesto, di trappole attrattive. Le informazioni raccolte, riportate nelle schede di rilievo di campo sono utilizzate per la predisposizione delle informazioni di difesa integrata, per coltura e per area omogenea. Prevede la pubblicazione del bollettino fitosanitario provinciale e regionale, secondo criteri di uniformità di redazione e di diffusione su tutto il territorio regionale, anche mediante il portale agrometeorologico.

Azione 2: Servizio previsionale

Comprende l'attività previsionale su tutto il territorio Regionale, ed è dettagliato per aree climatiche omogenee, sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Prevede la predisposizione di comunicati e bollettini previsionali con validità di 12, 24, 48 e 72 ore, grafici e mappe. Le informazioni e i comunicati sono utilizzati per la predisposizione dei bollettini meteo e per i notiziari agrometeorologici da pubblicare anche sul portale web. Prevede la gestione dei rapporti, in materia di previsioni, con gli Uffici della Regione Puglia e con le amministrazioni Pubbliche, mediante contratti e convenzioni, nonché con i privati.

Azione 3: Certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica

Prevede la progettazione e realizzazione di un sistema informatico (Quality Control System) che consenta di gestire tutti i processi per il controllo di qualità dei dati meteo-climatici, fondamentali per consentire un corretto funzionamento del ciclo di vita dinamico dell'informazione.

I dati, prima di essere elaborati dai processi di post-produzione dei prodotti di supporto alle decisioni, saranno sottoposti a controlli di qualità "multilivello" che assicurano accuratezza, coerenza rispetto alle varie caratterizzazioni (temporale, geografica, parametrica) e completezza delle serie storiche. Unitamente al controllo di qualità sarà assicurata la certificazione di originalità dell'informazione, che ne assicura la provenienza e l'inalterabilità nativa oltre che il livello di qualità. Tale certificazione sarà garantita attraverso sistemi di marcatura digitale dei prodotti post-elaborati (es. firma digitale).

Per tutta la strumentazione di misura, saranno previsti interventi periodici di manutenzione preventiva atti a mantenere e verificare il corretto funzionamento della sensoristica secondo le prescrizioni di

qualità della fabbrica, secondo gli standard di qualità dettati dalla Organizzazione Mondiale di Meteorologia (OMM – WMO)

Azione 4: Assistenza agronomica su concimazione e irrigazione.

Comprende l'attività di assistenza agronomica alla concimazione e all'irrigazione, finalizzata alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche disponibili, sotto forma di consigli sulla base delle condizioni climatiche, delle previsioni meteorologiche e delle analisi del terreno. Le analisi pedologiche saranno condotte anche al fine di rilevare la presenza di nitrati e lo stato di salinità del suolo, specie negli areali maggiormente a rischio della Regione. Si occupa, anche, dell'attività di prelievo dei campioni di terreno e dei campioni di acqua secondo i protocolli di campionamento, da conferire al laboratorio di analisi chimiche. Produce comunicati da utilizzare per la predisposizione dei bollettini e per l'aggiornamento del portale agrometeorologico. Si avvale dell'ausilio dei campi sperimentali e dei campi pilota per l'esecuzione dei campionamenti al fine della corretta formulazione dei piani di concimazione e irrigazione. Prevede la gestione dei rapporti con l'Università e con il CNR-IRSA per l'introduzione di innovazioni della tecnica agronomica di concimazione e irrigazione.

Azione 5: Diffusione delle informazioni

Comprende le attività di trasferimento delle conoscenze agrometeorologiche mediante mezzi tradizionali e strumenti innovativi, quali il portale agrometeorologico www.agrometeopuglia.it, il portale meteo <http://meteo.regione.puglia.it> e il servizio SMS con il quale è possibile divulgare le informazioni meteo e fitopatologiche attraverso un sistema di messaggistica con elevato grado di personalizzazione e specializzazione del messaggio stesso secondo le specifiche richieste dell'utente.

Saranno forniti servizi e applicazioni per l'assistenza tecnica in campo utilizzabili su dispositivi mobili e portatili, la predisposizione per l'invio delle informazioni a canali satellitari, con lo scopo di rendere sempre disponibili e fruibili le informazioni all'operatore agricolo, insieme ai cittadini e all'utenza istituzionale.

Inoltre prevede la predisposizione e la pubblicazione di bollettini agrometeorologici, da diffondere per via cartacea e telematica. Comprende l'organizzazione di incontri, corsi di aggiornamento, manifestazioni e seminari su argomenti generali e specifici, a carattere informativo e divulgativo.

Azione 6: Banca dati Agrometeorologica e Climatologica.

Prevede la realizzazione di una banca dati agrometeoclimatologica regionale finalizzata alla valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Comprende l'attività di acquisizione, validazione, archiviazione ed elaborazione dei dati meteorologici rilevati dalle stazioni di rilevamento del servizio agrometeorologico regionale, della Rete Agrometeorologica Nazionale e dell'Aeronautica Militare. La 'banca' cura la gestione, l'implementazione e la manutenzione del database di dati acquisiti e verifica il corretto funzionamento dei collegamenti con le stazioni, con altre reti e con il portale agrometeorologico; assicura la sorveglianza del corretto funzionamento delle stazioni agrometeorologiche anche mediante il coordinamento dell'attività di manutenzione e la tenuta del registro di manutenzione delle stazioni; si occupa della produzione ed elaborazione delle mappe climatologiche regionali; supporta i rapporti con l'utenza.

Azione 7: Laboratorio analisi acqua e suolo.

Si coordina con l'attività di assistenza agronomica alla concimazione e all'irrigazione, al fine di conseguire obiettivi di incremento della qualità e delle quantità delle produzioni determinando vantaggi competitivi con finalità di sostenibilità ambientale. Coordina l'attività di campionamento di acqua ad uso irriguo e di terreno agrario. L'azione è realizzata attraverso convenzioni con enti di ricerca per l'aggiornamento del personale di laboratorio e per l'adeguamento delle metodiche di analisi e fornisce informazioni utili alla definizione di Piani e Programmi regionali ed alla realizzazione dei relativi rapporti ambientali da realizzarsi nell'ambito delle procedure VAS (es. Piano di Azione Nitrati, PSR 2014-2020, etc.). È responsabile dell'aggiornamento del portale agrometeorologico per la parte relativa ai risultati delle analisi.

Azione 8: Taratura macchine irroratrici

L'azione è finalizzata ad assicurare le ispezioni periodiche delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi nonché alla riorganizzazione, ottimizzazione e ampliamento del Servizio Regionale di controllo, anche nell'ottica dell'attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile degli agrofarmaci e della Direttiva 2009/127/CE "Direttiva Macchine". Prevede specifiche attività di aggiornamento dei tecnici abilitati al controllo funzionale delle macchine irroratrici.

7. CESSIONE DATI AGROMETEOROLOGICI

Si prevede di perfezionare ulteriormente il sistema per la gestione delle procedure tecnico-amministrative per la cessione di dati/prodotti/servizi in ambito agrometeorologico e climatologico. A tal fine verrà realizzato un catalogo di dati/prodotti/servizi che potranno essere ceduti secondo un protocollo che descriverà tutte le condizioni di cessione. La bozza del sistema di gestione sarà definita entro il primo semestre di programmazione e validata nei semestri successivi. Il protocollo prevederà la cessione dei dati sia in modalità dati di archivio, con fornitura di dati storici in un'unica soluzione, sia in modalità periodica, con fornitura di dati in tempo reale con cadenza quotidiana o oraria.

La cessione di dati climatologici, fenologici ed agronomici potrà avvenire a seguito di richiesta, secondo le modalità definite nel protocollo, e stipula di una convenzione tra l'Associazione ed il richiedente, previo espresso parere obbligatorio della Regione Puglia – Servizio Agricoltura. La suddetta convenzione dovrà prevedere, inoltre, le condizioni e le clausole che disciplinano la cessione e l'utilizzo dei dati, che dovranno essere osservate e fatte rispettare da parte dell'Assocodipuglia.

La cessione dei dati previsionali tiene conto delle clausole e condizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione per lo scambio di dati tra la Regione Puglia ed il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ora gestito da Difesa Servizi spa.

In quest'ambito sarà proseguita e rafforzata l'attività di scambio e condivisione di dati meteorologici fra la rete del Servizio Agrometeorologico Regionale, gestita da Assocodipuglia per conto del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, e la rete del Servizio Protezione Civile regionale, già sancita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 7 marzo 2013.

In particolare, la realizzazione delle sinergie tra i due Servizi regionali, a partire dall'ampliamento della disponibilità complessiva della banca dati misure derivanti dall'insieme delle due reti di monitoraggio, consente di: rendere più efficienti i servizi meteo attualmente disponibili, utilizzati sia nell'ambito del complessivo sistema di allerta di protezione civile, sia per i servizi di assistenza al mondo agricolo; realizzare nuovi ambiti applicativi di supporto alla cittadinanza ed alla pianificazione territoriale regionale; avviare nuove strategie di governo per la definizione di specifiche azioni finalizzate ad

esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza degli agroecosistemi alle catastrofi; promuovere politiche di ottimizzazione gestionale e di modernizzazione fisica dei sistemi di diffusione dell'informazione meteo-climatica in differenti ambiti sanitari, produttivi, commerciali, turistici, etc., nel segno dell'incremento dell'efficienza degli interventi e delle prestazioni.

Sarà mantenuto l'interscambio di dati meteorologici fra la rete del Servizio Agrometeorologico Regionale ed il Servizio Agrometeorologico Nazionale presso il SIAN.

8. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute attraverso il progetto esecutivo in attuazione del Piano saranno specificate in apposita convenzione che sarà stipulata tra la regione Puglia e l'Assocodipuglia.

Sulla documentazione rendicontale (da parte del COR e dei COP), sarà effettuata a cura dell'Assocodipuglia la verifica della regolarità contabile, della tracciabilità dei flussi finanziari e dell'avvenuto effettivo pagamento delle spese. Ad esito di tale verifica, l'Assocodipuglia trasmette la rendicontazione alla Regione Puglia, per il monitoraggio e gli accertamenti delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo.

9. COSTI

Il costo totale del Piano ammonta complessivamente ad euro 1.635.419,42, fatte salve le successive variazioni che potranno intervenire sulla base degli stanziamenti di bilancio, da impegnare con determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura, nel rispetto dei vincoli della finanza regionale.

Per quanto detto, il suddetto costo totale potrà essere soggetto a variazioni anche in funzione della disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo n. 114110 del bilancio regionale autonomo nell'esercizio finanziario 2015.

10. PERIODO TRANSITORIO

Tenuto conto che il Piano:

- è sviluppato in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad assicurare la continuità del Servizio Agrometeorologico erogato per conto della Regione Puglia;
- sancisce le regole e le modalità in cui l'attività relativa alle azioni previste deve essere svolta, nell'ambito del servizio erogato;
- impone l'aderenza del progetto esecutivo di attuazione alle suddette regole e modalità;
- stabilisce la necessità che le attività alla difesa attiva delle colture agrarie non subiscano interruzioni;

l'eleggibilità delle spese sostenute in attuazione del Piano, attraverso il progetto esecutivo, è stabilita a far data dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Servizio Agricoltura, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, dott. Giuseppe D'Onghia, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sita in Bari, Lungomare N. Sauro n. 45/47

E

l'Associazione Regionale Consorzi Difesa della Puglia, c.f. 93159830723, nella persona del Presidente dott. Francesco Schiavone, rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima Associazione, sita in Bari in via Devitofrancesco, 2/N -23-25

OGGETTO: Piano di attività triennale "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" periodo 2015-2017 Stralcio 2015. Progetto esecutivo di attuazione 2015.

PREMESSO che

- la Legge Regionale n. 32/80 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" ha promosso l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti", di seguito Piano Agrometeorologico;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 05/03/2012 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" è stato approvato il Piano triennale di attività 2012-2014 redatto ai sensi della L.R. n. 32/80, nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale – quarta fase.
- Le attività condotte nell'ambito dell'ultimo Piano Triennale "P.A.R. 4ª Fase 2012-2014", hanno consentito nel triennio la fornitura al mondo agricolo pugliese di informazioni agrometeorologiche, climatologiche e fitopatologiche di fondamentale importanza, anche attraverso il consolidamento di rapporti di collaborazione con Enti ed Istituti di Ricerca, nonché con il CNMCA Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare; nello specifico:
 - è proseguita l'attività di previsione meteorologica per le imprese agricole pugliesi, anche attraverso la fornitura del servizio sms alle aziende, nonché l'assistenza tecnica agrofienologica riguardante i consigli per gli interventi di lotta fitosanitaria in relazione ai parametri climatici;
 - è stato ulteriormente potenziato il portale regionale www.agrometeopuglia.it ed arricchito di servizi e soluzioni il portale web <http://meteo.regione.puglia.it> per la consultazione delle informazioni meteorologiche da parte delle imprese agricole, dei tecnici e dei cittadini;
 - è stato effettuato un capillare monitoraggio dei suoli agrari pugliesi e delle acque ad uso irriguo, utile anche alla perimetrazione delle nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, di cui alle DGR n. 2036/2005, n. 1787/2013 e n. 1788/2013;
 - sono state realizzate le attività previste da specifici progetti transfrontalieri finanziati con fondi comunitari, in materia di gestione innovativa della risorsa idrica in agricoltura attraverso il dato climatico;
 - è stata svolta formazione tecnica specifica per il personale dei Consorzi e dell'Assocodipuglia, tesa all'aggiornamento professionale dei soggetti concretamente operanti sul territorio.
- Con Deliberazione n. _____ del _____ è stato approvato il Piano Triennale di attività per il periodo 2015-2017 stralcio 2015, quinta fase, al fine di assicurare il finanziamento, in forma di contributo, all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia per la gestione del Servizio agrometeorologico regionale, mediante somme appositamente stanziare e iscritte nel bilancio autonomo della Regione Puglia al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. 32/80. Con la medesima Deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia.

- È verificata la disponibilità finanziaria di € 1.635.419,42 sul cap. 114110 del bilancio 2015, quale somma necessaria per la copertura dei costi complessivamente ammessi per la realizzazione del progetto in narrativa;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto

La Regione Puglia affida all'Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia, di seguito Associazione, che accetta, la realizzazione, il funzionamento e il coordinamento tecnico del progetto esecutivo di attuazione del Piano Agrometeorologico Regionale per l'anno 2015.

La Regione Puglia si impegna ad assicurare il corrispondente sostegno finanziario, in forma di contributo, come previsto e quantificato nel successivo art. 7.

ART. 3 – Strutture

Per la realizzazione delle attività del progetto esecutivo di attuazione di cui all'art. 2, l'Associazione non fruirà di altri finanziamenti specifici. È comunque vietato il cumulo di finanziamenti.

L'Associazione si avvarrà, per quanto riguarda la parte tecnico-operativa, della propria struttura centrale (C.O.R.= Centro Operativo Regionale) e delle proprie strutture periferiche (C.O.P.= Centri Operativi Provinciali) costituite presso i Consorzi di Difesa della Puglia, Enti privati riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in base alla legge 364/70 e successive modificazioni e dalla Regione, in base alla legge regionale n. 9/82.

ART. 4 – Attuazione

L'Associazione accetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegna a realizzare il progetto esecutivo di attuazione sotto la propria responsabilità.

Per l'attuazione del progetto esecutivo l'Associazione si avvale del Comitato di progetto, composto dai direttori del COR e dei COP, dal responsabile amministrativo del COR e dai responsabili delle singole azioni. Detto Comitato, presieduto dal Direttore del COR, ha compiti consultivi e di supporto alle scelte tecniche ed operative per la sua attuazione. Il Comitato di progetto si riunisce su invito del Direttore del COR ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta al mese. Al Comitato partecipa un rappresentante della Regione Puglia. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è riconosciuto alcun compenso.

L'Associazione individua, per i rapporti con il competente Ufficio del Servizio Agricoltura della Regione, un referente per gli aspetti tecnici ed uno per gli aspetti amministrativi. I responsabili delle singole azioni, potranno anch'essi rapportarsi con il medesimo Ufficio.

L'Associazione si impegna:

- a dare attuazione alle seguenti azioni costituenti il progetto:
 - 1: Monitoraggio agrofienologico e difesa integrata
 - 2: Servizio previsionale
 - 3: Certificazione di qualità dei dati e della strumentazione agrometeorologica
 - 4: Assistenza agronomica su concimazione e irrigazione
 - 5: Diffusione delle informazioni
 - 6: Banca dati agrometeorologica e Climatologia
 - 7: Laboratorio analisi acqua e suolo
 - 8: Taratura macchine irroratrici;
- a trasmettere, a cadenza semestrale, le relazioni di esecuzione del progetto, con le annesse schede di monitoraggio fisico e finanziario;
- a trasmettere un Report finale di attuazione del progetto annuale esecutivo, allegato alla rendicontazione finale, che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - informazioni e dati funzionali e tecnologici relativi a sistemi informatici di gestione, apparecchiature, prodotti, stazioni agrometeorologiche, banche dati collegamenti, controlli, aggiornamenti tecnologici, utilizzati nel progetto;
 - informazioni e dati relativi alle risorse umane utilizzate nel progetto, relative al C.O.R ed a ciascun C.O.P. ed informazioni relative all'aggiornamento di tali risorse;
 - informazioni e dati di realizzazione per ognuna delle azioni del progetto relativi al C.O.R. ed a ciascun C.O.P. (es. n. di interventi in campo, n. interventi di assistenza alle aziende, tipologie di servizi e applicazioni utilizzati, n. e tipologia di trappole utilizzate, n. dati analitici e tipologia, ecc.);

- descrizione e dati di diffusione delle informazioni (es., tipologie dei canali di informazione utilizzati, n. incontri e seminari, n. comunicati, n. bollettini e notiziari diffusi a livello regionale e provinciale, n. di accessi al portale agrometeorologico per ciascuna sezione, implementazione e gestione del portale meteopuglia.it ogni altro dato relativo alla diffusione dell'informazione, all'attività di divulgazione, ecc.).

In una sezione specifica del report dovranno essere riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri meteorologici e climatologici rilevati nel periodo di riferimento, opportunamente elaborati a livello tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, saranno riportati i dati di allerta meteo rilevati nel periodo di riferimento.

Allegato del report sarà il modello redazionale unico del bollettino provinciale e regionale diffusi nei rispettivi territori.

- a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
- a coordinarsi, nello svolgimento delle iniziative con la Regione Puglia e con gli altri soggetti che sarà necessario coinvolgere per le parti di competenza nell'ambito delle medesime iniziative, sulla base di specifici contratti;
- a consentire l'accesso al personale incaricato dalla Regione per le attività di controllo sulle iniziative in corso di realizzazione e/o realizzate, ed a favorirne in ogni modo l'azione;
- a garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni sulle attività e sui servizi del progetto, coordinandosi con la Regione Puglia.

ART. 5 – Avvio e durata

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dall'approvazione del progetto, dovrà essere comunicato l'avvio o lo svolgimento in essere del progetto. Le attività del progetto dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2015, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione medesima, in base a quanto previsto all'art. 9.

Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 6 – Finanziamento

Per le finalità di cui alla presente convenzione, nell'ambito del costo complessivo del Piano di attività triennale dal titolo "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" in premessa, per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, è riconosciuta all'Associazione una somma, a titolo di contributo, pari ad euro 1.635.419,42.

ART. 7 – Modalità di erogazione

Il contributo di cui all'art. 6 viene erogato nel modo seguente:

- a) una anticipazione pari al 50%, previa sottoscrizione del presente atto convenzionale e attestazione da parte del beneficiario di avvio delle attività, nonché di specifica richiesta, corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
 - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
 - che l'IVA costituisce/non costituisce un costo e pertanto può/non può essere recuperata, rimborsata o compensata;
- b) un successivo acconto del 30% all'attestazione della spesa da parte del beneficiario al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta mediante presentazione della rendicontazione contabile e della relazione di esecuzione del progetto, previa verifica ed omologazione da parte di una commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Regione Puglia; la rendicontazione sarà costituita da elenchi analitici delle spese sostenute articolati per voci di spesa e corredati da specifica documentazione giustificativa, vidimata dal Presidente dell'Associazione e dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali dei Consorzi di Difesa provinciali.
- c) il saldo finale, pari al rimanente 20%, nei termini e con le modalità specificati al punto b, previa emissione del verbale di omologazione della spesa complessivamente sostenuta redatto dalla suddetta commissione tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

ART. 8 - Rendicontazione della spesa

I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di contributo, a rimborso delle spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.).

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario deve presentare alla Regione Puglia documentazioni di spesa debitamente quietanzati, nei termini e modi seguenti.

Costituiscono documentazione per la rendicontazione delle spese:

- a) il Report finale di attuazione del progetto annuale esecutivo di cui all'art. 4;
- b) una relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
- c) l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi delle spese sostenute, articolate per voci di spesa, come riportate nel Progetto, redatto secondo uno schema comparativo delle spese ammesse e di quelle effettivamente sostenute, sulla base del piano finanziario del Progetto;
- d) titoli giustificativi in copia conforme all'originale, costituiti da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi (es.: note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo sul progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale;
- e) un'apposita certificazione delle spese sostenute, a firma del responsabile amministrativo;
- f) nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture, contenente nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del pagamento, con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie dei soggetti consulenti o fornitori di servizi e brevi ma esaurienti relazioni sottoscritte dai medesimi, illustrative del servizio realizzato, dei tempi e dei risultati conseguiti;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:
- h) che le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- i) che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
- j) che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;
- k) che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato.
- l) contratti del personale non dipendente;
- m) materiale pubblicitario prodotto.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza del Progetto, salvo quanto previsto all'art. 5, e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del progetto.

ART. 9 – Proroghe e rimodulazioni

Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel Progetto regionale potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta del beneficiario del contributo, esclusivamente:

- se il Progetto si trova in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
- se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
- purché non superiori a 120 giorni.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo non superiori al 20% dell'importo ammesso per ciascuna voce, purché non alterino gli obiettivi previsti dal progetto. In tal caso sussiste l'obbligo di comunicare l'avvenuta rimodulazione al responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento delle spese.

Eventuali compensazioni superiori al 20% possono essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che la Regione Puglia si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 10 – Risultati del progetto

La Regione Puglia e l'Associazione hanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati del progetto, previa formale e preventiva comunicazione all'altra parte.

La cessione di dati climatologici, fenologici, agronomici, potrà avvenire a seguito di richiesta previo specifico accordo da stipularsi tra l'Associazione e il richiedente, previo consenso del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La suddetta convenzione dovrà prevedere, inoltre, le condizioni e le clausole che disciplinano la cessione e l'utilizzo dei dati che devono essere osservate e fatte rispettare da parte dell'Associazione.

ART. 11 – Controlli e monitoraggio

L'Associazione si obbliga a favorire tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie da parte della Regione Puglia sull'esecuzione del progetto, nonché ad acquisire e trasmettere alla Regione Puglia le certificazioni indispensabili al controllo del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti.

L'Associazione si obbliga altresì all'osservanza degli adempimenti connessi al monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività del progetto, alla corrispondenza delle spese effettuate con il piano finanziario ed alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel progetto.

ART. 12 – Inventario beni e attrezzature

Le eventuali attrezzature acquistate saranno analiticamente inventariate dall'Associazione e utilizzate per la realizzazione del Progetto e non distolte verso altre finalità.

Ultimato il Progetto, le attrezzature sono acquisite al patrimonio della Regione Puglia previa redazione di apposito analitico inventario da allegare al rendiconto finale a conclusione del Progetto medesimo.

ART. 13 – Riduzione del contributo

Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- la parziale o difforme realizzazione delle azioni, rispetto ai tempi e ai modi indicati nel progetto;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione o il mancato riconoscimento di parte delle spese sostenute.

ART. 14 - Revoca

L'Associazione ha l'obbligo di realizzare le attività del progetto nei tempi stabiliti dallo stesso. Qualora la Regione Puglia ravvisi il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione previsti, previa valutazione delle cause può revocare il contributo.

Il contributo viene revocato qualora:

- non siano rispettati i termini di esecuzione del progetto;
- vi sia la rinuncia da parte dell'Associazione all'attuazione del progetto;
- la spesa realizzata abbia subito una riduzione del 35% o superiore rispetto al contributo assegnato;
- siano accertate rimodulazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della Regione Puglia,
- persistano, anche successivamente a richieste di adeguamento formali da parte della Regione Puglia;
- condizioni di inosservanza di ciascuno degli obblighi indicati nella presente convenzione.

Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente l'Associazione, che deve considerarsi immediatamente esclusa dall'ammissione a finanziamento, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione Puglia. L'importo, comprensivo degli interessi legali nel frattempo maturati, deve essere versato entro 90 giorni dalla data della notifica della richiesta di restituzione.

ART. 15 – Adempimenti art. 3 L. 136/10 e s.m.i.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – Obblighi art. 22 L.R. 15/08

Il soggetto contraente assume gli obblighi rivenienti dall'art. 22, L.R. 15/08 in ordine ad eventuali affidamenti di incarichi professionali.

ART. 17 – Norme transitorie

Tenuto conto che:

- il Piano triennale di attività 2015-2017 stralcio 2015 in premessa, atto di indirizzo nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale – quarta fase, è stato sviluppato anche in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad assicurare la continuità del Piano Agrometeorologico erogato dall'Associazione per conto della Regione Puglia;
 - il suddetto Piano triennale riprende e sancisce l'attività svolta nell'ambito del servizio erogato, nonché detta nuove direttive nell'ambito della nuova programmazione triennale;
 - il progetto è redatto in coerenza rispetto alle nuove direttive di cui al punto precedente;
- in riferimento all'art. 5 della presente convenzione, tenuto conto della necessità che le attività relative alla realizzazione del Piano Agrometeorologico Regionale non subiscano interruzioni l'eleggibilità delle spese per la realizzazione del progetto è a far data dal 1° gennaio 2015 e fino al 31/12/2015.

ART. 18 - Disposizioni finali

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'Associazione, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

per l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Puglia

Il Presidente
Dott. Francesco Schiavone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 995

Variazione al bilancio di previsione 2015. Creazione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa ex art. 14, comma 2, L.R. 53/2014 "Bilancio di previsione per l'e.f. 2015 e bilancio pluriennale 2016-2018".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contenente Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;

Vista la necessità di procedere all'armonizzazione contabile, ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011, con l'obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo;

Vista la Legge Regionale n. 53 del 23 dicembre 2014 "Bilancio di previsione per l'e.f. 2015 e bilancio pluriennale 2016 - 2018";

Vista la DGR del 30 dicembre 2014 n. 2821 con cui sono stati istituiti nuovi capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari 2014 - 2016;

Visto l'art. 54 della Legge Regionale n. 27/1998, a norma del quale la Giunta ripartisce il 90% dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale in favore delle Province, mentre il restante 10% deve essere utilizzato per la stampa del Calendario Venatorio e dei tesserini regionali (2%) e per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili (8%).

Si rileva che:

L'attuazione della nuova normativa in tema di bilancio degli enti territoriali ha determinato l'operazione di "spacchettamento" di capitoli di bilancio già esistenti;

In origine, ogni spesa riconducibile alle finalità indicate dall'art. 54 co. 3 della L.R. 27/98, per la parte di competenza regionale (10% dei proventi della riscossione delle tasse di concessione) veniva imputata al capitolo 841010,

Attualmente il **capitolo 841010** è dedicato unicamente ai Trasferimenti correnti alle Amministrazioni locali, ovvero alle Province, secondo quanto previsto dalla citata norma della L.R. sulla protezione della fauna selvatica omeoterma;

Il capitolo, a seguito dell'avvenuto spacchettamento, ha generato il nuovo e ulteriore capitolo 841011;

Il capitolo **841011** è stato classificato con la seguente declaratoria, che non risulta conforme alle effettive esigenze di spesa dell'Amministrazione:

"Trasferimenti alle amministrazioni provinciali e ad associazioni ed interventi diretti per l'attuazione degli adempimenti ed interventi in materia faunistico-venatoria e ambientale (L.R. 27/98) collegato al cap. di entrata 1012010 Spese per acquisizione di beni - altri beni di consumo"

Emerge, inoltre, la necessità di creare un nuovo capitolo di spesa per la utilizzazione delle somme destinate al "Fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili", pari all'8% dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale, ex art. 54 della Legge regionale n. 27/1998.

Si propone, pertanto, la costituzione del nuovo ulteriore capitolo **841012 c.n.i.**, generato dal capitolo 841010, classificato come segue:

"Trasferimenti alle amministrazioni provinciali e ad associazioni ed interventi diretti per l'attuazione degli adempimenti ed interventi in materia faunistico-venatoria ed ambientale collegato al cap. di entrata 1012010 - Fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R. 27/1998"

codice missione: 16

codice programma: 2

cod. titolo: 1

macroaggregato: 10

cod. III livello D.Lgs. 118/2011: 5 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi)

cod. IV livello D.Lgs. 118/2011: 03 (Spese per indennizzi)

La disponibilità finanziaria per l'e.f. 2015 sul capitolo originario 841010 è pari a €. 1.800.000,00 pertanto, occorre riallibrare i capitoli disponibili, distribuendo le somme in ragione di quanto previsto dall'art. 54 L.R. 27/98.

L'art. 14 comma 2, della citata Legge Regionale 53/2014, autorizza la Giunta regionale ad effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo di uno stesso programma o progetto;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K), della L.R. n.7/97 e dell'art.3 - comma 3 del R.R. n.5/2000.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- di confermare la classificazione e la destinazione del capitolo originario 841010 e del capitolo originato 841011;
- di autorizzare la creazione del nuovo capitolo originato 841012 secondo la classificazione proposta;
- di procedere alla variazione compensativa tra i capitoli citati, come segue:

RIDUZIONE STANZIAMENTO INIZIALE:

Capitolo di spesa 841010/2015 (capitolo originario): "Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali e ad associazioni ed interventi diretti per l'attuazione degli adempimenti ed interventi in materia

faunistico-venatoria ed ambientale. Collegato al cap. entrata 1012010" - U.P.B. 1.2.1. - riduzione stanziamento in termini di competenza e cassa: - **180.000,00 €.**

INCREMENTO STANZIAMENTO:

Capitolo di spesa 841011/2015 (capitolo originato): Trasferimenti alle amministrazioni provinciali e ad associazioni ed interventi diretti per l'attuazione degli adempimenti ed interventi in materia faunistico-venatoria e ambientale (L.R. 27/98) collegato al cap. di entrata 1012010 Spese per acquisizione di beni - altri beni di consumo": + **€.** **36.000,00**

Capitolo di spesa 841012/2015 (capitolo originato n.i.): - "Attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 54 co. 3 della L.R. 27/98 - Fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili, art. 54 L.R. 27/1998" U.P.B. 1.2.1. incremento in termini di cassa e competenza: + **€.** **144.000,00**

- di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio indicate nella presente Delibera;
- di confermare che il Servizio caccia e Pesca - Ufficio caccia è competente a provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 996

Beni Riforma Fondiaria - Artt.2 (c.2), 4 e 11 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i. - vendita Ha 1.74.80 di terreno agricolo in agro di Brindisi in favore della Sig.ra PASSANTE Vita.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente

Struttura Provinciale di Brindisi del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n° 9, art. 35 e seguenti, stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

visto l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 con cui sono state trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976 n. 386, acquisiti al patrimonio dagli Enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli Enti stessi;

con L.R. n° 18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "... sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: *Servizio Riforma Fondiaria*;

con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con Delibera di G.R. n° 185 del 20/02/2015 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente Dr. Giuseppe MAESTRI;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attua-

zione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;*

2. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n.386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;*

3. *i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L. R. n. 38 del 20.12.2011, è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, *con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;*

CHE sulla scorta dell'istruttoria eseguita dalla competente Struttura Posizione Organizzativa di Brindisi del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita del terreno proveniente dalle ex unità di riforma sito nel territorio di Brindisi, in favore dell'attuale possessore, soggetto avente titolo, ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto degli artt. 2 (c. 2), 4 e 11 della L.R. n. 20/99 e *s.m.i.*, come di seguito descritto:

- l'unità produttiva n. 1314, oggetto della presente cessione, è censita nel Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio n. 63 particella n. 62 Qualità Uliveto cl. 2ª di Ha. 1.74.80 Redd. Dom. € 90.28 Redd. Agrario €. 72,22 in ditta: "Regione Puglia - Gestione Speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria - con sede in Bari - C.F. 80017210727";
- il fondo, in località "Chiusura Grande" confina: a nord con proprietà MURADOR Maurizio, a sud con proprietà PASSANTE Vita, a est e ovest con strada;
- con atto del 31 maggio 1955 per notaio Dr. Vito Antonio RUGGIERO, repertorio n. 14601 registrato a S. Vito dei Normanni il 20 giugno 1955 al n. 768 e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Lecce in data 30 giugno 1955 ai nn. 28006/26934, la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise con sede in BARI, ai sensi dell'art. 21 della legge 21/10/1950 n. 841, ha proceduto all'assegnazione, con patto di riservato dominio, in favore del coltivatore CERVELLERA Vito Modesto, nato a <omissis> il <omissis>, la quota in oggetto;
- a seguito al decesso dell'assegnatario, avvenuto in data 20/02/1973 ed in mancanza di discendenti in linea retta, con atto di Abrogazione di Concessione Terreni del 10/11/1995 disposto dal Commissario Liquidatore dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia con sede in Bari, con autentica di firma del Dott. Luigia PACE SCATONE, notaio in Adelfia, repertorio n. 22496 reg.to a Bari il 24/11/1995 al n. 5303 e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 13/12/1995 ai nn. 18757/16115, la quota n. 1314 è rientrata nella disponibilità dell'Ente;
- dalla documentazione in atti, si rileva che dopo il decesso del primo assegnatario, sig. CERVELLERA Vito Modesto, l'unità produttiva è stata condotta dal sig. ANGLANO Domenico, già convivente del dante causa, il quale con istanza acquisita al prot. n. 668 del 23/03/1992 ha avanzato richiesta di acquisto del fondo;
- la Struttura proponente, con nota raccomandata n. 2025 del 19/07/2005, ha notificato al suddetto il prezzo dell'unità produttiva a rubrica, ai sensi

degli artt. 2 (comma 1) e 3 della L.R. n. 20/99, in complessivi € 1.659,23, a tutt'oggi rimasta senza esito;

- con lettera pervenuta in data 20/01/2014, acquisita al prot. n. AOO_113-000643, la sig.ra PASSANTE Vita, nata a <omissis> il <omissis> e residente a <omissis> via <omissis> cod. fisc.: <omissis>, ha chiesto l'acquisto del terreno de quo che conduce sin dal 1998. La predetta, quale confinante del terreno da alienare, a corredo dell'istanza ha trasmesso la seguente documentazione:
 - la scrittura privata del 11/12/1998, con la quale ANGLANO Domenico unitamente al coniuge SARACINO Gigliola Antonia, ha ceduto a PASSANTE Vita a titolo oneroso il terreno in oggetto, mediante il pagamento con n. 2 assegni circolari del Banco di Napoli, di S. Vito dei Normanni, dell'importo di Lire 5.000.000 e 10.000.000;
 - la fotocopia del fascicolo aziendale AGEA dell'anno 2005, dal quale si riscontra che nell'elenco delle particelle per le quali fruisce degli aiuti comunitari è inserita anche quella relativa al fondo chiesto in acquisto;
- l'istante è abituale coltivatore della terra, come si rileva da estratto conto I.N.P.S. del 24/02/2014 ed è in possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, in materia di assegnazione di terreni espropriati dalla Riforma Fondiaria;
- **constatato** da accertamenti eseguiti presso l'INPS, che l'altro confinante sig. MURADOR Maurizio, non possiede i requisiti di manuale coltivatore della terra, non può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 11 della predetta L.R. n. 20/99;
- **tenuto conto** che la conduzione dell'unità produttiva de quo è stata accertata alla data dell'11/12/1998, il prezzo di vendita della quota n. 1314 della superficie di Ha. 1.74.80, è stato determinato dalla Struttura Prov.le, ai sensi dell'art. 4 (c. 1 - 2) della L.R. n. 20/99, in complessivi dettaglio:

art. 4 c. 1) prezzo del terreno	€ 12.909,56
---------------------------------	-------------

Totale comma 1	€ 12.909,56
-----------------------	--------------------

c. 2) Rimborso ILOR, ICI, Tributo Consortile dal 1996 al 31.12.2014	€ 652,55
---	----------

Rimborso forfettario spese di istruttoria € 100,00

Totale comma 2	€ 752,55
-----------------------	-----------------

con nota n. AOO_113-0002595 del 07/03/2014 la medesima Struttura ha sottoposto a giudizio di congruità il prezzo sopra determinato, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/99;

l'Ufficio Prov.le dell'Agricoltura di Brindisi, visti i valori medi riferiti ad unità di superficie ed ai tipi di coltura determinati dalla Commissione Provinciale a norma dell'art. 6 della L.R. n. 66 del 9.06.1980 riferiti all'anno 1999, con attestazione prot. AOO_030-0022363 del 13/03/20014 ha dichiarato congruo il prezzo della quota sopra evidenziata, comprensivo dei debiti poderali;

con lettera pervenuta in data 01/04/2014, il promissario acquirente ha accettato il prezzo del terreno e si è impegnato a pagare il relativo importo in unica soluzione prima della stipula dell'atto di vendita. Inoltre, ha versato in data 31/03/2014, sul c.c.p. n. 16723702 intestato a: "Regione Puglia Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio tesoreria", il deposito cauzionale infruttifero di **€ 1.290,00** sul capitolo 2057960 con bonifico bancario CRO: 0000028135797111487928079280IT ed **€ 75,00** sul capitolo 4091100 con bonifico bancario CRO: 0000028135799004487928079280IT;

richiamata la circolare del Settore Riforma Fondiaria, n. 2 del 28.03.2007, "*Direttive per la semplificazione delle procedure amministrative relative alle cessioni già autorizzate di immobili di riforma (artt. 2-3-4-5-11-13-16 L.R. n. 20/99 e s.m.i.)*";

visto il disciplinare contenente le "modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita" di immobili di riforma fondiaria, approvato con D.G.R. n. 734/07;

ritenuto pertanto, che per effetto del combinato ai sensi degli artt. 2 (c. 2), 4 e 11 della Legge Regionale 20/99 e s.m.i., il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita di beni immobili della Regione Puglia, possa ritenersi concluso in favore della sig.ra PASSANTE Vita, al prezzo complessivo di vendita determinato in **€ 13.662,11**;

il terreno oggetto della presente vendita ricade per il PRG: "in zona E agricola", come si rileva dal certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Brindisi in data 21/03/2014 progressivo n. 68;

l'unità produttiva da alienare non è soggetta ai vincoli, divieti e limitazioni, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 7 della L.R. n. 20 del 30.06.1999 e degli artt. 4 e 5 della legge n. 379/'67, essendo decorsi trent'anni dal 31/05/1955 data di prima assegnazione al coltivatore CERVELLERA Vito Modesto;

accertato infine, che sul terreno in parola non esistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia urbana e rurale come da verbale di sopralluogo effettuato dalla Struttura Provinciale di Brindisi in data 1 aprile 2014 prot. AOO_113-0003788;

che le spese notarili di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula dell'atto saranno a totale carico e cura dell'acquirente;

ritenuto, quindi, che nulla osta alla alienazione ed alla stipula del conseguente contratto di vendita;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La sig.ra PASSANTE Vita ha già versato la somma di **€ 1.365,00**, quale deposito cauzionale sul prezzo di vendita di **€ 13.662,11**. Il saldo del prezzo, pari ad **€ 12.297,11**, sarà corrisposto dall'acquirente prima della stipula dell'atto di vendita sul c/c postale n° 16723702, intestato a: Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari Servizio Tesoreria - Corso Son- nino, 177 Bari sui capitoli di competenza del bilancio regionale anno 2014.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della Struttura Provinciale di Riforma Fondiaria e dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

di autorizzare, ai sensi degli artt. 2 (c. 2), 4 e 11 della L.R. n° 20/99 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa, l'alienazione del fondo di proprietà regionale ricadente nell'agro del comune di Brindisi alla località "Chiusura Grande", riportato al Catasto Terreni al foglio n° 63 particella 62 estesa Ha. 1.74.80, in favore della sig.ra PASSANTE Vita, nata a <omissis> il <omissis> e residente a <omissis> via <omissis> cod. fisc.: <omissis>;

di disporre che la vendita dell'immobile sarà definita al prezzo complessivo di € **13.662,11**, salvo conguaglio, di prendere atto che la sig.ra PASSANTE Vita ha già versato il deposito cauzionale di € **1.365,00**, e che la restante somma di € **12.297,11**, salvo conguaglio, sarà versata prima della stipula dell'atto di vendita;

di dare mandato al dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, ovvero soggetto individuato con specifica procura speciale, per la sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio designato dall'acquirente. Nonché per la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti sia l'identificazione catastale del bene che la denominazione esatta delle controparti che intervengono nel contratto di vendita, ivi compresi gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

di autorizzare il dirigente del Servizio Riforma Fondiaria o in subordine il responsabile della Struttura Provinciale di Brindisi a rilasciare in favore dell'acquirente apposita "Attestazione di Quietanza" relativamente al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all'alienazione;

di approvare la scheda anagrafica acquisita agli atti del servizio, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 997

Beni Riforma Fondiaria - Art.13 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i. - vendita terreno in agro del comune di Brindisi della estensione complessiva di Ha 1.42.52 in favore della Soc. ENEL Distribuzione Spa - con sede legale in Roma.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Brindisi del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n° 9, art. 35 e seguenti, stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

visto l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 con cui sono state trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976 n. 386, acquisiti al patrimonio dagli Enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli Enti stessi;

con L.R. n° 18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "... sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: *Servizio Riforma Fondiaria*;

con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con Delibera di G.R. n° 185 del 20.02.2015 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente Dr. Giuseppe MAESTRI;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;*

2. *i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n.386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;*

3. *i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L. R. n. 38 del 20.12.2011, è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, *con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;*

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 20/99 (i terreni occupati da costruzioni abusive) che recita: "*i terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati, per le superfici interessate dall'abusivismo, non più utilizzabili a fini agricoli, e pertanto alienabili ai sensi dell'art. 11 della legge n. 386/76 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente*".

CONSIDERATO CHE:

- il terreno oggetto della presente cessione, della superficie di Ha. 1.42.52 con un R.D. di € 40,48 e R.A. di € 36,81, in località "Cerrito", è censito nel Catasto Terreni del comune di Brindisi in ditta: "Regione Puglia - Gestione Speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari - C.F. 80017210727", con i seguenti dati catastali:

foglio	Particella	Coltura	Classe	Superficie	R.D. €	R.A. €
177	75	Seminativo	4 [^]	0.80.47	22,86	20,78
	106	Seminativo	3 [^]	0.45.10	12,81	11,65
	306	Seminativo	4 [^]	0.16.95	4,81	4,38
Totale				1.42.52	40,48	36,81

- il fondo in questione, di natura seminativa, privo di costruzioni, è costituito da un unico corpo a configurazione geometrica di triangolo isoscele, quasi regolare, confina a: nord con strada Prov.le Tutturano/Mesagne, a sud con Società Agricola Energetica Europea s.r.l. - Roma, ad est con strada interpodereale, ad ovest con proprietà Romanazzi/Carducci ed ENEL Distribuzione;
- il terreno in oggetto, è pervenuto all'Ente con decreto di esproprio n. 1734 del 3 ottobre 1952 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 278 dell'1.12.1952, in danno di ROMANAZZI Carducci Leonardo;
- con contratto di assegnazione e vendita di terreni espropriati in applicazione delle leggi di Riforma Fondiaria dell'8 aprile 1955, l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria ha venduto e trasferito, con patto di riservato dominio, al coltivatore CAVALIERE Adolfo la quota n. 337 costituita dalle particelle 75 e 106 del foglio 177 in agro di Brindisi, per una superficie di Ha. 1.25.57;
- in seguito alla morte dell'assegnatario gli eredi hanno rinunciato a subentrare nel rapporto di assegnazione, previsto dall'art. 7 della Legge 29/5/1967 n. 379, per cui il terreno è rientrato nella disponibilità formale dell'Ente con Deliberazione Presidenziale di Abrogazione concessione terreni, per atto Uff. Rog. del M.A.F. Dr. Ferdinando ZITO, repertorio n. 33693/28550 registrato a Bari l'11 novembre 1975 al n. 52386 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 25.11.1975 ai nn. 13642/12908;
- con deliberazione n. 444 del 17.9.1981, approvata dalla G.R. in data 12.10.1981, il Comitato Esecutivo ERSAP ha autorizzato la stipula dell'atto di vendita della predetta quota n. 337 di Ha. 1.25.57, in favore di DIMIDA Antonio ad integrazione della quota 344 già assegnata;
- in fase di riordino fondiario, stante la necessità di riottenere la disponibilità del terreno di proprietà dell'Ente (particella n. 306 di Ha. 0.16.95), in quanto parte integrante della predetta quota n. 337 da assegnare all'avente diritto sig. DIMIDA Antonio, su indicazione della Direzione Prov.le di Brindisi, il Comitato Esecutivo ERSAP con provvedimento n. 183 del 25 marzo 1985, ha ordinato al sig. SUMMA Cosimo detentore senza titolo del fondo, l'immediato rilascio del bene;
- nelle more dell'istruttoria della pratica di vendita in favore di DIMIDA Antonio, con istanza del 12.11.2013 acquisita al prot. AOO_113-0013144, l'Ing. Giuseppe DI GIROLAMO rappresentante legale di ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti Gruppo Enel Macro Area Territoriale Sud Sviluppo Rete Puglia e Basilicata Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni Distaccamento di Lecce sede di Brindisi, con sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 C.F. e P.I. n. 05779711000 R.E.A. 922436, ha comunicato:
 - **CHE**, con Atto Dirigenziale n. 87 del 01/08/2013 la Regione Puglia, Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, ha decretato l'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO (costruzione di una cabina primaria, linea elettrica di alta tensione e linee elettriche di media tensione) in agro del comune di Brindisi fg. 177 località Campofreddo e che tale impianto è stato dichiarato di PUBBLICA UTILITA';
 - **CHE**, la citata società riveste la qualità di promotore della procedura espropriativa, ai fini della

imposizione coattiva della servitù sui suoli interessati dalla realizzazione dell'opera, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;

- **CHE**, in conseguenza di quanto innanzi ha chiesto di poter istituire una servitù da cavi-dotto interrato in danno delle particelle 415, 106, 75, 306 di proprietà della Regione Puglia e la possibilità di procedere all'allargamento della via d'accesso alla costruenda cabina elettrica con l'occupazione di porzione della particella 106;
- con lettera raccomandata del 24/02/2014 prot. AOO_113-0002054, la Struttura Prov.le di Brindisi, accertato che il sig. DIMIDA Antonio è deceduto, ha invitato i discendenti in linea retta del de cujus, a designare il coerede in possesso dei requisiti di legge, avente diritto all'acquisto dell'unità produttiva de quo;
- con lettera acquisita al prot. AOO_113-4680 del 24/04/2014, la ditta: Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l., con sede in Bari, al Corso Alcide De Gasperi n. 262, ha chiesto la concessione della servitù di accesso in danno delle particelle nn. 75 e 106 del foglio 177 in agro di Brindisi, di proprietà della Regione Puglia, onde collegare il proprio costruendo impianto elettrico da fonte eolica alla via pubblica;
- preso atto che gli eredi del coltivatore DIMIDA Antonio non hanno mostrato alcun interesse all'acquisto del fondo, con Determina Dirigenziale n. 70 del 12.05.2014 è stata abrogata la Delibera del Comitato Esecutivo ERSAP n. 444 del 17.09.1981, con la quale è stata approvata la stipula dell'atto di vendita della quota n. 337 in favore del predetto coltivatore e autorizzata la ripresa di possesso del fondo, in danno degli eredi del coltivatore DIMIDA Antonio;
- con lettera pervenuta il 26.06.2014 acquisita al prot. AOO_113-0007091, l'ENEL, ha confermato che il costruendo impianto elettrico (cabina primaria e linee di alta e media tensione) è stato dichiarato di pubblica utilità a termine di legge, per cui ha chiesto, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 13 della L.R. 20/99, l'acquisto dell'intera quota n. 337 censita in agro di Brindisi al Fg. 177 mappali nn. 106 - 75 - 306;
- a seguito di affidamento dell'incarico, l'Agenzia dell'Entrate Ufficio Prov.le di Brindisi Territorio, con relazione di stima del 05.08.2014, ha valutato

il terreno in oggetto, ricadente in zona "Agricola E", in complessivi € 11.100,00. Proseguendo, con verbale del 27.10.2014 acquisito al prot. n. AOO_113-0011540, l'Ufficio ha proceduto alla ripresa di possesso del fondo;

- nel corso degli accertamenti è emerso che l'unità produttiva è priva di opere edili di qualsiasi genere, il terreno de quo dista circa 100 metri dalla sottostazione elettrica ENEL; nelle immediate vicinanze la superficie agraria di circa Ha. 8.00.00, è occupata da impianti fotovoltaici e di questi ultimi, circa Ha. 4.50.00, sono confinanti al fondo de quo. Inoltre, si evidenzia che il fondo di cui si discute, a sud è lambito da n. 2 linee di alta tensione.

DOPO QUANTO SOPRA LA STRUTTURA PROPONENTE:

- esaminato gli atti progettuali prodotti della Energia Rinnovabile e dalla soc. ENEL, ha verificato che le richieste di concessione servitù, una volta concretizzate, rendono il fondo (già di limitata ampiezza tecnica ed economica) quasi inutilizzabile ai fini agricoli;
- preso atto che il fondo di fatto è vicino a numerosi impianti che sono sorgenti elettromagnetiche tali da scoraggiare l'acquisto del bene da parte di futuri acquirenti;
- visto che le opere da realizzare rientrano tra gli impianti dichiarati di pubblica utilità a termini di legge, la Struttura Prov.le della Riforma Fondiaria di Brindisi, con nota prot. AOO_113-0005528 del 19/05/2014, ha invitato l'ENEL a procedere all'acquisizione dell'intero cespite con la procedura di esproprio e/o acquisto ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 20/99;
- con nota n. AOO_113-0000347 del 13.01.2015 ha notificato alla parte il prezzo complessivo dell'area de qua determinato in **€ 11.200,00**, salvo conguaglio, in applicazione dell'art. 13 comma 2/bis della L.R. 20/99 e s.m.i. come appresso sintetizzato:

Valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio	€ 11.100,00
Rimborso forfettario spese di istruttoria	€ 100,00

vista la lettera pervenuta in data 20.02.2015 acquisita al prot. AOO_113-0002082, la Soc. ENEL ha dichiarato di accettare il prezzo dell'immobile e ha trasmesso la contabile di versamento del deposito cauzionale pari ad € 1.120,00, giusta attestazione di bonifico bancario C.R.O.:

ZZ0WBD80NUQN02HYZZ0WBD80O4TA8 eseguito in data 3.02.2015. L'importo in questione è stato VERSATO sul c.c.p. 16723702 intestato a: "Regione Puglia Direzione Prov.le Riforma di Bari Servizio tesoreria", sul capitolo 4091050;

vista la determinazione n. 87 del 1 agosto 2013 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Reti Energetiche della Regione Puglia ha rilasciato all'ENEL "Autorizzazione Unica" ai sensi del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, relativa alla costruzione ed esercizio di una cabina primaria, linea di A.T. e linea di B.T.;

visto dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Brindisi, da cui risulta che il terreno ricade in zona " E Agricola";

visto il 1° comma dell'art. 12 del D. L.vo n. 387/03 il quale recita *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

visto il disciplinare contenente le "modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita" di immobili di riforma fondiaria, approvato con D.G.R. n. 734/07;

ritenuto pertanto, che per effetto del combinato disposto dei commi 2 bis, 3, 5 e 6 dell' art. 13 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i., il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita di beni immobili della Regione Puglia, possa ritenersi concluso in favore società ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 C.F. e P.I. n. 05779711000 R.E.A. 922436, al valore complessivo di € 11.200,00, salvo conguaglio;

preso atto che l'unità produttiva da alienare non è soggetta ai vincoli, divieti e limitazioni, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 7 della L.R. n. 20 del

30.06.1999 e degli artt. 4 e 5 della legge n. 379/'67, essendo decorsi trent'anni dal 08/04/1955 data di prima assegnazione al coltivatore CAVALIERE Adolfo;

la medesima Struttura avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo che si renderà necessario prima della stipula dell'atto di compravendita. Resta evidente *che le spese notarili di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula dell'atto saranno a totale carico e cura dell'acquirente*;

ritenuto, quindi, che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita in favore della Soc. ENEL;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La soc. ENEL Distribuzione S.p.A ha già versato la somma di € 1.120,00, quale deposito cauzionale sul valore di vendita del terreno determinato in € 11.200,00. La parte acquirente corrisponderà il residuo importo del fondo prima della stipula dell'atto di vendita, sul c/c postale n° 16723702, intestato a: Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari Servizio Tesoreria - Corso Sonnino, 177 Bari sul capitolo di competenza del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illu-

strate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della Struttura Provinciale di Riforma Fondiaria e dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n. 27, l'immobile oggetto del presente atto deliberativo non fruibile per esigenze proprie o per altro uso pubblico;

di autorizzare per le motivazioni espresse in materia e che qui si intendono integralmente riportate a favore della soc. ENEL Distribuzione Spa con sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 C.F. e P.I. n. 05779711000 R.E.A. 922436, l'alienazione del fondo di Ha. 1.42.52 censito in agro di Brindisi al Foglio di mappa n. 177 particelle nn. 75, 106 e 306 in ditta: Regione Puglia - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria;

di disporre che il valore dell'immobile, è definito ai sensi dell'art. 13 (comma 2/bis, 3, 5 e 6) della legge regionale n° 20/'99 e s.m.i., in **€ 11.200,00**, salvo conguaglio, da corrispondere interamente

prima della stipula dell'atto di vendita. Si dà atto che la parte acquirente ha già versato la somma di **€ 1.120,00** quale deposito cauzionale, la restante somma di **€ 10.080,00**, salvo conguaglio, sarà pagata prima del rogito di vendita;

di dare mandato al dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, ovvero soggetto individuato con specifica procura speciale, per la sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita, con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula, a totale carico e cura della parte acquirente. Nonché per la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti sia l'identificazione catastale del bene che la denominazione esatta della controparte che interviene nel contratto di vendita, ivi compresi gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

di autorizzare il dirigente del Servizio Riforma Fondiaria o in subordine il responsabile della Struttura Provinciale di Brindisi a rilasciare in favore dell'acquirente apposita "Attestazione di Quietanza" relativamente al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all'alienazione;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 999

Linee guida sui criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento per le Aziende pubbliche del SSR a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 - OT IX, per gli investimenti di infrastrutturazione della rete dei servizi sanitari territoriali. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Aziende pubbliche del SSR.

L'Assessore al Welfare e Politiche per la Salute, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programma-

zione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di responsabile delegato per l'attuazione dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, come confermata dal Direttore dell'Area alle Politiche per la salute, le Persone e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

Con deliberazione n. 1498 del 17 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR FSE) che è stato nella medesima data inviato formalmente alla Commissione Europea, attraverso procedura informatizzata, rispettando il termine previsto di tre mesi decorrenti dall'invio dell'Accordo di Partenariato.

I POR Puglia 2014-2020 è un programma pluri-fondo a valere sui Fondi FESR e FSE, articolato in 13 Assi, di cui:

- 11 corrispondenti agli 11 Obiettivi Tematici previsti dal Reg. generale 1303/2013
- l'Asse XII dedicato allo Sviluppo Urbano
- l'Asse XIII dedicato all'Assistenza Tecnica del programma.

La definizione del programma regionale ha rispettato il quadro di riferimento nazionale dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, elaborato dal Governo e definitivamente adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione C(2014) 8021 di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 (CCI 2014IT16 M 8P A 001).

Nell'ambito di tale Accordo viene individuato, nella Sezione 1 B, l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione ripartite per fondo (FESR-FSE) che ammontano complessivamente a € 2.788.070.046,87 per il FESR e € 772.409.449,26 per il FSE. In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione Europea nell'ambito degli investimenti per la crescita e l'occupazione per il ciclo di programmazione 2014-2020 ai fondi FESR e FSE, il cofinanziamento di parte nazionale pubblico è assicurato, ai sensi della Legge n. 147 del 2013, art. 1 commi 240 e 241, mediante ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 (Fondo di rotazione) ed alle risorse attivabili dei bilanci delle Regioni.

VISTO che:

- Nella programmazione regionale a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 l'Obiettivo Tematico IX, finanziato sia da risorse FESR che da risorse FSE, prevede tra i Risultati Attesi anche quello relativo al potenziamento delle dotazioni strutturali e strumentali per accrescere l'accessibilità dei servizi che possano incidere sulla qualità della vita, la salute e la conciliazione, per le persone e le comunità;
- Nell'ambito del R.A. 9.3 dell'OT IX assume rilievo in particolare il complesso di interventi per potenziare la sanità territoriale extraospedaliera pubblica, in coerenza con la linea di intervento 9.3.8 dell'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 8021 di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 (CCI 2014IT16 M 8P A 001 lungo le seguenti direttrici strategiche:
 - I. il completamento dei percorsi di riconversione dei presidi ospedalieri chiusi per effetto dei successivi interventi di riordino della rete ospedaliera attuati tra il 2010 e il 2015 in ossequio a quanto previsto dal Piano di Rientro 2010-2012 e dal Piano Operativo di Salute 2013-2015;
 - II. la riduzione della spesa di ciascuna Azienda Sanitaria Locale per il pagamento di fitti e canoni a vario titolo dovuti per la disponibilità di immobili pubblici o privati non di proprietà;
 - III. la realizzazione di nuove strutture per completare le piastre ambulatoriali e la rete integrata dei servizi a ciclo diurno sanitari e socio-sanitari in particolare nei Comuni sede di Distretto socio-sanitario;
 - IV. l'adeguamento normativo rispetto alle disposizioni vigenti in materia di antisismica, antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico, sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, per i principali immobili già destinati a servizi sanitari territoriali non ospedalieri;
 - V. l'incremento delle dotazioni tecnologiche per la diagnostica specialistica e la chirurgia e interventistica ambulatoria per accrescere la qualità delle prestazioni di prevenzione e cura assicurate dalla rete sanitaria territoriale, tenuto conto delle dotazioni vigenti, del personale necessario, delle dinamiche di

domanda e delle caratteristiche dell'offerta territoriale, ai fini di perseguire l'utilizzo a pieno regime delle stesse tecnologie;

- VI. altre priorità, solo residualmente evidenziate dalle singole ASL in relazione a puntali specificità da affrontare con nuovi investimenti;
- nell'ambito delle competenze di programmazione della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria per gli investimenti in sanità, in qualità di responsabile delegato dell'Asse III del P O FES R 2007-2013 che ha seguito anche la programmazione dell'OT IX del P O R P u glia 2014-2020, nonché in qualità di dirigente ad interim del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità, con apposita nota prot. n. A O O _146/1014 del 7 aprile 2015, a firma congiunta dell'Assessore al Welfare e della sunnominata dirigente, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura della rete dei servizi sanitari territoriali, al fine di assicurare già nel corso del 2015, tempi di attivazione dei piani di investimento aziendali congrui rispetto agli obiettivi di spesa annuali delle risorse FESR assegnate all'OT IX del P O R P u glia 2014-2020.

Tanto evidenziato, dunque, si rende necessario approvare uno schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Direzione Generale di ciascuna ASL pugliese, da sottoscrivere a seguito della prima ricognizione già richiesta con la nota succitata, al fine di dare avvio al percorso della procedura negoziale per l'individuazione degli interventi di investimento da ammettere prioritariamente a finanziamento, con successivo disciplinare di attuazione che sarà preceduto dai relativi provvedimenti di copertura finanziaria.

In particolare lo schema di Protocollo di Intesa, di cui all'Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fissa e definisce gli impegni che le Aziende Sanitarie Locali assumono per consentire alle strutture regionali preposte di selezionare le priorità di intervento, definire le progettazioni tecniche e portare gli interventi allo stato di cd. immediata cantierabilità, in modo da definire anche l'ordine prioritario di ammissione a finanziamento e il

relativo concorso possibile agli obiettivi di spesa già per le annualità 2015-2016 del POR Puglia 2014-2020.

Si rinvia ai successivi provvedimenti della Giunta Regionale nonché ai provvedimenti contabili delle strutture regionali competenti le decisioni relative agli stanziamenti necessari per la copertura finanziaria degli elenchi di interventi considerati prioritari.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale del competente Servizio, nel rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di **approvare** quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente approvato;
- si **prendere atto** della attività di ricognizione dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura della rete dei servizi sanitari territoriali, al fine di

assicurare già nel corso del 2015, tempi di attivazione dei piani di investimento aziendali congrui rispetto agli obiettivi di spesa annuali delle risorse FESR assegnate all'OT IX del POR Puglia 2014-2020;

- di **approvare** lo schema di protocollo di intesa di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che fissa e definisce gli impegni che le Aziende Sanitarie Locali assumono per consentire alle strutture regionali preposte di selezionare le priorità di intervento, definire le progettazioni tecniche e portare gli interventi allo stato di cd. immediata cantierabilità, in modo da definire anche l'ordine prioritario di ammissione a finanziamento e il rela-

tivo concorso possibile agli obiettivi di spesa già per le annualità 2015-2016 del POR Puglia 2014-2020;

- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e al dirigente del Servizio Sistemi informative e Investimenti in Sanità, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo che discenda dal presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

*SCHEMA DI***PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA****E****Azienda Sanitaria****PER LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI PRIORITARI DI INTERVENTO IN MATERIA IN INVESTIMENTI
TECNOLOGICI E STRUTTURALI PER I SERVIZI SANITARI TERRITORIALI
A VALERE SULLE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL POR PUGLIA 2014-2020 – OT IX**

Premesso che:

- Nella programmazione regionale a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 l'Obiettivo Tematico IX, finanziato sia da risorse FESR che da risorse FSE, prevede tra i Risultati Attesi anche quello relativo al potenziamento delle dotazioni strutturali e strumentali per accrescere l'accessibilità dei servizi che possano incidere sulla qualità della vita, la salute e la conciliazione, per le persone e le comunità;
- Nell'ambito del R.A. 9.3 dell'OT IX assume rilievo in particolare il complesso di interventi per potenziare la sanità territoriale extraospedaliera pubblica, in coerenza con la linea di intervento 9.3.8 dell'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 8021 di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 (CCI 2014IT16M8PA001 lungo le seguenti direttrici strategiche:
 - VII. il completamento dei percorsi di riconversione dei presidi ospedalieri chiusi per effetto dei successivi interventi di riordino della rete ospedaliera attuati tra il 2010 e il 2015 in ossequio a quanto previsto dal Piano di Rientro 2010-2012 e dal Piano Operativo di Salute 2013-2015;
 - VIII. la riduzione della spesa di ciascuna Azienda Sanitaria Locale per il pagamento di fitti e canoni a vario titolo dovuti per la disponibilità di immobili pubblici o privati non di proprietà;
 - IX. la realizzazione di nuove strutture per completare le piastre ambulatoriali e la rete integrata dei servizi a ciclo diurno sanitari e sociosanitari in particolare nei Comuni sede di Distretto sociosanitario;
 - X. l'adeguamento normativo rispetto alle disposizioni vigenti in materia di antisismica, antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico, sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, per i principali immobili già destinati a servizi sanitari territoriali non ospedalieri;
 - XI. l'incremento delle dotazioni tecnologiche per la diagnostica specialistica e la chirurgia e interventistica ambulatoria per accrescere la qualità delle prestazioni di prevenzione e cura assicurate dalla rete sanitaria territoriale, tenuto conto delle dotazioni vigenti, del personale necessario, delle dinamiche di domanda e delle caratteristiche dell'offerta territoriale, ai fini di perseguire l'utilizzo a pieno regime delle stesse tecnologie;

- XII. altre priorità, solo residualmente evidenziate dalle singole ASL in relazione a puntali specificità da affrontare con nuovi investimenti;
- con apposita nota prot. n. AOO_146/1014 del 7 aprile 2015, a firma congiunta dell'Assessore al Welfare e della sunnominata dirigente, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento della dotazione tecnologica e struttura della rete dei servizi sanitari territoriali, al fine di assicurare già nel corso del 2015, tempi di attivazione dei piani di investimento aziendali congrui rispetto agli obiettivi di spesa annuali delle risorse FESR assegnate all'OT IX del POR Puglia 2014-2020.

Art. 1 – Oggetto del protocollo

1. Con il presente Protocollo di intesa vengono regolati i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL di _____, in qualità di soggetto pubblico beneficiario di quota parte delle risorse finanziarie di cui ai Fondi FESR assegnati all'OT IX – R.A. 9.3, al fine di promuovere:
 - a) la più appropriata e stringente individuazione delle prorità di investimento per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali, con definitiva esclusione degli interventi relativi ai servizi sanitari ospedalieri e di elevata complessità medico-chirurgica;
 - b) l'attivazione delle strutture tecniche preposte della ASL di _____ perché si pongano in essere tutti gli sforzi necessari per definire ovvero completare le progettazioni preliminari, definite e/o esecutive nonché le relative procedure di gara, tali da consentire di considerare gli interventi individuati come prioritari anche di "immediata cantierabilità";
 - c) la promozione di tutte le attività di comunicazione e concertazione con gli Enti Locali territoriali al fine di illustrare la coerenza delle scelte di priorità con gli obiettivi strategici della programmazione sanitaria regionale, nonché la piena ammissibilità rispetto ai criteri di selezione delle operazioni sulla base dei regolamenti comunitari che sovrintendono alla attuazione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. La Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 in corso di approvazione, si impegna a definire la procedura negoziale con la ASL di _____ al fine di dare progressiva assegnazione di risorse finanziarie, anche in step distinti e successivi, agli interventi considerati prioritari.
2. La ASL di _____, in qualità di soggetto pubblico beneficiario di quota parte delle risorse finanziarie di cui ai Fondi FESR assegnati all'OT IX – R.A. 9.3, si impegna ad assicurare la maggiore efficienza nello sviluppo delle progettazioni preliminari, definite e/o esecutive, con la validazione delle stesse, nonché le relative procedure di gara, tali da portare gli interventi individuati con la procedura negoziale al livello di "immediata cantierabilità" al fine della sottoscrizione dei relativi disciplinari di attuazione.
3. La Regione Puglia e la ASL di _____ si impegnano congiuntamente a svolgere le attività di comunicazione e concertazione con gli Enti Locali territoriali al fine di illustrare la coerenza delle scelte di priorità con gli obiettivi strategici della programmazione sanitaria regionale, nonché la piena ammissibilità rispetto ai criteri di selezione delle operazioni sulla base dei regolamenti comunitari che sovrintendono alla attuazione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Art. 3 – Requisiti selettivi degli interventi prioritari

1. A seguito della prima ricognizione dei maggiori fabbisogni della ASL di _____ per il potenziamento strutturale e tecnologico della rete dei servizi sanitari territoriali, sono stati individuati come prioritari gli interventi di cui all'Allegato 1 al presente protocollo di intesa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti requisiti di accesso, al fine di selezionare tra le priorità complessivamente evidenziate:
 - a) Immediata disponibilità d'uso (proprietà, convenzioni tra enti pubblici per il comodato d'uso, altri titoli di godimento esclusivo) del suolo ovvero dell'immobile interessato dall'intervento;
 - b) Pronta disponibilità di progettazione preliminare e definizione delle progettazioni definitive/esecutive con relativa validazione prima della data di sottoscrizione del disciplinare di attuazione;
 - c) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro il 31.12.2015 l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, rispetto ai tempi di svolgimento delle procedure di gara;
 - d) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro il 31.12.2015 il primo concorso alla spesa certificata del POR Puglia 2014-2020, per interventi le cui procedure di attivazione siano già state attivate dopo il 01.01.2015;
 - e) Interventi che consentano l'immediato completamento dei percorsi di riconversione dei presidi ospedalieri chiusi per effetto dei successivi interventi di riordino della rete ospedaliera adottati tra il 2010 e il 2015 in ossequio a quanto previsto dal Piano di Rientro 2010-2012 e dal Piano Operativo di Salute 2013-2015;
 - f) Interventi che consentano il potenziamento, anche tecnologico, dei servizi distrettuali per completare le piastre ambulatoriali e la rete integrata dei servizi a ciclo diurno sanitari e sociosanitari nei Comuni sede dei Distretti Sociosanitari in base alla normativa vigente.

Art. 4 – Rinvio al disciplinare di attuazione

1. Per quanto non espressamente previsto nei rapporti tra Regione Puglia e ASL di _____, al fine dell'ammissione a finanziamento degli investimenti tecnologici e strutturali considerati prioritari, si rinvia a quanto sarà disciplinato nell'apposito Disciplinare di attuazione da sottoscrivere in ossequio agli indirizzi operativi che saranno approvati dall'Autorità di Gestione e dal responsabile dell'OT IX.

Art. 5 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

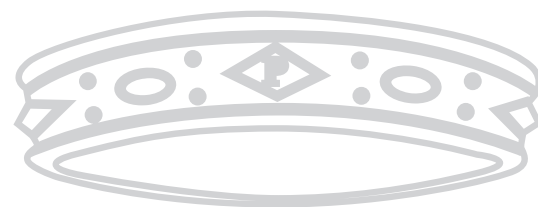
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, le disposizioni impartite dalla Unione Europea in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei disciplinari già sottoscritti con la Azienda Sanitariail giorno.....

Bari, _____

Per la ASL di _____

Il Direttore Generale _____

Per la Regione Puglia, l'Assessore al Welfare _____



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza